SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 134° — Numero 76

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 1° aprile 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª **Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª **Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª **Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª **Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 23 marzo 1993, n. 84.

Ordinamento della professione di assistente sociale e istituzione dell'albo professionale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Professione di assistente sociale

1. L'assistente sociale opera con autonomia tecnico-professionale e di giudizio in tutte le fasi dell'intervento per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e di disagio e può svolgere attività didattico-formative.

2. L'assistente sociale svolge compiti di gestione, concorre all'organizzazione e alla programmazione e può esercitare attività di coordinamento e di direzione dei servizi sociali.

3. La professione di assistente sociale può essere esercitata in forma autonoma o di rapporto di lavoro subordinato.

4. Nella collaborazione con l'autorità giudiziaria, l'attività dell'assistente sociale ha esclusivamente funzione tecnico-professionale.

Art. 2.

Requisiti per l'esercizio della professione

1. Per esercitare la professione di assistente sociale è necessario essere in possesso del diploma universitario di cui all'articolo 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, aver conseguito l'abilitazione mediante l'esame di Stato ed essere iscritti all'albo professionale istituito ai sensi dell'articolo 3 della presente legge.

2. Con i decreti del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n. 341, è definito l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario di cui al comma 1.

Art. 3.

Istituzione dell'albo e dell'ordine degli assistenti sociali

1. È istituito l'albo professionale degli assistenti sociali.

2. Gli iscritti all'albo costituiscono l'ordine degli assistenti sociali, articolato a livello regionale o interregionale. Gli oneri relativi all'istituzione e alla gestione dell'albo e dell'ordine sono a carico degli iscritti.

Art. 4.

Norme regolamentari

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro per gli affari sociali, sono adottate le norme relative all'iscrizione e alla cancellazione dall'albo di cui all'articolo 3. Con il medesimo decreto sono disciplinati l'istituzione delle sedi regionali o interregionali dell'ordine, l'istituzione del consiglio nazionale e i procedimenti elettorali.

Art. 5.

Norme transitorie

1. Fino alla soppressione delle scuole dirette a fini speciali universitarie, di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 14, o fino alla trasformazione delle medesime in corsi di diploma universitario, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera *a)*, della legge 19 novembre 1990, n. 341, l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 3 della presente legge è consentita a coloro che abbiano conseguito l'abilitazione all'esercizio della professione ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 14 del 1987, come da ultimo modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1989, n. 280.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 23 marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Nota all'art. 2:

— Il testo degli articoli 2 e 9 della legge n. 341/1990 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari) è il seguente:

«Art. 2 (*Diploma universitario*). — 1. Il corso di diploma si svolge nelle facoltà, ha una durata non inferiore a due anni e non superiore a tre, e comunque corrispondente a quella eventualmente stabilita dalle norme della Comunità economica europea per i diplomi universitari di primo livello ed ha il fine di fornire agli studenti adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto da specifiche aree professionali.

2. Le facoltà riconoscono totalmente o parzialmente gli studi compiuti nello svolgimento dei *curricula* previsti per i corsi di diploma universitario e per quelli di laurea ai fini del proseguimento degli studi per il conseguimento, rispettivamente, delle lauree e dei diplomi universitari affini, secondo criteri e modalità dettati con i decreti di cui all'art. 9, comma 1, fermo restando in ogni caso l'obbligo di tale riconoscimento».

«Art. 9 (*Ordinamento dei corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione*). — 1. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sono definiti ed aggiornati gli ordinamenti didattici dei corsi di diploma universitario, dei corsi di laurea e delle scuole di specializzazione e le rispettive tabelle.

2. I decreti di cui al comma 1 sono emanati su conforme parere del CUN, il quale lo esprime uditi i comitati consultivi di cui all'art. 67 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, sentiti, per le rispettive materie, i rappresentanti dei collegi e degli ordini professionali, nell'osservanza dei seguenti criteri:

a) devono rispettare la normativa comunitaria in materia;

b) devono realizzare una riduzione delle duplicazioni totali o parziali e la ricomposizione o la riconversione innovativa degli insegnamenti secondo criteri di omogeneità disciplinare, tendendo conto dei mutamenti sopravvenuti nelle aree scientifiche e professionali;

c) devono determinare le facoltà e la collocazione dei corsi nelle facoltà, secondo criteri di omogeneità disciplinare volti ad evitare sovrapposizioni e duplicazioni dei corsi stessi, e dettare norme per il passaggio degli studenti dal precedente al nuovo ordinamento;

d) devono individuare le aree disciplinari, intese come insiemi di discipline scientificamente affini raggruppate per raggiungere definiti obiettivi didattico-formativi, da includere necessariamente nei *curricula* didattici, che devono essere adottati dalle università, al fine di consentire la partecipazione agli esami di abilitazione per l'esercizio delle professioni o l'accesso a determinate qualifiche funzionali del pubblico impiego;

e) devono precisare le affinità al fine della valutazione delle equipollenze e per il conseguimento di altro diploma dello stesso o diverso livello;

f) devono tenere conto delle previsioni occupazionali.

3. Con la medesima procedura si provvede alle successive modifiche ed integrazioni di quanto disciplinato dai commi 1 e 2.

4. Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica definisce, su conforme parere del CUN, i criteri generali per la regolamentazione dell'accesso alle scuole di specializzazione ed ai corsi per i quali sia prevista una limitazione nelle iscrizioni.

5. Fermo restando quanto disposto dall'art. 3, comma 6, e dall'art. 4, con decreti del Presidente della Repubblica adottati su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri interessati, possono essere individuati i livelli funzionali del pubblico impiego e le attività professionali per accedere ai quali sono richiesti i titoli di studio previsti dalla presente legge.

6. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato su proposta del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su conforme parere del CUN, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono dichiarate le equipollenze tra i diplomi universitari e quelle tra i diplomi di laurea al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso».

Note all'art. 5:

Il testo dell'art. 1 del D.P.R. n. 14/1987 (Valore abilitante del diploma di assistente sociale in attuazione dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162) è il seguente:

«Art. 1. — 1. Il diploma rilasciato dalle scuole dirette a fini speciali universitarie costituisce l'unico titolo abilitante per l'esercizio della professione di assistente sociale.

2. Per il pubblico impiego il predetto diploma è titolo necessario per l'accesso alle posizioni caratterizzate dalle corrispondenti mansioni, secondo le definizioni dei profili professionali proprie degli ordinamenti delle rispettive amministrazioni».

Il testo dell'art. 7, comma 1, lettera *a)*, della citata legge n. 341/1990 è il seguente:

«1. Entro un anno dalla pubblicazione dei decreti di cui all'art. 9, le università deliberano la soppressione delle scuole dirette a fini speciali, ovvero ne prevedono, nello statuto:

a) la trasformazione in corsi di diploma universitario».

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 178):

Presentato dall'on. ARTIOLI ed altri il 23 marzo 1992.

Assegnato alla XII commissione (Affari sociali), in sede referente, il 29 luglio 1992, con pareri delle commissioni I, II, V, VII e XI.

Esaminato dalla XII commissione, in sede referente, il 29 luglio 1992.

Assegnato nuovamente alla XII commissione, in sede legislativa, il 22 dicembre 1992.

Esaminato dalla XII commissione, in sede legislativa, il 12 gennaio 1993 e approvato il 20 gennaio 1993 in un testo unificato con gli atti numeri 192 (ARMELLIN e altri), 741 (D'AMATO), 853 (BATTAGLIA Augusto ed altri).

Senato della Repubblica (atto n. 921):

Assegnato alla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede deliberante, il 4 febbraio 1993, con pareri delle commissioni 2ª, 5ª, 7ª, 9ª, 12ª e della commissione per le questioni regionali.

Esaminato dalla 1ª commissione il 9 marzo 1993 e approvato l'11 marzo 1993.

93G0132

DECRETO LEGISLATIVO 12 marzo 1993, n. 85.

Norme in materia di ordinamento degli uffici e del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in attuazione della legge 31 gennaio 1992, n. 158.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 31 gennaio 1992, n. 158, concernente delega al Governo per l'unificazione degli ordinamenti degli uffici principali e degli uffici locali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante norme per la razionalizzazione e per la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 1993;

Sulla proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Direzioni centrali

1. Le attribuzioni della direzione centrale per il personale e quelle della direzione centrale per gli uffici locali sono devolute ad un unico organo denominato direzione centrale del personale, la quale assume le attribuzioni stabilite con provvedimento da adottare ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Con il medesimo provvedimento sono determinati l'organico del personale con qualifiche dirigenziali, la ripartizione della direzione in divisioni e sezioni nonché le competenze di queste ultime.

2. Con apposito provvedimento, da adottare ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, entro il 12 marzo 1994, sono stabilite le nuove attribuzioni dell'attuale direzione centrale per gli uffici locali, se ne definisce l'organico dirigenziale e si fissa l'articolazione dell'organo in divisioni e sezioni.

Art. 2.

Commissioni del personale

1. Presso la Direzione generale delle poste e delle telecomunicazioni e presso ciascuna direzione provinciale sono istituite, rispettivamente, la commissione centrale del personale e la commissione provinciale del personale.

2. Gli organi collegiali di cui al comma 1 sono nominati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni ed hanno durata quadriennale.

3. Non è consentito di essere contemporaneamente membro della commissione centrale del personale e delle commissioni provinciali del personale.

4. Il presidente della commissione centrale del personale fa parte del consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 3.

Commissione centrale del personale

1. La commissione centrale del personale è composta:

a) da un magistrato ordinario avente qualifica di presidente di sezione della Corte di cassazione o da un magistrato amministrativo di qualifica equiparata con funzioni di presidente, nonché da un presidente supplente in possesso della stessa qualifica;

b) dal direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni e dal direttore centrale del personale nonché da due membri supplenti aventi qualifica dirigenziale;

c) da quattro funzionari dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni con qualifica dirigenziale, nonché da quattro membri supplenti aventi la stessa qualifica.

2. Spettano alla commissione centrale del personale le competenze in materia di ordinamento degli uffici e di stato giuridico e di trattamento economico del personale, escluso quello con qualifica di dirigente generale, già attribuite alla commissione centrale per gli uffici locali di cui all'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, alla commissione centrale del personale, di cui all'art. 9 della legge 12 marzo 1968, n. 325, alla commissione paritetica amministrazione-sindacati di cui all'art. 1, comma sesto, della legge 3 aprile 1979, n. 101, ed al consiglio centrale di disciplina, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 582; non competono, comunque, le funzioni di commissione di concorsi interni per la progressione del personale.

3. Nei casi in cui la commissione deve pronunciarsi su questioni di carattere disciplinare, il direttore centrale del personale è sostituito da un membro supplente. Si applica altresì il disposto dell'art. 112, comma settimo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

4. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza del presidente e di almeno quattro componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza degli intervenuti. A parità di voti, prevale quello del presidente.

5. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato dell'amministrazione con qualifica dirigenziale; in caso di assenza o impedimento, questi è sostituito da un segretario supplente con qualifica non inferiore a vice dirigente amministrativo.

6. Il funzionamento della commissione è disciplinato, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, da regolamento interno adottato dalla stessa commissione.

Art. 4.

Commissione provinciale del personale

1. La commissione provinciale del personale è composta:

a) da un magistrato ordinario o amministrativo con funzioni di presidente e da un presidente supplente sempre appartenente alla magistratura ordinaria o amministrativa;

b) dal direttore provinciale e da tre funzionari con qualifica dirigenziale e direttiva o, in mancanza, appartenenti al personale dell'esercizio di categoria VIII; nonché da quattro membri supplenti scelti tra il personale direttivo o appartenente a categoria non inferiore alla VII.

2. Le funzioni di segretario sono esercitate da un impiegato appartenente a categoria non inferiore alla VII e, in caso di assenza o impedimento, dal segretario supplente ugualmente appartenente a categoria non inferiore alla VII.

3. Per la validità delle sedute della commissione è richiesta la presenza del presidente e di almeno due componenti. Le decisioni sono assunte a maggioranza degli intervenuti: a parità di voti, prevale il voto del presidente.

Art. 5.

Competenze della commissione provinciale del personale

1. Spettano alla commissione provinciale del personale i compiti già attribuiti alla commissione provinciale per gli uffici locali, di cui all'art. 26 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, alla commissione consultiva provinciale per il personale, di cui all'art. 26 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, ed al consiglio provinciale di disciplina, di cui all'art. 5 del regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424, convertito in legge 18 marzo 1926, n. 562.

2. La commissione tratta le questioni, anche di natura disciplinare, riguardanti il personale della coesistente direzione compartimentale e degli uffici autonomi da questa dipendenti.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2, il direttore provinciale è sostituito dal direttore compartimentale.

4. Nei casi in cui la commissione deve pronunciarsi su questioni di carattere disciplinare, il direttore compartimentale ed il direttore provinciale sono sostituiti da membri supplenti. Si applica altresì il disposto dell'art. 112, comma settimo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 6.

Rappresentanti del personale

1. Sino all'insediamento degli organi di cui agli articoli 3 e 4, qualora non sia possibile procedere alla sostituzione dei rappresentanti del personale effettivi e supplenti in seno alla commissione centrale per gli uffici locali, alle commissioni provinciali per gli uffici locali ed alle commissioni consultive provinciali per il personale in quanto le rispettive liste non contengano altri candidati utilizzabili, alla sostituzione stessa si provvede mediante rappresentante designato dall'organizzazione sindacale interessata.

Art. 7.

Avvicendamento degli organi collegiali

1. Gli organi collegiali esistenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo ed, in base a questo, da sopprimere, cessano l'attività contestualmente all'insediamento delle commissioni di cui all'art. 2.

2. I fatti, per i quali l'istruttoria sia già definita o in corso al momento della cessazione dell'attività dell'organo, sono devoluti alla competenza degli organi collegiali istituiti con il presente decreto legislativo.

Art. 8.

Procedimenti disciplinari

1. Ai procedimenti disciplinari ed agli inerenti gravami in via amministrativa si applicano, per quanto non previsto dal presente decreto, le disposizioni di cui al regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424, convertito con legge 18 marzo 1926, n. 562, ed al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

2. È abrogata la lettera *a)* del comma quinto dell'art. 8 del regio decreto-legge 10 luglio 1925, n. 1424, modificato dall'art. 4 del regio decreto 5 gennaio 1928, n. 10.

Art. 9.

Comitati consultivi e tecnico-amministrativi

1. Nell'art. 4, comma quarto, della legge 12 marzo 1968, n. 325, è soppressa la dizione: «da quattro rappresentanti del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui uno degli uffici locali e agenzie, designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative. La rappresentatività è desunta dai risultati delle ultime elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione».

2. Nell'art. 4, comma quinto della legge 12 marzo 1968, n. 325, è soppressa la dizione: «da tre rappresentanti del personale di cui due del personale telefonico, designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative».

3. Il comma sesto dell'art. 4 della legge 12 marzo 1968, n. 325, è soppresso.

4. Nell'art. 4, comma ottavo, della legge 12 marzo 1968, n. 325, l'aggettivo «cinque» è sostituito da «tre».

5. Nell'art. 14, comma primo, della legge 12 marzo 1968, n. 325, è soppressa la dizione «5 dipendenti degli uffici compartimentali o periferici, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale, di cui due appartenenti agli uffici locali ed agenzie delle poste e delle telecomunicazioni. La rappresentatività è desunta dal risultato delle ultime elezioni per i rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione».

6. Nell'art. 14, comma quinto, della legge 12 marzo 1968, n. 325, l'aggettivo «cinque» è sostituito da «quattro».

Art. 10.

Dopolavoro postelegrafonico

1. Il secondo comma dell'art. 3 del regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1271, convertito in legge 16 giugno 1927, n. 1081, come modificato dall'art. 41 della legge 12 marzo 1968, n. 325, è sostituito dal seguente:

«La commissione è composta da 9 membri nominati dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni tra gli impiegati della carriera direttiva. Le sedute sono valide se siano presenti almeno 7 membri. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, ma in caso di parità prevale il voto del presidente».

Art. 11.

Unificazione dei ruoli del personale u.p. ed u.l.

1. Con effetto dal 31 dicembre 1993 il personale degli uffici principali e degli uffici locali confluisce in ruoli unici, nel rispetto della qualifica professionale rivestita e

dell'anzianità acquisita nella qualifica a tale data; nel caso di pari anzianità, l'inserimento nel ruolo unificato avviene alternando un'unità proveniente dal ruolo degli uffici principali ed un'unità proveniente dal ruolo degli uffici locali.

2. Con i medesimi criteri si procede all'inserimento nel ruolo dei vincitori di concorsi interni per la copertura di posti conferibili in ciascuna qualifica sino al 1° gennaio 1993, anche se espletati dopo il 31 dicembre 1993.

3. Dal 1° gennaio 1994 sono banditi concorsi per i posti vacanti nelle qualifiche del ruolo unificato.

4. I posti conferibili mediante concorsi interni al 1° gennaio degli anni dal 1991 al 1993 nelle qualifiche dell'esercizio, fatta eccezione per i concorsi di cui all'art. 1, comma 10, ed all'art. 2 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, sono attribuiti in base ai titoli che tengono conto esclusivamente dell'anzianità di servizio senza demerito, delle funzioni superiori eventualmente svolte in base a provvedimenti di conferimento emessi dall'autorità competente e dei titoli di studio. Il punteggio riferibile all'anzianità non può eccedere la metà del punteggio massimo conseguibile.

5. I posti disponibili alle singole scadenze 1991-1993 sono attribuiti secondo l'ordine di graduatoria, semprechè ricorra il requisito della anzianità minima di servizio previsto dall'art. 9 della legge 3 aprile 1979, n. 101; qualora difetti tale requisito, sono attribuiti i posti disponibili per l'anno in cui sia maturata l'anzianità richiesta.

6. I concorsi di cui al comma 4 ed anche quelli riferiti alle scadenze successive sono banditi per i contingenti del ruolo centrale e dei ruoli regionali, istituiti con decreto ministeriale 2 aprile 1990 pubblicato nel 5° supplemento al Bollettino ufficiale n. 23/1990, e si svolgono, rispettivamente, presso l'amministrazione centrale e presso i singoli compartimenti.

7. I criteri per l'espletamento dei concorsi di cui al comma 4 sono stabiliti dalla commissione centrale per gli uffici locali e dalla commissione centrale del personale; per le decorrenze successive la competenza è della commissione centrale del personale di cui all'art. 2.

Art. 12.

Sostituti portalettere

1. Gli iscritti negli albi provinciali dei sostituti portalettere conservano il titolo a conseguire la nomina alla qualifica di operatore di esercizio e l'assunzione temporanea anche in province diverse da quella di appartenenza in base all'anzianità di iscrizione e, in caso di parità di iscrizione, alla maggiore età.

2. La mancata accettazione della nomina nella qualifica di operatore di esercizio comporta la cancellazione dall'albo.

Art. 13.

Ruoli locali della provincia di Bolzano

1. Le disposizioni dell'art. 11 si applicano ai ruoli locali della provincia autonoma di Bolzano nel rispetto delle disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. In relazione alla situazione dei ruoli locali e degli inerenti concorsi di progressione, l'unificazione può essere effettuata in tempi anteriori a quelli indicati nell'art. 11.

Art. 14.

Uffici postali

1. L'amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni svolge i servizi ad essa devoluti per mezzo di uffici postali di minore, media e rilevante entità e di ricevitorie nonché per mezzo di recapiti di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

2. La istituzione, la riunione, la modificazione e la soppressione degli uffici di cui al comma 1 nonché del servizio di recapito e dei posti di fattorino e di procacciato sono disposte con provvedimenti del direttore compartimentale, sentito il comitato tecnico-amministrativo, entro i limiti degli stanziamenti risultanti dal riparto dei fondi sui relativi capitoli di spesa, previa autorizzazione del direttore centrale del personale per la parte concernente l'eventuale maggior fabbisogno di personale.

Art. 15.

Classificazione degli uffici e valutazioni delle prestazioni dei ricevitori, portalettere, fattorini e procaccia

1. La classificazione in uffici di minore, media e rilevante entità e la rispettiva organizzazione funzionale in reparti e settori sono stabilite in base alla loro importanza da valutarsi con periodicità quinquennale secondo criteri stabiliti con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentita la commissione centrale del personale.

2. Con le stesse modalità sono stabiliti i criteri di valutazione per quanto riguarda l'istituzione e la riorganizzazione di ricevitorie, del servizio di recapito, dei posti di fattorino e di procacciato.

Art. 16.

Classificazione degli uffici di nuova istituzione

1. La classificazione e l'assegno numerico del personale degli uffici postali di nuova istituzione sono stabiliti provvisoriamente con l'ordinanza istitutiva, in base all'importanza presunta.

2. Decorso un anno dalla data di istituzione si provvede alla classificazione definitiva con le modalità previste dall'art. 15 nonché alla determinazione del relativo assegno numerico del personale.

Art. 17

Uffici e servizi temporanei - Sportelli decentrati

1. Per esigenze temporanee di carattere locale il direttore compartimentale, su proposta motivata del direttore provinciale, può autorizzare per determinati periodi l'attivazione di uffici di minore entità, di zone di recapito e di posti di fattorino, aggregati ad un ufficio postale viciniore.

2. Per esigenze particolari di carattere locale, tali da non giustificare l'istituzione di uffici postali, il direttore compartimentale, con le modalità di cui al comma 1, può disporre l'attivazione, anche su strutture mobili, di sportelli decentrati alle dipendenze dell'ufficio postale territorialmente competente.

3. Le istituzioni temporanee, di cui ai commi 1 e 2, possono essere subordinate al concorso dell ente richiedente nelle spese di gestione.

Art. 18.

Orario di servizio

1. L'orario di servzio al pubblico degli uffici postali e delle ricevitorie è determinato dal direttore compartimentale, sulla base di criteri prestabiliti dal direttore generale. Il direttore compartimentale, ai sensi degli articoli 5 e 17, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, può delegare il compito ai direttori provinciali che lo espletano in relazione alle esigenze del territorio.

Art. 19.

Passaggio di cassa e di gestione

1. Nei casi di assenza o impedimento del direttore dell'ufficio postale, o dell'impiegato responsabile della sezione autonoma di cassa, il passaggio di cassa o quello di gestione al contabile subentrante avviene secondo la disciplina stabilita con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentita la commissione centrale del personale.

Art. 20.

Trattamento normativo ed economico di istituti vari

1. Con uno o più decreti del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da adottare di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito il consiglio di amministrazione, si provvede alla omogeneizzazione della disciplina concernente:

a) il compenso di cui all'art. 43 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, per l'incremento del servizio dei libretti a risparmio e dei buoni postali fruttiferi;

b) le maggiorazioni del premio industriale, di cui all'art. 66 del decreto del Presidente della Repubblica 18 maggio 1987, n. 269, come modificato in attuazione dell'art. 29, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335;

c) il compenso di intensificazione, di cui all'art. 15 dell'allegato alla legge 11 febbraio 1970, n. 29, all'art. 5 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 53, nonché all'art. 39 del decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335;

d) il trattamento normativo ed economico di missione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 gennaio 1978, n. 919, e successive modificazioni ed integrazioni;

e) l'esercizio temporaneo di funzioni superiori, ai sensi degli articoli 56 e 57 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

2. I provvedimenti di cui al comma 1 non possono comportare oneri aggiuntivi per il bilancio dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 21.

Riserva di posti

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 42 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, per le assunzioni di personale appartenente a categorie protette si applicano le limitazioni previste dall'art. 59, secondo comma, e dall'art. 135 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, nonché dall'art. 9 della legge 12 agosto 1974, n. 370.

Art. 22.

Dispensa

1. La dispensa dal servizio per motivi di salute ha effetto dalla data della visita medica collegiale, di cui all'art. 130 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

2. Il procedimento per la dispensa deve essere portato a compimento entro sessanta giorni dalla data in cui l'amministrazione ha avuto conoscenza dei risultati della visita medica collegiale.

3. Il personale, divenuto fisicamente inidoneo alle mansioni proprie della qualifica di appartenenza od a parte di esse durante il periodo di prova, è dispensato dal servizio.

Art. 23.

Quiescenza e previdenza

1. Il personale del ruolo degli uffici locali conserva l'iscrizione ai fondi di quiescenza e di previdenza gestiti dall'Istituto postelegrafonici anche dopo l'unificazione degli ordinamenti degli uffici principali e degli uffici locali.

2. Il personale assunto successivamente all'entrata in vigore del presente decreto è iscritto ai fondi di cui al comma 1.

Art. 24.

Pensione ripartita e riscatto di servizi

1. Nei riguardi del personale transitato, con o senza soluzione di continuità, dai ruoli degli uffici locali p.t. in quelli delle amministrazioni statali o viceversa prima dell'entrata in vigore della legge 25 ottobre 1989, n. 355, e cessato dal servizio dopo la data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, il trattamento di quiescenza è corrisposto integralmente, salvo rivalsa, dallo Stato ovvero dall'Istituto postelegrafonici ed è considerato a totale carico dell'amministrazione statale o dell'Istituto stesso come se il dipendente fosse stato iscritto durante l'intero periodo di servizio computato al fondo pensioni gestito dallo Stato o dall'Istituto postelegrafonici.

2. L'onere per il trattamento di quiescenza si attribuisce per quote a ciascun fondo pensioni, considerando la durata espressa in mesi senza tener conto delle frazioni di mese, dei rispettivi servizi e periodi a carico; ai fini della determinazione delle quote i periodi ed i servizi utili per entrambi i fondi si attribuiscono in proporzione alla durata dei periodi a carico di ciascun fondo.

3. La rivalsa di cui al comma 1 si esercita secondo le norme di cui ai commi primo, secondo e terzo dell'articolo 6 della legge 22 giugno 1954, n. 523.

4. Nei casi di transito dai ruoli degli uffici locali p.t. a quelli di altre amministrazioni dello Stato previsti dal comma 2 dell'art. 41 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, anche se il dipendente è cessato dal servizio prima dell'entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché nei casi di cui al comma 1 del presente articolo, l'Istituto postelegrafonici, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, subentra nel diritto degli iscritti al fondo di cui all'art. 140 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, o dei loro aventi causa, alla pensione ovvero alla quota di pensione spettante nell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti in relazione ai periodi che, per effetto del riscatto previsto dall'art. 157 del ripetuto testo unico n. 1417/1967, siano stati posti a carico del fondo di cui all'art. 140 del testo unico n. 1417/1967.

5. Il subentro dell'Istituto postelegrafonici alla pensione od alla quota di pensione di cui al comma 4 si attua mediante il versamento da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale della riserva matematica determinata ai sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e sulla base della tabella sezione 3-VM, VF allegata al decreto ministeriale 19 febbraio 1981 pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981. La riserva matematica è calcolata alla data della cessazione dal servizio del dipendente o alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo per coloro che siano cessati dal servizio anteriormente a tale data ovvero alla data di acquisizione del diritto alla pensione stessa.

6. Nel caso in cui sia stato adottato prima dell'entrata in vigore della presente legge un provvedimento definitivo di riscatto ai sensi dell'art. 157 del testo unico n. 1417/1967, sempreché la posizione assicurativa presso l'INPS inerisca esclusivamente alla pensione supplementare, l'interessato, entro trenta giorni dalla data di maturazione del diritto a detta pensione supplementare, può avanzare domanda di rinuncia al pagamento della ripetuta pensione supplementare verso la mancata applicazione da parte dell'Istituto postelegrafonici della detrazione di cui all'art. 161 del testo unico n. 1417/1967. Nel caso di decesso dell'interessato prima della scadenza del termine anzidetto, il termine, per gli aventi causa, è di novanta giorni dalla comunicazione da parte dell'Istituto postelegrafonici.

7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, l'Istituto nazionale della previdenza sociale versa all'Istituto postelegrafonici la riserva matematica relativa alla pensione supplementare, determinata ai sensi dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e sulla base della tabella sezione 3 - VM, VF allegata al decreto ministeriale 19 febbraio 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981.

Art. 25.

Indennità di buonuscita

1. Nei casi previsti dall'art. 17 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, di ricongiungimento del servizio prestato con iscrizione al fondo gestito dall'Istituto postelegrafonici con il servizio che dà luogo alla indennità di buonuscita prevista dal citato testo unico, l'intero importo dell'indennità medesima è corrisposto dall'ente gestore del fondo previdenziale al quale il dipendente è iscritto all'atto della cessazione dal servizio, salvo rivalsa della quota non a proprio carico.

2. Sulla quota d'indennità oggetto della rivalsa, che non sia versata in unica soluzione all'ente che ha effettuato il pagamento entro sessanta giorni dalla data della richiesta, sono dovuti gli interessi legali.

Art. 26.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto legislativo in merito all'ordinamento degli uffici ed allo stato giuridico ed economico del personale, si applicano le norme proprie dei preesistenti rispettivi ordinamenti coordinate in funzione dell'unificazione.

Art. 27.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Le disposizioni di cui agli articoli 1, comma 1, 2, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 20, 21, 23 e 26 hanno efficacia dal 1° gennaio 1994.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PAGANI, *Ministro delle poste e delle telecomunicazioni*

BARUCCI, *Ministro del tesoro e per la funzione pubblica*

CRISTOFORI, *Ministro del lavoro e della previdenza sociale*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Nota all'art. 1:

— Si riporta il testo dell'art. 6, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: «1. Nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, l'individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale e delle relative funzioni è disposta mediante regolamento governativo, su proposta del Ministro competente, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e con il Ministro del tesoro. L'individuazione degli uffici corrispondenti ad altro livello dirigenziale e delle relative funzioni è disposta con regolamento adottato dal Ministro competente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, su proposta del dirigente generale competente».

Note all'art. 3:

— Si riporta il testo dell'art. 25 del D.P.R. 9 agosto 1967, n. 1417, dell'art. 9 della legge 12 marzo 1968, n. 325, dall'art. 1, comma sesto, della legge 3 aprile 1979, n. 101, e dell'art. 5 del R.D.L. 10 luglio 1925, n. 1424, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 582:

«Art. 25 D.P.R. n. 1417/1967. — Presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni è costituita la commissione centrale per gli uffici locali».

«Art. 9 legge n. 325/1968 (*Commissioni centrali per il personale*). — Presso il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni sono istituite due commissioni centrali del personale, una per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e una per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, presiedute dal Ministro, o per sua delega dal Sottosegretario di Stato, e così composte:

per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni:

a) dal direttore generale o da un suo sostituto;

b) dall'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni, o da un suo sostituto;

c) dal direttore centrale per il personale o da un suo sostituto;

d) da tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere nazionale. La rappresentatività viene desunta dalle ritultanze delle ultime elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione;

e) da due membri non elettivi del consiglio di amministrazione designati dal consiglio stesso;

per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici:

a) dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici o da un suo sostituto;

b) dal direttore centrale per il personale o da un suo sostituto;

c) da tre rappresentanti del personale designati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a carattere nazionale. La rappresentatività viene desunta dalle situltanze delle ultime elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione;

d) da due membri non elettivi del consiglio di amministrazione designati dal consiglio stesso.

Le funzioni di segretario di ciascuna commissione centrale sono svolte da un funzionario della carriera direttiva.

I membri delle commissioni sono nominati con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni e durano in carica quattro anni.

Le sedute sono valide se sono presenti almeno cinque membri. La commissione decide a maggioranza assoluta dei presenti, ma in caso di parità prevale il voto del presidente».

«Art. 1, comma sesto, legge n. 101/1979. — All'individuazione delle qualifiche funzionali e alla definizione dei relativi profili professionali, e successivi aggiornamenti, si provvede con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti una apposita commissione paritetica amministrazione-sindacati del personale postelegrafonico a carattere nazionale maggiormente rappresentativi e il consiglio di amministrazione».

«Art. 5 R.D.L. n. 1424/1925. — Le attribuzioni della commissione di disciplina nell'amministrazione delle poste e dei telegrafi sono esercitate dal consiglio centrale e dai consigli provinciali di disciplina».

— Si riporta il testo dell'art. 112, comma settimo, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3: «Non possono partecipare alla deliberazione a pena di nullità i membri della commissione che abbiano riferito all'ufficio del personale o svolte indagini ai sensi dell'art. 103 o che abbiano partecipato come funzionari istruttori o consulenti alla inchiesta».

Note all'art. 5:

— Si riporta il testo dell'art. 26 del T.U. 9 agosto 1967, n. 1417, e dell'art. 26 della legge 31 dicembre 1961, n. 1406, come modificato dall'art. 17 della legge 12 marzo 1968, n. 325:

«Art. 26. T.U. n. 1417/1967. — In ogni sede di direzione provinciale, che funzioni con tutti gli organi previsti dall'ordinamento in vigore, è costituita una commissione provinciale per gli uffici locali, che ha competenza per tutti gli uffici dalla direzione stessa contabilmente dipendenti».

«Art. 26 legge n. 1406/1961. — *(Omissis)*.

Presso ogni direzione provinciale o circondariale postelegrafica la commissione consultiva del personale è composta:

1) dal direttore provinciale che la presiede;

2) da due ispettori nominati dal direttore compartimentale;

3) da tre impiegati della carriera direttiva o di concetto, nominati dal direttore compartimentale su designazione del direttore provinciale;

4) da tre rappresentanti del personale, eletti a scrutinio diretto e segreto.

Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un impiegato della carriera di concetto, con la qualifica non inferiore a segretario o equiparato, nominato dal direttore compartimentale su designazione del direttore provinciale».

— Per l'art. 5 del R.D.L. n. 1424/1925 vedasi in nota all'art. 3.

— Per l'art. 112, comma settimo, del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, vedasi in nota all'art. 3.

— Il T.U. 10 gennaio 1957, n. 3, agli articoli 100 e seguenti, detta disposizioni in ordine al procedimento disciplinare nei riguardi dei dipendenti civili dello Stato.

Nota all'art. 9:

— Si trascrive il testo dell'art. 4 e dell'art. 14 della legge 12 marzo 1968, n. 325:

«Art. 4 (*Competenza del consiglio di amministrazione, del direttore generale delle poste e delle telecomunicazioni e dell'ispettorato generale superiore delle telecomunicazioni*). - Sono elevati di due volte i limiti di competenza stabiliti dall'articolo 2 della legge 3 maggio 1967, n. 309.

Sono elevati di sei volte i limiti di competenza stabiliti dall'articolo 1 della legge 3 maggio 1967, n. 309.

I provvedimenti che eccedono i limiti di competenza quali risultano dal precedente primo comma, ma non superano quelli risultanti dal precedente secondo comma, sono adottati — rispettivamente dal direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dall'ispettore generale superiore delle telecomunicazioni, su conforme parere del competente comitato consultivo di cui ai successivi commi.

Il comitato consultivo del direttore generale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni è presieduto dallo stesso direttore generale ed è composto:

da due direttori compartimentali;

dal direttore centrale per i servizi di ragioneria centrale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni;

da tre direttori di servizi centrali dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui almeno due tecnici;

da quattro rappresentanti del personale dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di cui uno degli uffici locali e agenzie, designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative. La rappresentatività è desunta dai risultati delle ultime elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione.

Il comitato consultivo dell'ispettorato generale superiore delle telecomunicazioni è presieduto dallo stesso ispettore generale superiore ed è composto:

dal direttore dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici;

da quattro direttori centrali dei servizi telegrafici, telefonici e radioelettrici, di cui due amministrativi;

dal direttore centrale per i servizi di ragioneria interessato alla materia in trattazione;

da tre rappresentanti del personale di cui due del personale telefonico, designati dalle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

La rappresentatività è desunta dai risultati delle ultime elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione.

Le funzioni di segretario in ciascun comitato sono svolte da un impiegato della carriera direttiva.

Per la validità delle riunioni del comitato consultivo debbono essere presenti, oltre il presidente, il direttore centrale per i servizi di ragioneria o, in caso di assenza, un suo sostituto, ed almeno cinque membri.

Il comitato consultivo decide a maggioranza assoluta dei presenti, ma in caso di parità prevale il voto del presidente.

Il comitato consultivo è nominato con decreto del Ministro, dura in carica quattro anni, e deve essere convocato almeno una volta al mese».

«Art. 14 (*Comitato tecnico-amministrativo del direttore compartimentale*). Presso ogni direzione compartimentale è costituito un comitato tecnico-amministrativo, presieduto dal direttore compartimentale di cui fanno parte:

3 direttori provinciali;

2 funzionari direttivi della carriera amministrativa applicati agli uffici del compartimento o da esso dipendenti;

1 direttore di circolo delle costruzioni telegrafiche e telefoniche;

1 funzionario direttivo della carriera tecnica applicato agli uffici del compartimento o da esso dipendenti;

5 dipendenti degli uffici compartimentali o periferici, designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a carattere nazionale, di cui due appartenenti agli uffici locali ed agenzie delle poste e delle telecomunicazioni. La rappresentatività è desunta dal risultato delle ultime elezioni per i rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione.

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della carriera direttiva o di concetto.

La nomina dei comitati tecnici amministrativi è fatta dal direttore generale, su proposta del direttore compartimentale.

I membri restano in carica quattro anni.

Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno cinque membri, oltre il presidente. Il comitato decide a maggioranza assoluta dei presenti, ma in caso di parità prevale il voto del presidente.

Alle riunioni del comitato tecnico-amministrativo possono essere invitati, quali esperti, rappresentanti delle amministrazioni statali e degli enti locali territoriali quando debbano essere trattate questioni che possono interessare la rispettiva competenza.

Il comitato tecnico-amministrativo si riunisce almeno una volta al mese ed esprime il proprio parere sui punti *c), d)* ed *e)* del primo comma del precedente articolo 13.

Deve, inoltre, essere sentito quando le somme previste dai successivi punti *f), g), h), i)* e *l)*, siano superate fino al doppio o siano comunque superate per delega conferita dal direttore generale in base a quanto previsto dal precedente art. 5».

Nota all'art. 10:

Si riporta il testo del secondo comma dell'art. 3 del R.D.L. 9 luglio 1926, n. 1271, convertito in legge 16 giugno 1927, n. 1081, come sostituito dal primo comma dell'art. 41 della legge 12 marzo 1968, n. 325: «La commissione è composta da 16 membri, dei quali 9 nominati dal Ministro per le poste e le telecomunicazioni tra gli impiegati della carriera direttiva e 7 designati dalle organizzazioni sindacali di cui uno appartenente agli uffici locali ed uno ai telefoni di Stato. La rappresentatività è desunta dai risultati delle ultime elezioni per la nomina dei rappresentanti del personale nel consiglio di amministrazione. Le sue sedute sono valide se siano presenti almeno 11 membri. Le decisioni sono adottate a maggioranza assoluta dei presenti, ma in caso di parità prevale il voto del presidente».

Note all'art. 11:

— Si riporta il testo dell'art. 1, comma 10, e dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1989, n. 355:

«Art. 1, comma 10. — Per l'attribuzione dei posti riservati nei concorsi pubblici di reclutamento del personale continua ad applicarsi la norma di cui al primo comma dell'articolo 15 della legge 22 dicembre 1981, n. 797; nei relativi concorsi le prove di esame, uguali a quelle dei corrispondenti concorsi pubblici, sono integrate, ai fini delle graduatorie, dalla valutazione dei soli titoli professionali con esclusione dell'anzianità. I posti non coperti nei concorsi autonomi interni possono essere conferiti agli idonei dei corrispondenti concorsi pubblici».

«Art. 2 (*Passaggi di categoria per mansioni superiori*). — 1. In deroga agli articoli 1, 7 e 10 della legge 3 aprile 1979, n. 101, ed agli articoli 7, 13 e 15 della legge 22 dicembre 1981, n. 797, e con la limitazione di cui al comma 2 del presente articolo, i posti disponibili, per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, nelle qualifiche di operatore specializzato di esercizio UP, di operatore specializzato di officina, di revisore e di perito, nonché, per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici (ASST), nelle qualifiche di operatore specializzato di esercizio, di revisore e di revisore tecnico, sono attribuiti mediante concorsi interni per i contingenti centrali e regionali per l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e concorsi zonali per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici. Ai concorsi, da espletare per titoli professionali, può partecipare il personale che, fino al 31 dicembre 1986 ed almeno per un anno effettivo anche non continuativo, abbia svolto in modo esclusivo le mansioni proprie di qualifica superiore cui si riferisce il concorso al quale il dipendente intende partecipare, fermo restando il requisito dell'anzianità richiesto dall'articolo 9 della legge 3 aprile 1979, n. 101.

2. La disposizione di cui al comma 1, per quanto riguarda la qualifica di operatore specializzato di esercizio UP, detratti i posti riservati ai precari, ai sensi del comma 2 dell'art. 1, si applica limitatamente al settanta per cento dei posti risultanti disponibili nel contingente UP.

3. La partecipazione al concorso, cui si riferiscono le funzioni svolte, è consentita soltanto per il contingente centrale, ovvero per una sola regione o zona. La domanda di partecipazione a più concorsi comporta l'esclusione dell'interessato dagli stessi.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 hanno effetto sino all'esaurimento delle graduatorie dei concorsi.

5. Per il passaggio alle qualifiche di operatore specializzato di officina, di perito e di revisore tecnico, previsto da comma 1, si applicano le disposizioni di cui alla lettera *c)* del primo comma dell'articolo 31 della legge 3 aprile 1979, n. 101.

6. I posti disponibili delle singole qualifiche, da determinare nei bandi di concorso per ciascuna sede provinciale, sono assegnati seguendo l'ordine delle graduatorie, tenendo conto delle preferenze espresse dagli interessati.

7. Coloro che non raggiungano la sede assegnata sono considerati rinunciatari alla nomina.

8. Ai concorsi di cui trattasi possono partecipare i dipendenti di una delle due aziende o di uno dei due contingenti UP e ULA che abbiano espletato mansioni superiori presso l'altra azienda o negli uffici dell'altro contingente. La partecipazione è consentita soltanto per il concorso bandito da una delle due aziende e per uno dei due contingenti UP e ULA cui ineriscono direttamente le mansioni superiori svolte.

9. L'accettazione della nomina comporta il passaggio di ruolo o di contingente.

10. Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sentiti la commissione paritetica di cui al sesto comma dell'articolo 1 della legge 3 aprile 1979, n. 101, ed il consiglio di amministrazione, sono dettate le norme di attuazione del presente articolo.

11. Nulla è innovato per quanto riguarda il conferimento dei posti delle qualifiche cui può accedere esclusivamente il personale delle corrispondenti qualifiche di categoria inferiore».

— Si riporta il testo dell'art. 9 della legge 3 aprile 1979, n. 101:

«Art. 9 (*Anzianità minime*). — Per l'ammissione ai concorsi interni o alle riserve dei posti nei concorsi pubblici per l'accesso a categoria superiore è prescritto il possesso dell'anzianità minima di servizio maturata nella categoria di appartenenza appresso specificata:

a) dalla categoria I alla II: 1 anno;
b) dalla categoria II alla III: 2 anni;
c) dalla categoria III alla IV: 3 anni;
d) dalla categoria IV alla V; dalla V alla VI, dalla VI alla VII e dalla VII all'VIII: 4 anni».

Si riporta il testo del D.M. 2 aprile 1990:

«Art. 1. — 1. Con effetto dal 1° maggio 1990 sono istituiti, per ciascuna qualifica funzionale, i contingenti centrali e regionali del personale dell'esercizio UP e UL dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, come risulta dagli uniti prospetti (Allegati dal n. 1 al n. 20) che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2. — 1. Il personale in servizio alla data del 1° maggio 1990 è inquadrato rispettivamente nei contingenti centrali ed in quelli regionali a seconda dell'ufficio di assegnazione, seguendo l'ordine del ruolo nazionale di anzianità, distintamente per il personale dei ruoli tradizionali e degli Uffici locali.

2. Il personale distaccato presso organi ed uffici dell'Amministrazione P.T. diversi da quello di assegnazione può, a domanda, da presentarsi entro il 30 aprile 1990, essere inquadrato nel contingente regionale del personale U.P. od U.L. avuto riguardo al compartimento da cui dipende l'ufficio presso il quale è distaccato.

3. Per le qualifiche funzionali, in cui si verifichi una situazione di eccedenza fra il numero degli amministrati e quello dell'assegno definitivo vigente in ambito regionale, o centrale, l'inquadramento del personale in esubero è effettuato in soprannumero. In corrispondenza dei posti soprannumerari l'Amministrazione centrale indica in quali contingenti deve essere lasciato scoperto un pari numero di posti della stessa qualifica. I posti in soprannumero sono riassorbiti con le cessazioni ovvero con le variazioni di assegno riguardanti la medesima qualifica.

4. L'inquadramento, nei contingenti centrali e regionali, è disposto, rispettivamente, con ordinanza del Direttore centrale del personale e del Direttore compartimentale.

5. Le ordinanze di cui al comma 4 sono inviate per il visto e la registrazione all'ufficio di controllo della Corte dei conti sugli atti del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.

Art. 3. — 1. Le variazioni dell'assegno di personale di ciascun ufficio della direzione compartimentale o dell'Amministrazione centrale sono effettuate sulla base delle disposizioni recate dall'art. 5 della legge 9 febbraio 1979, n. 49, dall'art. 5 della legge 3 aprile 1979, n. 101, dall'art. 5 della legge 22 dicembre 1981, n. 797 e dall'art. 11 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e sono stabilite con ordinanza del direttore compartimentale per il contingente UL nel rispetto della procedura prevista dal terzo comma dell'art. 15 della legge 12 marzo 1968, n. 325, ovvero dal Direttore centrale per il personale per gli altri contingenti.

2. Le ordinanze di cui al comma 1 sono inviate per il visto e la registrazione all'ufficio riscontro p.t. della Corte dei conti o la delegazione regionale della medesima Corte a seconda che riguardino i contingenti UP od UL.

3. Le direzioni compartimentali sono tenute a trasmettere entro il 31 dicembre di ciascun anno alla direzione centrale UL copia di tutti i provvedimenti di variazione degli assegni adottati nel corso dell'anno muniti del visto di registrazione da parte della delegazione regionale della Corte dei conti.

4. Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, sulla base delle ordinanze dei direttori compartimentali e del direttore centrale del personale, determina con proprio decreto per ciascuna qualifica e categoria la dotazione organica complessiva alla data del 31 dicembre di ogni anno.

Art. 4. — 1. Le norme del presente decreto non hanno effetti in ordine all'espletamento dei concorsi interni per titoli professionali per il passaggio a categoria superiore con decorrenza 1° gennaio 1985, 1° gennaio 1986, 1° gennaio 1987, 1° gennaio 1988, 1° gennaio 1989 e 1° gennaio 1990.

Art. 5. — 1. Dalla data del 1° maggio 1990, i trasferimenti interregionali, distintamente per il personale dei ruoli tradizionali e degli uffici locali, e fra l'Amministrazione centrale e le regioni, limitatamente al personale dei ruoli tradizionali, sono disciplinati dall'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, sulla base di apposito accordo decentrato nazionale aziendale, fermo restando il disposto dell'art. 33 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 6. — 1. Sino al 31 dicembre 1990 si applica, ai fini della mobilità in ambito nazionale, la normativa contenuta nella circolare n. 4/*ter* dell'11 marzo 1987 emanata in attuazione di quanto stabilito alla lettera *b)* dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 53, e di quanto previsto dagli accordi tra le Aziende dipendenti dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e le organizzazioni sindacali nazionali nonché dalle relative ordinanze applicative del Direttore centrale per il personale UP e del Direttore centrale per il personale UL del 1° febbraio 1990.

2. I movimenti di personale di cui al comma 1 sono attuati con la procedura prevista dall'art. 200 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Art. 7. — 1. Sulla base delle ordinanze di inquadramento di cui all'articolo 2, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, ai sensi del 5° comma dell'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, provvede a pubblicare i ruoli di anzianità del personale inquadrato nei contingenti centrali e regionali secondo la situazione alla data del 1° maggio 1990 e, successivamente, al 1° gennaio di ciascun anno.

2. Per il personale inquadrato nei ruoli regionali, la competenza in materia di fascicolo personale e di stato matricolare, prevista dall'art. 55 del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, e dal relativo regolamento di attuazione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, è demandata ai direttori compartimentali.

Art. 8. — 1. Le aliquote percentuali di posti riservate dalla vigente normativa agli appartenenti a categorie protette si calcolano sulle dotazioni organiche dei singoli contingenti centrali e regionali, fermo restando quanto disposto dall'art. 135 del decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417.

2. Per le eventuali situazioni di esubero di personale appartenente alle categorie protette rispetto all'aliquota spettante per ciascun contingente centrale e regionale l'Amministrazione centrale indica in quali contingenti e qualifiche deve essere operata una pari riduzione di disponibilità.

Art. 9. - 1. Il contingente della regione Valle d'Aosta è compreso in quello della regione Piemonte.

Art. 10. 1. Per il personale in servizio negli uffici aventi sede nella provincia di Bolzano si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni».

Nota all'art. 13:

Il D.P.R. 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni ed integrazioni, detta norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego.

Nota all'art. 14:

Si riporta il testo dell'art. 2 del T.U. 9 agosto 1967, n. 1417:

«Art. 2. I recapiti disimpegnano, a titolo gratuito, determinati servizi postali e di telecomunicazioni».

Nota all'art. 18:

Si riporta il testo degli articoli 5 e 17 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29:

«Art. 5 (*Criteri di organizzazione*). - 1. Le amministrazioni pubbliche sono ordinate secondo i seguenti criteri:

a) articolazione degli uffici per funzioni omogenee, distinguendo tra funzioni finali e funzioni strumentali o di supporto;

b) collegamento delle attività degli uffici attraverso il dovere di comunicazione interna ed esterna ed interconnessione mediante sistemi informatici e statistici pubblici, nei limiti della riservatezza e della segretezza di cui all'art. 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

c) trasparenza, attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini, e, per ciascun procedimento, attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241;

d) armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi della Comunità europea, nonché con quelli del lavoro privato;

e) responsabilità e collaborazione di tutto il personale per il risultato dell'attività lavorativa;

f) flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane anche mediante processi di riconversione professionale e di mobilità del personale all'interno di ciascuna amministrazione, nonché tra amministrazioni ed enti diversi».

«Art. 17 (*Funzioni di direzione del dirigente*). - 1. Al dirigente competono:

a) la direzione, secondo le vigenti disposizioni, di uffici centrali e periferici con circoscrizione non inferiore a quella provinciale o di particolare rilevanza;

b) la direzione e il coordinamento dei sistemi informatico-statistici e del relativo personale;

c) l'esercizio dei poteri di spesa, per quanto di competenza, nonché dei poteri di gestione inerenti alla realizzazione dei progetti adottati dal dirigente generale;

d) la verifica periodica del carico di lavoro e della produttività dell'ufficio, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalità di cui all'art. 10; la verifica sulle stesse materie riferita ad ogni singolo dipendente e l'adozione delle iniziative nei confronti del personale, ivi comprese in caso di insufficiente rendimento o per situazione di esubero, le iniziative per il trasferimento ad altro ufficio o per il collocamento in mobilità;

e) l'attribuzione di trattamenti economici accessori per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi;

f) l'individuazione, in base alla legge 7 agosto 1990, n. 241, dei responsabili dei procedimenti che fanno capo all'ufficio e la verifica, anche su richiesta di terzi interessati, del rispetto dei termini e degli altri adempimenti;

g) le risposte ai rilievi degli organi di controllo sugli atti di propria competenza e, ove preposto ad un ufficio periferico, le richieste di pareri agli organi consultivi periferici dell'amministrazione.

2. Il dirigente preposto agli uffici periferici di cui al comma 1, lettera *a)*, provvede in particolare alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate a detti uffici ed è sovraordinato agli uffici di livello inferiore operanti nell'ambito della circoscrizione, nei confronti dei quali svolge altresì funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza. Provvede inoltre all'adeguamento dell'orario di servizio e di apertura al pubblico tenendo conto della specifica realtà territoriale, fatto salvo il disposto di cui all'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché alla articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalità di cui all'art. 10».

Nota all'art. 21:

— Si riporta il testo dell'art. 42 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, dell'art. 59, comma secondo, e dell'art. 135 del T.U. 9 agosto 1967, n. 1417, e dell'art. 9 della legge 12 agosto 1974, n. 370:

«Art. 42 D.Lgs. n. 29/1993 (*Assunzioni obbligatorie delle categorie protette e tirocinio per portatori di handicap*). — 1. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, come integrato dall'art. 19 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento sulla base delle graduatorie stabilite dagli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1, sulla base delle direttive impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimenti della funzione pubblica e degli affari sociali, promuovono o propongono alle commissioni regionali per l'impiego, ai sensi degli articoli 5 e 17 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, programmi di assunzioni per portatori di handicap, che comprendano anche periodi di tirocinio prelavorativo pratico presso le strutture delle amministrazioni medesime, realizzati dai servizi di cui all'art. 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

«Art. 59, comma secondo, T.U. n. 1417/1967. — Gli invalidi di guerra ed assimilati sono ammessi al concorso solo se appartenenti alla settima ed ottava categoria».

«Art. 135 T.U. n. 1417/1967. Ai fini dell'assunzione obbligatoria in servizio degli invalidi di guerra e categorie assimilate, previste dalle vigenti disposizioni, l'amministrazione riserva agli interessati, limitatamente a quelli aventi una invalidità di ottava e settima categoria, non oltre il cinque per cento complessivo dei posti che risultino vacanti al 1° gennaio di ogni anno nella qualifica iniziale della carriera esecutiva del personale di ruolo degli uffici locali con esclusione di qualsiasi aliquota nella carriera ausiliaria».

«Art. 9 legge n. 370/1974 (*Modalità per l'assunzione delle categorie riservatarie*). — Le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1968, n. 482, concernenti l'assunzione obbligatoria delle categorie riservatarie contemplate nella stessa legge, si applicano, per l'eccesso ai ruoli del personale dell'esercizio di cui agli articoli 115 e 125 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, con l'osservanza delle modalità contenute nell'art. 59, secondo comma, del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1967, n. 1417».

Nota all'art. 22:

— Si riporta il testo dell'art. 130 del T.U. 10 gennaio 1957, n. 3:

«Art. 130 (*Accertamento sanitario per la dispensa*). — Quando la dispensa debba avvenire per motivi di salute, si procede all'accertamento delle condizioni di salute dell'impiegato mediante visita medica collegiale.

L'impiegato ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia».

Note all'art. 24:

— La legge 25 ottobre 1989, n. 355, ha dettato disposizioni concernenti il personale, l'organizzazione, i servizi e le attività sociali ed assistenziali delle aziende dipendenti dal Ministero p.t.

— Si riporta il testo dell'art. 6 della legge 22 giugno 1954, n. 523, dell'art. 41 della legge 25 ottobre 1989, n. 355, degli articoli 140, 157 e 161 del T.U. 9 agosto 1967, n. 1417, dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338:

«Art. 6 legge n. 523/1954. — Il trattamento di quiescenza spettante è corrisposto integralmente dall'Amministrazione statale, dall'Ente o dall'Istituto presso il quale il dipendente prestava servizio o era iscritto al momento della cessazione definitiva, salvo rivalsa delle quote non a proprio carico da determinarsi nel modo indicato al precedente art. 5.

La rivalsa, quando il trattamento di quiescenza abbia la forma della pensione, viene effettuata una sola volta mediante recupero del valore capitale delle quote non a proprio carico, in base ai relativi importi costituenti parti del trattamento diretto o indiretto originario.

I valori capitali delle quote di cui al comma precedente sono determinati, tenendo conto anche dell'onere relativo all'eventuale successiva riversibilità della pensione, mediante l'applicazione delle tabelle, con le relative norme, allegate alla presente legge.

Le Amministrazioni statali e gli Istituti di previdenza, nei casi di rivalsa di quote a carico di Enti locali, possono consentire che il recupero dei relativi valori capitali sia effettuato, anziché in unica soluzione, mediante pagamento di corrispondenti rate annuali posticipate costanti, non superiori a dodici, comprensive degli interessi al saggio del 4,25 per cento».

«Art. 41 legge n. 355/1989 (*Valutazione del servizio fuori ruolo e pensione ripartita*). — 1. Le disposizioni di cui all'art. 11 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, sono estese al personale dei ruoli degli uffici locali che cessi dal servizio successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, per quanto concerne i servizi resi allo Stato, ivi compresi quelli indicati nell'art. 157 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico e trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, con iscrizione alla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia o a fondi sostitutivi.

2. Nei casi di passaggio, con o senza soluzione di continuità, del personale degli uffici locali e delle agenzie postali nei ruoli delle amministrazioni statali, o viceversa, il trattamento di quiescenza è corrisposto integralmente dallo Stato ovvero dall'Istituto postelegrafonici ed è considerato a totale carico dell'amministrazione statale o dell'Istituto stesso, come se il dipendente fosse stato iscritto durante l'intero periodo di servizio computato al fondo pensioni gestito dallo Stato o a quello dell'Istituto postelegrafonici.

3. I rapporti finanziari fra i due fondi pensioni sono regolati a norma dell'art. 115 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

4. Si applica, in quanto compatibile, il disposto degli articoli 151, 152 e 153 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973».

«Art. 140 T.U. n. 1417/1967. — Presso l'Istituto postelegrafonici è istituito con gestione autonoma, il "Fondo per il trattamento di quiescenza al personale di ruolo degli uffici locali e delle agenzie p.t.".

L'Istituto postelegrafonici compila ogni quinquennio un bilancio tecnico del fondo predetto. In base alle risultanze di tale bilancio il consiglio di amministrazione dell'istituto medesimo propone, all'occorrenza, gli opportuni provvedimenti».

«Art. 157 T.U. n. 1417/1967. — Il periodo di servizio effettivamente prestato sino al 30 settembre 1952 in qualità di gerente, supplente, collettore o portalettere effettivo e provvisorio, procaccia con obbligazione personale, addetto al recapito dei telegrammi e degli espressi nelle ricevitorie di maggiore importanza con assicurazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale, può essere riscattato versando un contributo pari a quello previsto dalle disposizioni vigenti per gli impiegati civili dello Stato, ai soli fini del trattamento di quiescenza, da parte di coloro che siano o siano stati iscritti al fondo per il trattamento di quiescenza, di cui all'art. 140 del presente decreto, con le qualifiche di direttore di ufficio locale, titolare di agenzia, ufficiale, ricevitore o portalettere. Per il personale anzidetto resta ferma la possibilità di riscattare, ai soli fini del trattamento di quiescenza, il periodo di servizio effettivamente prestato in qualità di ricevitore dal 1° luglio 1936 al 30 settembre 1952, verso il pagamento del contributo sopra indicato.

Per coloro che siano stati o saranno iscritti al citato Fondo posteriormente al 1° ottobre 1952 con le qualifiche indicate nel primo comma dell'art. 141 del presente decreto, è ammesso, altresì, il riscatto, ai soli fini del trattamento di quiescenza, del servizio prestato dopo il 30 settembre 1952 in qualità di supplente giornaliero, di procaccia con obbligazione personale e di addetto al recapito dei telegrammi e degli espressi negli uffici locali di maggiore importanza con assicurazione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Per gli iscritti al fondo, di cui ai commi precedenti, è, altresì, riscattabile il servizio prestato negli uffici postali e telegrafici dell'ex Africa orientale italiana e nelle ricevitorie postali e telegrafiche della Libia e delle isole italiane dell'Egeo, nonché l'eventuale periodo di interruzione forzata dal servizio in seguito ad eventi bellici od in conseguenza di questi.

Il periodo di servizio prestato in qualità di coadiutore reggente, previo passaggio di gestione, può essere riscattato dagli iscritti al fondo di cui all'art. 140.

Il periodo di servizio prestato dai concessionari delle agenzie di cui all'art. 105 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, è ammesso a riscatto, da parte di coloro che, dal 1° ottobre 1952, siano stati iscritti al fondo di cui al precedente articolo».

«Art. 161 T.U. n. 1417/1967. — Nei confronti degli iscritti al fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'art. 140 del presente decreto, e loro superstiti, che si avvalgono della facoltà di riscatto dei servizi, di cui al precedente art. 157, dalla pensione diretta, indiretta o di riversibilità dovuta a carico del fondo stesso viene detratta la pensione, quota di pensione o assegno speciale, di cui all'art. 160 del presente decreto eventualmente spettante nell'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, in relazione ai servizi computati nella liquidazione della pensione a carico del fondo predetto.

Nel caso di variazione della pensione o assegno speciale liquidato dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'istituto postelegrafonici provvederà alla rideterminazione della pensione corrisposta a norma del precedente comma a carico del fondo, di cui all'art. 140 del presente decreto.

Per il personale di cui al presente articolo il contributo da versare per il riscatto dei servizi indicati al precedente art. 157, coperti da assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti, è ridotto alla misura del 4 per cento.

Al fine di ottenere la riduzione del contributo di riscatto, gli interessati debbono produrre una attestazione rilasciata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dalla quale risulti il periodo di contribuzione obbligatoria all'assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti e l'eventuale pensione o assegno speciale liquidato».

«Art. 13 legge n. 1338/1962. — Ferme restando le disposizioni penali, il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione ai sensi dell'art. 55 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, può chiedere all'Istituto nazionale della previdenza sociale di costituire, nei casi previsti dal successivo quarto comma, una rendita vitalizia riversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.

La corrispondente riserva matematica è devoluta, per le rispettive quote di pertinenza, all'assicurazione obbligatoria e al fondo di adeguamento, dando luogo alla attribuzione a favore dell'interessato di contributi base corrispondenti, per valore e numero, a quelli considerati ai fini del calcolo della rendita.

La rendita integra con effetto immediato la pensione già in essere; in caso contrario i contributi di cui al comma precedente sono valutati a tutti gli effetti ai fini della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

Il datore di lavoro è ammesso ad esercitare la facoltà concessagli dal presente articolo su esibizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale di documenti di data certa, dai quali possano evincersi la effettiva esistenza e la durata del rapporto di lavoro, nonché la misura della retribuzione corrisposta al lavoratore interessato.

Il lavoratore, quando non possa ottenere dal datore di lavoro la costituzione della rendita a norma del presente articolo, può egli stesso sostituirsi al datore di lavoro, salvo il diritto al risarcimento del danno, a condizione che fornisca all'Istituto nazionale della previdenza sociale le prove del rapporto di lavoro e della retribuzione indicate nel comma precedente.

Per la costituzione della rendita il datore di lavoro, ovvero il lavoratore allorché si verifichi l'ipotesi prevista al quarto comma, deve versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale la riserva matematica calcolata in base alle tariffe che saranno all'uopo determinate e variate, quando occorra, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale».

— Il D.M. 19 febbraio 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 13 maggio 1981), reca: «Sostituzione delle tabelle per il calcolo della riserva matematica nei trattamenti di pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti». Si riporta la tabella sezione 3-VM, VF allegata al decreto:

Sezione 3-VM, VF. — PER INDIVIDUI CHE ACQUISISCONO UNA PENSIONE DI VECCHIAIA O DI ANZIANITÀ IMMEDIATA O LA MAGGIORAZIONE DI UNA PENSIONE DI VECCHIAIA O DI ANZIANITÀ IN ATTO.

ETÀ RAGGIUNTA	CAPITALE CORRISPONDENTE AD UNA PENSIONE UNITARIA		ETÀ RAGGIUNTA	CAPITALE CORRISPONDENTE AD UNA PENSIONE UNITARIA	
	Maschi	Femmine		Maschi	Femmine
30	32,6193	32,6067	60	17,8126	17,6080
31	32,2322	32,2114	61	17,2285	17,0184
32	31,8361	31,8088	62	16,6447	16,4246
33	31,4316	31,3986	63	16,0637	15,8289
34	31,0185	30,9807	64	15,4858	15,2310
35	30,5978	30,5551	65	14,9114	14,6318
36	30,1695	30,1220	66	14,3414	14,0310
37	29,7337	29,6819	67	13,7772	13,4309
38	29,2904	29,2342	68	13,2176	12,8314
39	28,8394	28,7782	69	12,6654	12,2342
40	28,3809	28,3158	70	12,1200	11,6422
41	27,9150	27,8454	71	11,5842	11,0578
42	27,4421	27,3674	72	11,0595	10,4854
43	26,9623	26,8822	73	10,5496	9,9279
44	26,4759	26,3901	74	10,0523	9,3860
45	25,9829	25,8911	75	9,5680	8,8607
46	25,4844	25,3864	76	9,0946	8,3531
47	24,9795	24,8743	77	8,6314	7,8647
48	24,4675	24,3549	78	8,1786	7,3991
49	23,9486	23,8272	79	7,7359	6,9565
50	23,4222	23,2916	80	7,3035	6,5384
51	22,8886	22,7477	81	6,8818	6,1429
52	22,3482	22,1975	82	6,4710	5,7709
53	21,8015	21,6395	83	6,0737	5,4222
54	21,2480	21,0761	84	5,6935	5,0969
55	20,6887	20,5076	85	5,3322	4,7944
56	20,1243	19,9339	86	4,9908	4,5132
57	19,5536	19,3574	87	4,6706	4,2529
58	18,9778	18,7765	88	4,3717	4,0122
59	18,3963	18,1943	89	4,0935	3,7898

Nota all'art. 25:

— Si riporta l'art. 17 del T.U. 29 dicembre 1973, n. 1032:

«Art. 17 (*Servizi ricongiungibili*). — I servizi prestati con iscrizione al Fondo gestito dall'istituto per il trattamento di quiescenza del personale postelegrafonico e al Fondo di previdenza dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli enti locali sono ricongiungibili con il servizio che dà luogo alla indennità di buonuscita prevista dal presente testo unico.

Nei casi in cui ricorre l'applicazione del comma precedente, si ricongiungono anche i servizi che comunque siano riconosciuti utili dai singoli ordinamenti dei fondi predetti.

Si applicano le disposizioni della legge 22 giugno 1954, n. 523, e della legge 25 gennaio 1960, n. 4.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nei confronti del personale dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici iscritto alla Cassa integrativa di previdenza, istituita con decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134».

93G0131

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1993.

Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Santa Flavia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto in data 30 settembre 1991 con il quale, ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, è stato disposto lo scioglimento del consiglio comunale di Santa Flavia (Palermo) per la durata di diciotto mesi e la nomina di una commissione straordinaria per la provvisoria gestione dell'ente, composta dal dott. Giovanni Nasca, dal dott. Paolo Piazza e dal dott. Salvatore Nuccio;

Visto il proprio decreto in data 3 febbraio 1993 con il quale il dott. Giuseppe La Barbera è stato nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune suddetto in sostituzione del dott. Giovanni Nasca;

Considerato che il dott. Paolo Piazza è stato destinato ad altro incarico e che pertanto si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 26 marzo 1993;

Decreta:

Il dott. Francesco Palazzolo è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione del comune di Santa Flavia (Palermo) in sostituzione del dott. Paolo Piazza.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1993

SCALFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

93A2053

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Modugno.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Modugno, eletto nelle consultazioni amministrative del 29 ottobre 1989, presenta forme di condizionamento di tipo mafioso evidenziate nella relazione inoltrata dal prefetto di Bari in data 13 marzo 1993;

Constatato che le pressanti forme di intimidazione, estrinsecatesi anche con la violenza, compromettono la libera volontà dell'organo elettivo, determinano la deviazione dell'amministrazione locale dai criteri di legalità e deteriorano, conseguentemente, sia il buon andamento dell'amministrazione comunale di Modugno sia il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati;

Constatato che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni unita allo stato di perdurante inefficenza dei servizi ingenerano sfiducia generalizzata nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini e che determinano un elevato allarme sociale che arreca pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Modugno per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 marzo 1993;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Modugno (Bari) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell ente è composta da:

Ferri dott. Cesare, viceprefetto;

Mangini dott. Enzo Giuseppe, vice questore aggiunto;

Papa ing. Bernardo, funzionario del provveditorato alle opere pubbliche di Napoli.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Modugno, eletto nelle consultazioni elettorali del 29 ottobre 1989, presenta fenomeni di infiltrazione e condizionamento di tipo mafioso.

Invero, con il rapporto del prefetto di Bari del 13 marzo 1993, sono state evidenziate forme di pressione a carattere intimidatorio che compromettono l'imparzialità degli organi elettivi ed il buon andamento dell'amministrazione di Modugno.

Negli ultimi anni si sono susseguiti gravi episodi di violenza contro alcuni componenti del consiglio comunale, costituenti inequivocabili tentativi di coartazione della determinazione dell'organo elettivo.

In particolare il 6 maggio 1989 venivano esplosi ripetuti colpi di arma da fuoco contro la finestra dell'abitazione del consigliere Antonio Pecorella; lo stesso episodio si verificava il 28 giugno 1991 contro il garage del consigliere Gaetano Naglieri, ed il 21 agosto 1991 contro il negozio di proprietà della moglie del vice sindaco Luciano Pascazio, assessore ai servizi sociali.

Un ulteriore fatto di violenza si verificava il 19 marzo 1992 quando i pregiudicati Francesco De Vito e Gaetano Granieri minacciavano di morte il consigliere Raffaele Lacalamita all'interno della tipografia di sua proprietà e procuravano lesioni ad altri due consiglieri presenti nel laboratorio.

Il 7 gennaio 1993 un ordigno esplodeva in prossimità dell'abitazione di Giuseppe Ventrella già presidente della locale Cassa rurale ed artigiana.

Dalle indagini svolte è emerso che esiste nel territorio locale un giro di usura nel quale risultano coinvolti amministratori comunali che avrebbero versato ad organizzazioni criminali somme di danaro di provenienza illecita, per il successivo reimpiego.

Alcuni amministratori inoltre sono risultati in rapporti di amicizia e di assidua frequentazione con noti esponenti della criminalità locale tra cui Angelo Rutigliano, Vincenzo Girone, Pasquale Di Cinque, Pasquale Morelli, Vincenzo Rutigliano e Domenico Pilolli.

È stato altresì riscontrato che nel 1991 il comune di Modugno ha erogato sussidi economici in favore dei pregiudicati Vincenzo ed Angelo Rutigliano, Francesco De Vito, Domenico Pilolli e Nicola Chimenti, benché gli stessi usassero circolare notoriamente su auto di grossa cilindrata; che a Giuseppe Rutigliano, netturbino (padre di Angelo e Vincenzo), è stato attribuito un alloggio del comune senza versamento del corrispettivo canone; che parimenti l'uso gratuito di due alloggi, in uno stabile per il quale il comune corrisponde un canone annuo a privati, è stato dato alle famiglie dei due fratelli Angelo e Vincenzo Rutigliano; che non è stata eseguita l'ordinanza di demolizione, risalente al 2 aprile 1990, del fabbricato di Gaetano Rutigliano fratello dei già richiamati malviventi.

A delineare ulteriormente il quadro di inquinamento in cui versa l'amministrazione di Modugno concorre l'esistenza di procedimenti penali pendenti nei confronti di alcuni amministratori attualmente in carica: i consiglieri Gaetano Naglieri, Michele Camasta, Antonio Pecorella e Luciano Pascazio sono imputati di concussione aggravata in concorso, in relazione all'espletamento di alcune gare d'appalto i cui atti sono stati sottoposti a sequestro dalla competente autorità giudiziaria; i consiglieri Pietro Beccia e il già citato Gaetano Naglieri nonché gli assessori Giuseppe Rana, Raffaele Lacalamita e Giacinto Ardito sono stati rinviati a giudizio per concorso continuato ed aggravato nel reato di abuso d'ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge.

Emblematico dello stato di degrado della vita politica amministrativa del comune è quanto accaduto il 2 marzo scorso, quando i citati pregiudicati, facendosi interpreti del diffuso malcontento, hanno chiuso dentro all'edificio comunale gli amministratori riuniti in seduta consiliare per impedirne l'uscita.

Il clima di grave condizionamento e degrado, in cui versa il consiglio comunale di Modugno, la cui libera determinazione risulta piegata agli interessi delle locali organizzazioni mafiose; la palese inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto della cosa pubblica utilizzata per il perseguimento di fini estranei al pubblico interesse hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica e, nel compromettere le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, hanno ingenerato diffusa sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

Da quanto sopra esposto emerge l'esigenza dell'intervento dello Stato mediante provvedimenti incisivi in direzione dell'amministrazione di Modugno, caratterizzata da costanti collegamenti diretti ed indiretti tra amministratori e criminalità organizzata che condizionano la libera determinazione degli stessi, inficiano il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati.

Il prefetto di Bari, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Modugno con relazione n. 1759/13.1Gab. del 13 marzo 1993 e nelle more, ritenuti sussistenti i motivi di urgente necessità richiesti dalla legge, con provvedimento del 13 marzo 1993, n. 1759/13.1Gab., ha disposto la sospensione del consiglio comunale del sindaco e della giunta comunale di Modugno.

Ritenuto per quanto esposto che ricorrono le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Modugno (Bari), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 24 marzo 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A2054

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1993.

Scioglimento del consiglio comunale di Terlizzi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Terlizzi (Bari), eletto nelle consultazioni amministrative del 28 maggio 1989, presenta forme di infiltrazione e di condizionamento da parte della criminalità organizzata, rilevate nella relazione inoltrata dal prefetto di Bari;

Constatato che tali forme di condizionamento compromettono la libera determinazione dell'organo elettivo ed il buon andamento dell'amministrazione comunale di Terlizzi, nonché il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati;

Constatato, altresì, che la contiguità di alcuni amministratori con la criminalità organizzata costituisce grave pregiudizio per lo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi gestionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Terlizzi per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 26 marzo 1993;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Terlizzi (Bari) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta municipale ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente è composta da:

Varratta dott. Luigi, viceprefetto ispettore;
Schinzari dott. Fulvio, commissario di pubblica sicurezza;
Musci ing. Francesco, direttore del provveditorato regionale alle opere pubbliche.

Dato a Roma, addì 30 marzo 1993

SCÀLFARO

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Terlizzi (Bari), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 28 maggio 1989, presenta fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata che compromettono l'imparzialità dell'organo elettivo, il buon andamento dell'amministrazione ed il funzionamento dei servizi.

Invero, dal prefetto di Bari, con relazione in data 1° marzo 1993, sono state evidenziate gravi forme di condizionamento e di pressione che, attuate anche con la violenza, compromettono l'imparzialità degli organi elettivi ed il buon andamento dell'amministrazione di Terlizzi.

L'inquietante contiguità di interessi mafiosi con l'amministrazione di Terlizzi emerge da alcuni episodi che hanno caratterizzato la vita del comune nel corso degli anni. Detti episodi costituiscono segnali inequivocabili dell'esistenza di un costante processo di penetrazione della criminalità nel tessuto sociale ed economico della zona.

In particolare, nella notte del 2 novembre 1990, si verificava un'esplosione nello studio privato di un ex sindaco della città; il 22 agosto 1991 un incendio doloso distruggeva il Carro Trionfale, simbolo artistico di antiche tradizioni locali; il 10 settembre 1991 veniva incendiata l'auto del sindaco Mauro Maggialetti che aveva recentemente presieduto una seduta di giunta dedicata all'esame della situazione della criminalità e che, poche ore prima dell'attentato, aveva dichiarato, in una conferenza stampa, di voler contrastare il dilagante fenomeno estorsivo operato dalla malavita; nel corso del novembre 1992 un consigliere comunale veniva aggredito da un noto pregiudicato locale e ciò ad avviso degli inquirenti accadeva in relazione al mancato rilascio di una concessione edilizia in sanatoria.

Dagli accertamenti svolti è inoltre emerso che alcuni componenti del consiglio sono stati coinvolti in inchieste e procedimenti penali e sono risultati in rapporti di amicizia o affari con noti personaggi della malavita locale.

Il consigliere comunale Pasquale Tricarico è stato implicato in un procedimento penale, attualmente in grado di appello, per i reati di concorso in furto aggravato ed estorsione, insieme, tra gli altri, al noto pregiudicato Giovanni Dello Russo già sorvegliato speciale di P.S.

Nell'ambito di recenti indagini dirette all'accertamento di illeciti commessi da pubblici amministratori in materia edilizia, la procura della Repubblica di Trani ha formulato richiesta di rinvio a giudizio nei confronti del sindaco Mauro Maggialetti e dei componenti della commissione edilizia perché imputati del reato di abuso d'ufficio in casi non preveduti specificamente dalla legge, per aver rilasciato una concessione edilizia, in violazione della disciplina urbanistica, a favore della moglie del citato pregiudicato Giovanni Dello Russo.

Sempre per vicende attinenti la materia urbanistica risulta indagato l'assessore ai lavori pubblici Aldo Sigrisi.

In tale contesto assume particolare significato l'episodio verificatosi il 27 novembre scorso, e riportato anche dalla stampa, della denuncia da parte di quattordici consiglieri comunali dell'impossibilità di espletare il loro mandato per la mancanza, in seno al consiglio, delle «condizioni di vivibilità, di leale confronto politico e di sicurezza personale».

Risulta infine che al sindaco Maggialetti è stata recentemente inviata informazione di garanzia per abuso d'ufficio e falso ideologico in relazione alla vicenda del cennato incendio del «Carro Trionfale», e che nei confronti del vice sindaco Vittorio De Chirico, dell'assessore Giuseppe Barile e di un componente della commissione edilizia è stata emessa ordinanza di custodia cautelare.

Il clima di grave condizionamento e degrado, in cui versa il consiglio comunale di Terlizzi, la cui libera determinazione risulta piegata agli interessi delle locali organizzazioni mafiose, la palese inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto della cosa pubblica utilizzata per il perseguimento di fini estranei al pubblico interesse hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica e, nel compromettere le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, hanno ingenerato diffusa sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

Da quanto sopra esposto emerge l'esigenza dell'intervento dello Stato mediante provvedimenti incisivi in direzione dell'amministrazione di Terlizzi, caratterizzata da collegamenti diretti ed indiretti tra amministratori e criminalità organizzata che condizionano la libera determinazione degli stessi, inficiano il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi alla medesima affidati.

Il prefetto di Bari, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito, con modificazioni, nella legge 22 luglio 1991, n. 221, ha dato avvio alla procedura di scioglimento del consiglio comunale di Terlizzi e nelle more, attesa la grave ed urgente necessità, con provvedimento del 1° marzo 1993, n. 261/12B1 Gab., ha disposto la sospensione del consiglio comunale di Terlizzi.

Ritenuto per quanto esposto che ricorrono le condizioni indicate nell'art. 1 del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, come convertito nella legge 22 luglio 1991, n. 221, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Terlizzi (Bari), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 24 marzo 1993

Il Ministro dell'interno: MANCINO

93A2055

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 22 febbraio 1993.

Emissione di certificati di credito del Tesoro settennali con godimento 1° marzo 1993.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 500;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 28 febbraio 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a complessive lire 27.694 miliardi;

Tenuto conto altresì che l'emissione disposta con il presente decreto non concorre al raggiungimento del limite massimo di cui al comma 8 dell'art. 3 della citata legge n. 501, in quanto con il 1° marzo vengono a scadere CCT per lire 3.000 miliardi, nonché un prestito in yen per lire 360 miliardi;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 2.500 miliardi, della durata di sette anni, con godimento 1° marzo 1993.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 12 e 13.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° settembre 1993, è pari al 6,50 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate col seguente meccanismo di calcolo:

a) determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di giugno e luglio per le cedole con godimento 1° settembre e pagabili il 1° marzo successivo, e nei mesi di dicembre e gennaio per le cedole con godimento 1° marzo e pagabili il 1° settembre successivo.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra trecentosessantacinque e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT..

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile;

b) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore della media aritmetica di cui al punto *a)*, arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

La misura delle cedole successive alla prima verrà determinata aggiungendo 50 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di cui al punto *b)*.

I tassi di interesse semestrale relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione, né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° marzo e al 1° settembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° settembre 1993 e l'ultima il 1° marzo 2000.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° marzo 2000 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni nella legge 17 novembre 1986 n. 759 applicata alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,75 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di tre, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnatigli.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 25 febbraio 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 12.

Poiché i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 11.

Art. 13.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i certificati vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 14.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 1° marzo 1993 senza versamento di dietimi d'interesse.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 15.

Il 1° marzo 1993 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione d'asta. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà quindi all'emissione di apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, capitolo 5100.

Art. 16.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi sono esenti dalle tasse di registro di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 17.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 14 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1993-2000» «EMISSIONE 1° MARZO 1993».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice titolo, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di aggiudicazione della prima tranche del prestito, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1993-2000» «EMISSIONE 1° MARZO 1993».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice titolo; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso d'interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1993-2000» «EMISSIONE 1° MARZO 1993».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

Il prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di aggiudicazione della prima tranche stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio;
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1993 valutati in L. 162.500.000.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni

successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 2000, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 1993

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1993
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 344

93A2021

DECRETO 22 febbraio 1993

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 11,50% con godimento 1° marzo 1993 e scadenza 1° marzo 1998.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 28 febbraio 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 27 694 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione disposta con il presente decreto concorre per intero al raggiungimento del limite massimo di cui all'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1993;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° marzo 1993/1998, da destinare a sottoscrizioni in contanti, detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimento di capitale da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° marzo 1993/1998, per un importo di lire 2.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni

L'importo indicato nel primo comma del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 11,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° settembre ed il 1° marzo di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100 000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10 000.000 000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila o 1 milione

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art. 1 dei predetti buoni, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Nel caso di riapertura delle emissioni di cui al presente decreto, ai fini della applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° marzo 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,75%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 26 febbraio 1993. Nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° marzo 1993/1996.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 26 febbraio 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10

In relazione al disposto del precedente art. 1, secondo cui i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, le richieste effettuate a prezzi inferiori al prezzo di esclusione non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione.

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 2 marzo 1993; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per un giorno, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° marzo 1993.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13

Il 2 marzo 1993 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'11,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per un giorno.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° marzo 1993/1998. Dette operazioni avranno inizio il 2 marzo 1993 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran Libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicita e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1993 valutati in L. 143.743.750.000 faranno carico al cap. 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante nell'anno finanziario 1998, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 1993

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1993
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 346

93A2022

DECRETO 22 febbraio 1993.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 11,50% con godimento 1° marzo 1993 e scadenza 1° marzo 1996.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 28 febbraio 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 27.694 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione disposta con il presente decreto concorre per intero al raggiungimento del limite massimo di cui all'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1993;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° marzo 1993/1996, da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° marzo 1993/1996, per un importo di lire 3.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'11,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° settembre ed il 1° marzo di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000 000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000 000 e 1 000 000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10 000 000 000

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore, è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 290 del 15 dicembre 1986.

Art 3

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n 334.

Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini della applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Art 4

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° marzo 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b)* e *c)* dell'art 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,50%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 26 febbraio 1993. Nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta dei buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° marzo 1993/1998.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 26 febbraio 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 2 marzo 1993; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per un giorno, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° marzo 1993.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 2 marzo 1993 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interessi dell'11,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per un giorno.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° marzo 1993/1996. Dette operazioni avranno inizio il 2 marzo 1993 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran Libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico riterrà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla competente Direzione generale del Ministero del tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1993 valutati in L. 201 241.250.000 e faranno carico al cap. 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1996, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 1993

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1993
Registro n. 5 Tesoro foglio n. 345

93A2023

DECRETO 22 febbraio 1993

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 11,50% con godimento 1° marzo 1993 e scadenza 1° marzo 2003.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 23 dicembre 1992, n. 500;

Vista la legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1993, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1993;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 28 febbraio 1993 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 27.694 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione disposta con il presente decreto concorre per intero al raggiungimento del limite massimo di cui all'art. 3, comma 8, della legge 23 dicembre 1992, n. 501, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno 1993;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° marzo 1993/2003, da destinare a sottoscrizioni in contanti; detta emissione è incrementabile per le suddette operazioni di reimpiego o di investimenti di capitali da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° marzo 1993/2003, per un importo di lire 2.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

L'importo indicato nel comma primo del presente articolo è incrementabile di lire 10 miliardi, da destinare esclusivamente alle operazioni di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili o di investimenti di capitali menzionate nelle premesse, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'11,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° settembre ed il 1° marzo di ogni anno di durata del prestito.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni in questione, alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini della applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel Gran Libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° marzo 1993 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, gli enti creditizi, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la CONSOB ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1 che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,75%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 1° marzo 1993.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 1° marzo 1993 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

b) si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione e i buoni vengono proporzionalmente distribuiti agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 3 marzo 1993; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per due giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° marzo 1993.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 3 marzo 1993 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'11,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per due giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura

del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 11,50% - 1° marzo 1993/2003. Dette operazioni avranno inizio il 3 marzo 1993 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel Gran Libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti Direzioni generali del Ministero del tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1993 valutati in L. 143.743.750.000 faranno carico al cap. 4675 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 2003, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 febbraio 1993

Il Ministro: BARUCCI

Registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1993
Registro n. 5 Tesoro, foglio n. 347

93A2024

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 24 febbraio 1993.

Equipollenza del titolo «Doctor Philosophiae» in genetica molecolare rilasciato dalla Scuola internazionale di studi avanzati di Trieste con il titolo di «dottore di ricerca».

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visto l'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la documentazione della Scuola internazionale di studi avanzati intesa ad ottenere l'equipollenza al dottorato di ricerca dei titoli di perfezionamento da essa rilasciati;

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale nella seduta del 4 febbraio 1993;

Considerato che detta Scuola è assimilabile ai corsi di dottorato di ricerca per strutture, ordinamento, attività di studio e di ricerca;

Decreta:

1. Gli attestati di ricerca «Doctor Philosophiae» in genetica molecolare rilasciati dalla Scuola internazionale di studi avanzati di Trieste sono equipollenti a tutti gli effetti con il titolo di dottore di ricerca in scienze genetiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.

2. L'equipollenza è concessa per gli attestati rilasciati ai perfezionandi ammessi ai corsi della Scuola a decorrere dall'anno accademico 1988-89.

3. Il numero dei titoli di «Doctor Philosophiae» da rilasciare ai fini dell'equipollenza non può essere superiore a quindici per ciascun ciclo formativo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 24 febbraio 1993

Il Ministro: FONTANA

93A2007

CIRCOLARI

MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 30 marzo 1993, n. 14 (prot. 12097/93 - 7.491).

Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29: «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421». Indirizzi sui compiti delle figure di vertice dirigenziale.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- *Segretario generale*
- *Ufficio del coordinamento amministrativo*
- *Dipartimento degli affari generali e del personale*
- *Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi*
- *Dipartimento per l'informatica, la telematica e l'automazione d'ufficio*

A tutti i Ministeri
- *Gabinetto*
- *Direzione generale affari generali e personale*

Al Consiglio di Stato
- *Segretariato generale*

Alla Corte dei conti
- *Segretariato generale*

All'Avvocatura generale dello Stato
- *Segretariato generale*

Alle aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (per il tramite dei Ministeri interessati)

Ai presidenti degli enti pubblici non economici compresi nel comparto di cui all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 1986 (per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione compresi nel comparto di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 68 del 1986 (per il tramite dei Ministeri vigilanti)

Ai rettori delle università e delle istituzioni universitarie (per il tramite del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica)

e, per conoscenza:

Alla Presidenza della Repubblica
- *Segretariato generale*

Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro
- *Segretariato generale*

Al Consiglio superiore della pubblica amministrazione

Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione

Al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali

Al Ministro per il coordinamento della protezione civile

Al Ministro per le aree urbane

Al Ministro per gli affari sociali

Con la circolare 4 marzo 1993, n. 6, sono state definite, sulla base delle innovazioni introdotte dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, le linee di applicazione del principio della separazione dei poteri tra organi di direzione politica e organi di gestione, specificando le rispettive sfere di responsabilità e di competenza.

In tale contesto, al fine di completare il quadro funzionale delle figure di vertice dirigenziale previste dai singoli ordinamenti, nell'obiettivo di un armonizzazione delle strutture amministrative interessate, appare necessario chiarire le attribuzioni ed i poteri riconosciuti in via normativa da particolari ordinamenti alle posizioni istituzionali di vertice dirigenziale, anche per lo svolgimento di attività di coordinamento, quali quelle relative — nelle amministrazioni pubbliche ove sono previste — ai segretari generali, ai direttori generali degli enti pubblici non economici e delle aziende e delle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, nonché ad altre particolari figure di pari valenza.

Al riguardo soccorre il contenuto del comma 3 dell'art. 27 del decreto legislativo n. 29 del 1993, in base al quale per gli enti e le amministrazioni che hanno unicità di vertice dirigenziale «restano ferme le competenze attribuite al direttore generale dalla legge e dai rispettivi ordinamenti»

In relazione a tale disposizione è quindi necessario precisare che mentre il riferimento alla figura del «direttore generale» si attaglia agevolmente agli enti pubblici non economici ed alle aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, per le altre amministrazioni pubbliche tale figura deve essere individuata in quella del vertice dirigenziale chiamata ad assicurare le funzioni sovraordinate a quelle espletate da altre figure dirigenziali, anche di livello generale, o comunque funzioni di coordinamento delle attività di queste ultime.

Sulla base delle predette precisazioni, risulta di conseguenza che la figura di vertice dirigenziale in argomento espleta le funzioni ad essa attribuite dagli specifici ordinamenti, nonché funzioni propositive all'organo di direzione politica per la definizione dei programmi e delle direttive di cui all'art. 14, comma 1, lettera *a*), del decreto n. 29 del 1993, ferma rimanendo la titolarità delle funzioni di direzione in capo agli altri

dirigenti generali presenti nell'ambito della stessa amministrazione, ove tali funzioni siano previste dai predetti ordinamenti.

Nel caso, invece, che gli specifici ordinamenti attribuiscano funzioni di direzione esclusivamente alla figura del più elevato vertice dirigenziale, è da ritenersi che quest'ultima possa esercitare un potere di delega delle funzioni di cui all'art. 16 ai dirigenti generali preposti ad uffici per i quali è richiesta la qualifica di dirigente generale.

La figura di vertice dirigenziale in argomento è comunque titolare del coordinamento dell'attuazione dei programmi e delle direttive definiti ai sensi dell'art. 14, comma 1, lettera *a)*, del decreto n. 29 del 1993 ed affidati ai dirigenti generali, al fine di garantire l'unità d'azione dell'amministrazione, anche per gli aspetti connessi alla gestione complessiva delle risorse umane, finanziarie, strumentali e dei sistemi informatici.

Ai predetti fini, alla stessa figura di vertice dirigenziale può essere attribuita, dall'organo di direzione politica, l'attuazione di programmi e di direttive, specie se relativi alla realizzazione di attività dell'amministrazione per loro natura indivisibili ovvero di particolare rilevanza strategica.

Potrà essere inoltre previsto l'esercizio, da parte della figura di vertice dirigenziale, delle funzioni e dei poteri necessari ad assicurare l'efficienza e la funzionalità delle strutture organizzative dell'amministrazione, ivi compreso l'esercizio del potere di avocazione attribuito all'organo di direzione politica dall'art. 14, comma 3, del decreto n. 29 del 1993, che potrà essere da questi delegato alla figura di vertice dirigenziale.

Il Sottosegretario di Stato delegato per la funzione pubblica
SACCONI

93A2071

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Comunicato concernente la formazione del Governo

Il Presidente della Repubblica, con proprio decreto in data 31 marzo 1993, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, ha accettato le dimissioni rassegnate dall'on. prof. Franco REVIGLIO, senatore della Repubblica, dalla carica di Ministro delle finanze ed ha incaricato l'on. prof. Giuliano AMATO, deputato al Parlamento, Presidente del Consiglio dei Ministri, di reggere *ad interim* il medesimo Dicastero.

93A2072

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 21 ottobre 1992, registrato alla Corte dei conti il 19 gennaio 1993, registro n. 3 Interno, foglio n. 210, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», con sede in Roma, è stata autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità della sig.ra Fernanda Giuseppa Alfieri, nata a Monza (Milano) il 2 marzo 1912 e deceduta il 23 marzo 1990, disposta con testamento olografo pubblicato per atti del notaio Giovanni Averoldi di Cinisello Balsamo il 23 maggio 1990 al n. 2433, serie 1S.

L'eredità spettante alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» consiste in un terzo dell'intero asse ereditario per un valore pari a circa L. 7.000.000, che verranno utilizzati per il conseguimento dei fini istituzionali della fondazione stessa.

93A2009

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Saiag industria, con sede in Ciriè (Torino), unità di Bruino (Torino), Ciriè (Torino) e San Mauro (Torino), per il periodo dall'8 agosto 1992 al 7 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

Ditta Nuova Metalfond di Giuseppe Torelli, con sede in Battipaglia (Salerno), unità di Battipaglia (Salerno), per il periodo dal 29 giugno 1992 al 28 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 29 giugno 1992 con decorrenza 29 giugno 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 agosto 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 22 settembre 1992 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

Ditta Nuova Metalfond di Giuseppe Torelli, con sede in Battipaglia (Salerno), unità di Battipaglia (Salerno), per il periodo dal 29 dicembre 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 29 giugno 1992 con decorrenza 29 dicembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Dalmine, con sede in Milano, unità di Dalmine, Massa, uffici di Roma, Genova, Torino e Bologna, per il periodo dal 1° luglio 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 agosto 1992 con decorrenza 1° luglio 1992;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 7 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Filatura e tessitura meccanica Fossati Lamperti, con sede in Monza (Milano), unità di Monza (Milano), per il periodo dal 7 agosto 1992 al 6 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 7 agosto 1992;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Idams, con sede in Novara, unità di Caivano (Napoli), per il periodo dal 1° luglio 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1992 con decorrenza 1° luglio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 2 settembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.I.A.P.A. Gruppo Federconsorzi, con sede in Napoli, unità nazionali, per il periodo dal 31 agosto 1992 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 28 settembre 1992 con decorrenza 31 agosto 1992;

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 1° ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. S.M.C., con sede in Cologno Monzese (Milano), unità di Moncalieri (Torino), per il periodo dal 28 settembre 1992 al 30 gennaio 1993.

Istanza aziendale presentata il 9 ottobre 1992 con decorrenza 28 settembre 1992;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 14 ottobre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. T.E.S.T.A., con sede in Romentino (Novara), unità di Romentino (Novara), per il periodo dal 12 ottobre 1992 all'11 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 16 novembre 1992 con decorrenza 12 ottobre 1992;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 9 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Felice Tabasso, con sede in Chieri (Torino), unità di Chieri (Torino), per il periodo dal 9 settembre 1992 all'8 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 ottobre 1992 con decorrenza 9 settembre 1992;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 4 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Manifattura Maffeis industria filati, con sede in Gazzaniga (Bergamo), unità di Montello (Bergamo), per il periodo dal 4 novembre 1992 al 3 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 28 novembre 1992 con decorrenza 4 novembre 1992;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 9 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Vistarini, con sede in Omegna (Novara), unità di Omegna (Novara), per il periodo dal 9 settembre 1992 all'8 marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 26 ottobre 1992 con decorrenza 9 settembre 1992;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 22 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. F.E.M.E. - Fabbrica equipaggiamenti meccanico elettrici, con sede in Milano, unità di Lainate (Milano), per il periodo dal 2 marzo 1992 al 1° settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 21 aprile 1992 con decorrenza 2 marzo 1992;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 22 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 2 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. F.E.M.E. - Fabbrica equipaggiamenti meccanico elettrici, con sede in Milano, unità di Lainate (Milano), per il periodo dal 2 settembre 1992 al 1° marzo 1993.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 1992 con decorrenza 2 settembre 1992;

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 1° giugno 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. I.B.S., con sede in Ferriera di Buttigliera Alta (Torino), unità di Ferriera di Buttigliera Alta (Torino), per il periodo dal 1° dicembre 1992 al 31 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata l'11 dicembre 1992 con decorrenza 1° dicembre 1992;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Manifatture lane Gaetano Marzotto e figli, con sede in Valdagno (Vicenza), unità di Praia a Mare (Cosenza), per il periodo dal 1° settembre 1992 al 20 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1992 con decorrenza 1° settembre 1992

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende sotto specificate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi e per le causali a fianco di ciascuna azienda indicati:

1) *S.r.l. La Maison Blu* con sede in Torino e stabilimento di Cascine Vica (Torino):

periodo: dal 3 novembre 1990 al 2 maggio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 25 giugno 1992 dal 2 maggio 1990;
pagamento diretto: sì;

2) *S.r.l. La Maison Blu* con sede in Torino e stabilimento di Cascine Vica (Torino):

periodo: dal 3 maggio 1991 al 4 novembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 25 giugno 1992 dal 2 maggio 1990;
pagamento diretto: sì;

3) *S.r.l. La Maison Blu*, con sede in Torino e stabilimento di Cascine Vica (Torino):

periodo: dal 5 novembre 1991 al 3 dicembre 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 giugno 1992;
primo decreto ministeriale 25 giugno 1992 dal 2 maggio 1990;
pagamento diretto: sì;

4) *S.n.c. Guarino Antonio e Umberto conceria e raffineria pellami*, con sede in Solofra (Avellino) e stabilimento di Solofra (Avellino):

periodo: dal 2 dicembre 1991 al 31 maggio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1991 dal 2 giugno 1990;
pagamento diretto: sì;

5) *S.r.l. BI 2 Carpenterie meccaniche*, con sede in Vercelli e stabilimento di Vercelli:

periodo: dal 4 marzo 1991 al 1° settembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 4 marzo 1991;
pagamento diretto: sì.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 13 dicembre 1991, n. 11880/20;

6) *S.r.l. BI 2 Carpenterie meccaniche*, con sede in Vercelli e stabilimento di Vercelli:

periodo: dal 2 settembre 1991 al 1° dicembre 1991;
causale: ristrutturazione aziendale - CIPI 26 novembre 1991;
prima concessione: dal 4 marzo 1991;
pagamento diretto: sì.
Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 23 gennaio 1992, n. 11950/18.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 5 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Tessilbrenta, con sede in Ponte Arche, frazione Cares (Trento), unità di Ponte Arche (Trento) e S. Martino Buon Albergo (Verona), per il periodo dal 5 agosto 1992 al 30 settembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 17 settembre 1992 con decorrenza 5 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Acciaierie Weissenfels, con sede in Tarvisio (Udine) e unità di Fusine in Valromana - Tarvisio (Udine), per il periodo dal 3 febbraio 1992 al 2 agosto 1992.

Istanza aziendale presentata il 30 gennaio 1992 con decorrenza 3 febbraio 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 25 giugno 1992, n. 12210/1;

3) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 3 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Acciaierie Weissenfels, con sede in Tarvisio (Udine), unità di Fusine in Valromana - Tarvisio (Udine), per il periodo dal 3 agosto 1992 al 2 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 12 agosto 1992 con decorrenza 3 agosto 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

4) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fratelli Lombardi, con sede in Rezzato (Brescia), unità nazionali, per il periodo dal 19 giugno 1991 al 18 dicembre 1991.

Istanza aziendale presentata il 17 settembre 1991 con decorrenza 19 giugno 1991.

Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 dicembre 1992, n. 12532/8;

5) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 19 giugno 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fratelli Lombardi, con sede in Rezzato (Brescia), unità nazionali, per il periodo dal 18 marzo 1992 al 18 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 19 dicembre 1991.

Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria);

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 dicembre 1992, n. 12532/9;

6) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fratelli Lombardi - Divisione prefabbricati, con sede in Rezzato (Brescia), unità di Rezzato (Brescia), per il periodo dal 10 giugno 1991 al 9 dicembre 1991.

Istanza aziendale presentata il 3 agosto 1991 con decorrenza 10 giugno 1991.

Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria).

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 dicembre 1992, n. 12532/10;

7) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 10 giugno 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Fratelli Lombardi - Divisione prefabbricati, con sede in Rezzato (Brescia), unità di Rezzato (Brescia), per il periodo dal 18 marzo 1992 al 9 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 marzo 1992 con decorrenza 10 dicembre 1991.

Contributo addizionale no (amministrazione straordinaria)

Art. 2, comma 4, legge n. 223/1991

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 12 dicembre 1992, n. 12532/11.

8) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 13 ottobre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 6 novembre 1992 con effetto dal 30 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. B.P.D. Difesa e spazio - Gruppo Fiat, con sede in Roma, unità di Ceccano (Frosinone) e Colleferro (Roma), per il periodo dal 22 settembre 1992 al 26 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 29 settembre 1992 con decorrenza 30 giugno 1992.

Art. 2, comma 4, della legge n. 223/1991.

Con sede legale in Milano fino al 27 luglio 1992;

9) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Ansaldo componenti, dal 30 dicembre 1992 *Ansaldo GIE S.r.l.*, con sede in Genova, unità di Legnano (Milano), per il periodo dal 9 dicembre 1991 all'8 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 1992 con decorrenza 9 dicembre 1991.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 1° febbraio 1993, n. 12662/47;

10) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 9 dicembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Ansaldo componenti, dal 30 dicembre 1992 *Ansaldo GIE S.r.l.*, con sede in Genova, unità di Legnano (Milano), per il periodo dal 9 giugno 1992 all'8 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 luglio 1992 con decorrenza 9 giugno 1992.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 1° febbraio 1993, n. 12662/48;

11) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Ansaldo componenti, dal 30 dicembre 1992 *Ansaldo GIE S.r.l.*, con sede in Genova, unità di Milano e Genova, per il periodo dal 1° gennaio 1992 al 30 giugno 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 febbraio 1992 con decorrenza 1° gennaio 1992.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale 1° febbraio 1993 n. 12662/49;

12) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di riorganizzazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° gennaio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Ansaldo componenti, dal 30 dicembre 1992 *Ansaldo GIE S.r.l.*, con sede in Genova, unità di Milano e Genova, per il periodo dal 1° luglio 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 29 luglio 1992 con decorrenza 1° luglio 1992.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 1° febbraio 1993, n. 12662/50;

13) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 1° marzo 1992 in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Mira Lanza, con sede in Milano, unità di Calderara di Reno (Bologna), Lastra a Signa (Firenze), Mesa di Pontinia (Latina), Mira (Venezia), uffici di Anzola dell'Emilia (Bologna) e di Genova, per il periodo dal 1° settembre 1992 al 28 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 20 ottobre 1992 con decorrenza 1° settembre 1992;

14) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 4 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Sudergarda molinificio bresciano, dal 31 dicembre 1992 *S.M.B. Sud Moll Bres.*, con sede in Brescia, unità di Puegnago sul Garda e S. Felice del Benaco (Brescia), per il periodo dal 4 maggio 1992 al 3 novembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 giugno 1992 con decorrenza 4 maggio 1992.

Il presente decreto ministeriale annulla e sostituisce il decreto ministeriale 15 gennaio 1993, n. 12632/5;

15) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dall'8 febbraio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Maff, con sede in Torino, unità di Bruzolo (Torino), per il periodo dal 21 settembre 1992 al 7 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 28 settembre 1992 con decorrenza 8 agosto 1992;

16) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 26 giugno 1992 con effetto dal 1° agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Dataconsyst, con sede in Vimodrone (Milano), unità di Roma e Vimodrone (Milano), per il periodo dal 17 agosto 1992 al 16 febbraio 1993.

Istanza aziendale presentata il 22 settembre 1992 con decorrenza 1 agosto 1992;

17) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 19 agosto 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.r.l. Filati pettinati, con sede in Milano, unità di Fiume Veneto (Pordenone), per il periodo dal 17 agosto 1992 al 31 ottobre 1992.

Istanza aziendale presentata il 25 settembre 1992 con decorrenza 17 agosto 1992;

18) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 12 giugno 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 25 giugno 1992 con effetto dal 18 novembre 1991, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. I.A.M. Rinaldo Piaggio, con sede in Genova, unità di Finale Ligure (Savona), Genova e Genova-Sestri, per il periodo dal 18 novembre 1992 al 17 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata il 30 novembre 1992 con decorrenza 18 novembre 1992;

19) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è autorizzata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Maritalia, con sede in Ortona (Chieti), unità di Fiumicino (Roma) e Zingonia (Bergamo), per il periodo dal 1° dicembre 1991 al 31 maggio 1992.

Istanza aziendale presentata il 23 gennaio 1992 con decorrenza 1° dicembre 1991.

Contributo addizionale: no (amministrazione straordinaria).

In amministrazione straordinaria dal 13 novembre 1991;

20) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 6 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Rambaudi, con sede in Rivoli (Torino) unità di Rivoli (Torino), per il periodo dal 6 ottobre 1992 al 5 april, 1993.

Istanza aziendale presentata il 16 novembre 1992 con decorrenza 6 ottobre 1992;

21) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma di ristrutturazione aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con effetto dal 25 maggio 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Borgo Nova, dal 1° novembre 1992 *Aeborgo Nova*, con sede in Alpignano (Torino), unità di Alpignano (Torino), per il periodo dal 25 novembre 1992 al 24 maggio 1993.

Istanza aziendale presentata l'11 novembre 1992 con decorrenza 25 novembre 1992.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle mense aziendali di seguito elencate è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati a fianco di ciascuna società limitatamente alle giornate in cui nei predetti periodi vi è stato l'intervento della Cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria presso le imprese industriali in cui viene svolto il servizio mensa:

1) *S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin unità mensa* c/o Marangoni pneumatici, con sede in Milano e stabilimento di Rovereto (Trento):

periodo: dal 29 aprile 1984 al 28 luglio 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986: dal 16 novembre 1981;
pagamento diretto: no;
art. 21, quinto comma, lettere *A)* e *B)*, della legge n. 675/1977.

2) *S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin unità mensa* c/o Officine Savio, con sede in Milano e stabilimento di Pordenone:

periodo: dal 31 ottobre 1983 all'8 gennaio 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986: dal 3 maggio 1982;
pagamento diretto: no;
art. 21, quinto comma, lettere *A)* e *B)*, della legge n. 675/1977.

3) *S.p.a. Ge.Me.Az. Cusin unità mensa* c/o Officine Savio, con sede in Milano e stabilimento di Pordenone:

periodo: dal 30 aprile 1984 al 29 luglio 1984;
causale: crisi aziendale - CIPI 11 ottobre 1984;
primo decreto ministeriale 21 gennaio 1986: dal 3 maggio 1982;
pagamento diretto: no;
art. 21, quinto comma, lettere *A)* e *B)*, della legge n. 675/1977

4) *Iama di Armando Luciana mensa* c/o Aspera Frigo, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dall'11 dicembre 1989 al 10 giugno 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
prima concessione: dall'11 dicembre 1989;
pagamento diretto: no.

5) *Iama di Armando Luciana mensa* c/o Aspera Frigo, con sede in Torino e stabilimento di Torino:

periodo: dall'11 giugno 1990 al 28 ottobre 1990;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
prima concessione: dall'11 dicembre 1989;
pagamento diretto: no.

6) *S.r.l. Spega mensa* c/o Acciaierie di Cornigliano, con sede in Monticello Conte Otto (Vicenza) e stabilimento di Genova:

periodo: dal 28 aprile 1991 al 18 luglio 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
prima concessione: dal 28 aprile 1991;
pagamento diretto: no.

7) *S.n.c. Langa mense di Maverna & Forzano mensa* c/o Contitech - Ages, con sede in Rivarolo Canavese (Torino) e stabilimento di Santena (Torino):

periodo: dall'11 febbraio 1991 all'11 agosto 1991;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
prima concessione: dall'11 febbraio 1991
pagamento diretto: no.

8) *S.n.c. Langa mense di Maverna & Forzano mensa* c/o Contitech - Ages, con sede in Rivarolo Canavese (Torino) e stabilimento di Santena (Torino):

periodo: dal 12 agosto 1991 al 9 febbraio 1992;
causale: crisi aziendale - CIPI 12 agosto 1992;
prima concessione: dall'11 febbraio 1991;
pagamento diretto: no.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato, là dove concesso, a provvedere al pagamento diretto del trattamento straordinario di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993:

1) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 20 novembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 12 dicembre 1992 con effetto dal 9 marzo 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Filatura di Campofelice, con sede in Campofelice di Roccella (Palermo), unità di Campofelice di Roccella (Palermo), per il periodo dal 9 settembre 1992 al 31 dicembre 1992.

Istanza aziendale presentata il 24 ottobre 1992 con decorrenza 9 settembre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

2) in attuazione della delibera C.I.P.I. del 23 dicembre 1992, che ha approvato il programma per crisi aziendale, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta con decreto ministeriale del 1° febbraio 1993 con effetto dal 15 aprile 1992, in favore dei lavoratori interessati, dipendenti dalla ditta:

S.p.a. Adria Spea, con sede in S. Atto di Teramo, unità di S. Atto di Teramo, per il periodo dal 15 ottobre 1992 al 14 aprile 1993.

Istanza aziendale presentata il 27 ottobre 1992 con decorrenza 15 ottobre 1992.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento;

Con decreto ministeriale 19 febbraio 1993 in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area e nei lavori di seguito elencati, che risultino beneficiare del trattamento di integrazione salariale alla data del 31 dicembre 1988 a seguito dell'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto

o in parte con fondi statali, destinatari dei provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'art. 22, sesto comma, della legge n. 223/1991, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per i periodi indicati:

1) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Completamento dei lavori relativi al porto; lavoratori sospesi dal 1° settembre 1981 o entro tre mesi da tale data:
legge n. 460/1992;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 10 febbraio 1982.

2) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Completamento dei lavori del porto, lavoratori sospesi dal 21 dicembre 1981 o entro tre mesi dalla predetta data:
legge n. 460/1992;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 12 agosto 1982.

3) Area del comune di Scanzano Jonico (Matera). — Costruzione della rete di distribuzione della zona alta di Metaponto invasata alla diga di Monte Cotugno, condotta Sinni, di cui al progetto speciale 14/8815 a suo tempo predisposto dalla Casmez; lavoratori sospesi dal 27 febbraio 1984 o entro nove mesi dalla predetta data:
legge n. 460/1992;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 3 luglio 1985.

4) Area del comune di Scanzano Jonico (Matera). — Lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nei lavori di cui al progetto speciale 14/8815, relativi alla costruzione della rete di distribuzione della zona alta di Metaponto invasata alla diga di Monte Cotugno, condotta Sinni, resisi disponibili dal 7 gennaio 1985 od entro dodici mesi dalla predetta data:
legge n. 460/1992;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 14 gennaio 1986.

5) Area del comune di Paola (Cosenza). — Realizzazione di lavori di costruzioni opere pubbliche; lavoratori dipendenti dalla Società italiana condotte d'acqua, cantiere di Paola (Cosenza) sospesi dal 19 novembre 1984 o entro tre mesi dalla predetta data:
legge n. 460/1992;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 7 maggio 1985.

6) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Lavori di completamento del porto; lavoratori disponibili dall'11 novembre 1985 o entro sei mesi dalla predetta data:
legge n. 460/1992;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 13 maggio 1986.

7) Area del comune di Gioia Tauro (Reggio Calabria). — Completamento dei lavori del porto; lavoratori non marittimi sospesi dal 1° giugno 1986 o entro dodici mesi dalla predetta data:
legge n. 460/1992;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 6 marzo 1987.

8) Area dei comuni di Messina, Rocca di Caprileone, Torrenova, S. Agata di Militello. — Imprese impegnate nella costruzione dell'autostrada Messina-Palermo; lavoratori sospesi dal 4 maggio al 3 novembre 1987:
legge n. 460/1992;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 4 agosto 1988.

9) Area dei comuni di Orsomarso, Papasiderio e Mormanno (Cosenza). — Imprese impegnate nella realizzazione dei lavori di costruzione della galleria e del pozzo piezometrico dell'impianto idroelettrico di Palazzo II per conto dell'Enel. Lavoratori disponibili dal 31 ottobre 1988 al 31 dicembre 1988:
legge n. 460/1992;
proroga dal 12 agosto 1992 all'11 febbraio 1993;
primo decreto ministeriale 8 agosto 1989.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

93A2014

Provvedimenti concernenti società cooperative

Con decreto ministeriale 12 marzo 1993 il rag. Alessandra Paddeu è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Edilbudoni - Società cooperativa edile a responsabilità limitata», con sede in Budoni (Nuoro), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto 1° luglio 1991 in sostituzione del dott. Salvatore Marras, dimissionario.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1993 il dott. Luigi De Paola è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Consorzio cooperative del Melegnanese», con sede in Milano, posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto 2 giugno 1989 in sostituzione del dott. Ferdinando Flora, revocato.

Con decreto ministeriale 12 marzo 1993 il dott. Pietro Maurizio Corsa è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «La Conserviera», con sede in Mesagne (Brindisi), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto 23 ottobre 1990 in sostituzione dell'avv. Benedetto Leuzzi, dimissionario.

Con decreto ministeriale 20 marzo 1993 il rag. Mario Russo è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa «Cooperativa ortofrutticola Pandosia - Soc. coop. a r.l., con sede in Policoro (Matera), posta in liquidazione coatta amministrativa con precedente decreto del 29 febbraio 1988 in sostituzione del dott. Giovanni Pantone, revocato.

93A2015

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Protezione temporanea di nuovi marchi apposti su prodotti che figureranno in manifestazioni fieristiche

Con decreto ministeriale 16 marzo 1993 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella esposizione «27ª Vinitaly - Salone internazionale delle attività vitivinicole» che avrà luogo a Verona dal 2 aprile 1993 al 7 aprile 1993.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1993 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella esposizione «18ª Herbora - Salone internazionale dell'erboristeria e derivati di origine naturale» che avrà luogo a Verona dal 16 aprile 1993 al 18 aprile 1993.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1993 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella esposizione «10° Eurocucina - Salone internazionale biennale dei mobili per cucina» che avrà luogo a Milano dal 19 aprile 1993 al 25 aprile 1993.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1993 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella esposizione «Salone del complemento arredo '93 - accessori per l'arredamento» che avrà luogo a Milano dal 20 aprile 1993 al 25 aprile 1993.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1993 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella esposizione «Salone internazionale del mobile (32ª edizione nazionale e 14ª edizione internazionale) che avrà luogo a Milano dal 20 aprile 1993 al 25 aprile 1993.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1993 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella esposizione «Termoidraulica '93» che avrà luogo a Milano dal 22 aprile 1993 al 25 aprile 1993.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1993 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella esposizione «Riedil - 1ª Mostra professionale per le attività di recupero edilizio, impiantistica, attrezzature, materiali e prodotti» che avrà luogo a Milano dal 22 aprile 1993 al 25 aprile 1993.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1993 è stata concessa la protezione temporanea ai nuovi marchi d'impresa apposti su prodotti che figureranno nella esposizione «1ª Expoarte» che avrà luogo a Bari dal 23 aprile 1993 al 27 aprile 1993.

93A2001

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali, nuove forme farmaceutiche, nuovi dosaggi, modificazioni di autorizzazioni già concesse).

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali alle condizioni appresso specificate:

Decreto n. 204/1993 del 22 marzo 1993

Specialità medicinale «NEUREX» (citicolina) iniettabile da mg 500 e mg 1000.

Titolare A.I.C.: Salus Researches S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia, 58, codice fiscale 03151540584.

Produttore: titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Roma, via Tiburtina, 1496.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

5 fiale da 500 mg/4 ml;
codice: 027078029 (in base 10) 0TUCDF (in base 32);
prezzo: L. 28.350;
classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale, con decorrenza immediata;

3 fiale da 1000 mg/4 ml;
codice: 027078056 (in base 10) 0TUCDF8 (in base 32);
prezzo: L. 32.950;
classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale, con decorrenza immediata.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

I prezzi sopra indicati sono pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992.

Composizione:

una fiala da 500 mg contiene: principio attivo: citicolina sale monosodico mg 522,5 pari a citidin-5'-difosfocolina estere mg 500; solvente: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 4;

una fiala da 1000 mg contiene: principio attivo: citicolina sale monosodico mg 1045 pari a citidin-5'-difosfocolina estere mg 1000; solvente: acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 4.

Indicazioni terapeutiche: cerebrovasculopatie acute, traumi cranici, sequele dell'apoplessia, cerebrovasculopatie croniche, morbo di Parkinson, sindromi parkinsoniane e parkinsonismo arteriosclerotico.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1993.

Decreto n. 205/1993 del 22 marzo 1993

Specialità medicinale «AMIKAN» (amicacina solfato), nella forma flaconcini im 500 e 1000 mg.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Coli S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Pomezia (RM), via Campobello n. 15, codice fiscale 00396790586.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Pomezia (Roma).

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

1) im 1 flaconcino 1000 mg;
codice: 027484017 (in base 10) 0U6RVK (in base 32);
prezzo: L. 28.000;
classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale;

2) im 1 flaconcino 500 mg;
codice: 027484029 (in base 10) 0U6RVX (in base 32);
prezzo: L. 14.950;
classificazione: medicinale prescrivibile a carico del Servizio sanitario nazionale.

La prescrivibilità a carico del Servizio sanitario nazionale delle succitate confezioni ha decorrenza immediata.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%, e con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985).

I prezzi sopra indicati sono pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992.

Composizione: un flaconcino 1000 mg contiene: principio attivo: amicacina solfato 1.335,00 mg pari a base 1.000,00 mg.

Eccipienti: sodio citrato mg 100,00; sodio metabisolfito mg 26,40; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 4,00 ml;

un flaconcino 500 mg contiene: principio attivo: amicacina solfato 667,50 mg; pari a base 500,00 mg.

Eccipienti: sodio citrato 50,00 mg; sodio metabisolfito 13,20 mg; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a 2,00 ml.

Indicazioni terapeutiche: trattamento a breve termine delle infezioni sostenute da batteri sensibili.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1993.

Decreto n. 206/1993 del 22 marzo 1993

Specialità medicinale «ATERAN» (sulfomucopolisaccaride), nelle forme capsule e fiale.

Titolare A.I.C.: Eurofarmaco S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia, n. 58, codice fiscale 08138530582.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento comune sito in Roma, via Tiburtina n. 1496.

Le operazioni terminali di incapsulamento sono effettuate nello stabilimento della società Scherer sito in Aprilia (Latina).

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

1) 50 capsule 200 LRU;
codice: 027105016 (in base 10) 0TV5RS (in base 32);
prezzo: L. 43.500;
classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale;

2) 6 fiale 2 ml 250 LRU;
codice: 027105028 (in base 10) 0TV5S4 (in base 32);
prezzo: L. 12.250;
classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale.

La prescrivibilità a carico del Servizio sanitario nazionale delle succitate confezioni ha decorrenza immediata.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%, e con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985).

I prezzi sopra indicati sono pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992.

Composizione: una capsula contiene: principio attivo: sulfomucopolisaccaride LRU 200.

Eccipienti: sodio laurilsolfato mg 3; olio di mais mg 312; silice colloidale (R972) mg 30.

Capsula: gelatina mg 152; glicerina mg 57; p-idrossibenzoato di etile sodico mg 0,75; p-idrossibenzoato di propile sodico mg 0,37; colorante E 172 (ferro ossido rosso) mg 2,5.

Una fiala contiene: principio attivo: sulfomucopolisaccaride LRU 250.

Solvente: lidocaina cloridrato mg 10; sodio citrato mg 60; alcool benzilico ml 0,02; acqua per preparazioni iniettabili q.b. a ml 2.

Indicazioni terapeutiche:

a) forme orali: patologia vascolare a rischio trombotico;

b) fiale: patologie vascolari a rischio trombotico in fase acuta.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1993.

Decreto n. 207/1993 del 22 marzo 1993

Specialità medicinale «GLUTANIL» (glutatione ridotto), nelle forme im iv flaconcini liofilizzati da 300 e 600 mg

Titolare A.I.C. Bioprogress S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia 58 codice fiscale 07696270581

Produttore la società Salus Researches S.p.a. nello stabilimento comune sito in Roma via Tiburtina 1496

Confezioni autorizzate codici prezzi classificazione ai sensi dell'art 19 comma 4 legge n. 67/1988 modificato dall'art 12 comma 1 del decreto legislativo n. 539/1992

1) im iv 10 fl liof mg 300 — 10 f solv 3 ml,
codice 028369015 (in base 10) 0V1S3R (in base 32),
prezzo L. 20 000
classificazione medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale

2) im iv 10 fl liof mg 600 + 10 f solv 4 ml
codice 028369027 (in base 10) 0V1S43 (in base 32)
prezzo L. 32 450
classificazione medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale

La prescrivibilità a carico del Servizio sanitario nazionale delle succitate confezioni, ha decorrenza immediata

Ai sensi dell'art 10 comma 2 del decreto-legge n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/1983 non è dovuta alcuna quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito

I prezzi sopra indicati sono pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992

Composizione

ogni flacone liof 300 mg contiene principio attivo glutatione ridotto mg 300 Eccipienti sodio bicarbonato mg 82 Ogni fiala solvente contiene acqua per preparazioni iniettabili ml 3,

ogni flacone liof 600 mg contiene, principio attivo glutatione ridotto mg 600 Eccipienti sodio bicarbonato mg 164 Ogni fiala solvente contiene acqua per preparazioni iniettabili ml 4.

Indicazioni terapeutiche coadiuvante nelle intossicazioni da alcole etilico e da alcuni gruppi di farmaci (chemioterapici antineoplastici antitubercolari neurolettici, antidepressivi e paracetamolo)

Coadiuvante nella profilassi e trattamento dei danni da radiazioni ionizzanti

Classificazione ai fini della fornitura medicinale soggetto a prescrizione medica (art 4 del decreto legislativo n. 539/1992)

Decorrenza di efficacia del decreto 1° aprile 1993

Decreto n. 208/1993 del 22 marzo 1993

Specialità medicinale «FOLINAC» (calcio folinato pentaidrato), nelle forme compresse da 15 mg e flaconcini orali monodose da 15 mg

Titolare A.I.C. Bioprogress S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia, 58 codice fiscale 07696270581

Produttore la società Salus Researches S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Roma, via Aurelia, 58

Confezioni autorizzate codici classificazioni ai sensi dell'art 19, comma 4, della legge n. 67/1988 modificato dall'art 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992

1) 10 compresse da 15 mg,
codice 028367011 (in base 10) 0V1Q53 (in base 32)
prezzo L. 12 700,
classificazione medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale, con decorrenza immediata.

2) 10 flaconcini orali monodose da 15 mg,
codice 028367023 (in base 10) 0V1Q5H (in base 32),
prezzo L. 15 700
classificazione medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale, con decorrenza immediata.

La quota di partecipazione alla spesa delle succitate confezioni è fissata nella misura del 50%

I prezzi sopra indicati sono pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992.

Composizione

ogni compressa contiene calcio folinato pentaidrato mg 19,1 (equivalente ad acido folinico mg 15), eccipienti magnesio stearato mg 2,1, lattosio mg 220,1, amido mg 82,1,

ogni flaconcino monodose contiene tappo serbatoio principio attivo calcio folinato pentaidrato mg 19,1 (pari ad acido folonico mg 15), eccipienti mannitolo meg 100, saccarosio mg 50, flacone solvente fruttosio g 2,666 glicerina g 0 200 metile p-idrossibenzoato g 0,010, propile p-idrossibenzoato g 0 002, aroma arancio g 0,020 alcool etilico ml 0 6, acqua depurata q b ml 10

Indicazioni terapeutiche il calcio folinato trova utilità come antidoto in caso di sovradosaggio di antagonisti dell'acido folico e nella riduzione degli effetti tossici indotti da aminopterine e da metotressato Folinac è inoltre indicato in tutte le norme anemiche provocate da carenze di acido folico e nell'anemia megaloblastica dovuta a deficienza congenita di diidrofolatoreduttasi

Classificazione ai fini della fornitura medicinale soggetto a prescrizione medica (art 4 del decreto legislativo n. 539/1992)

Decorrenza di efficacia del decreto 1° aprile 1993

Decreto n. 209/1993 del 22 marzo 1993

Specialità medicinale «ULFID» (niperotidina cloridrato), nelle forme compresse da 230 mg e compresse da 460 mg

Titolare A.I.C. Salus Researches S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia, 58, codice fiscale 03151540584

Produttore titolare A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Roma, via Tiburtina, 1496

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art 19, comma 4, della legge n. 67/1988, modificato dall'art 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992

20 compresse da 230 mg,
codice 028575013 (in base 10) 0V8195 (in base 32),
classificazione medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale, con decorrenza dal 1° ottobre 1993,

10 compresse da 460 mg,
codice 028575025 (in base 10) 0V819K (in base 32),
classificazione medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale, con decorrenza dal 1° ottobre 1993

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50% e con applicazione del disposto dell'art 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985)

Fino alla predetta data di decorrenza della prescrivibilità a carico del Servizio sanitario nazionale, il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i medicinali non prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale

Composizione

ogni compressa da 230 mg contiene principio attivo niperotidina cloridrato mg 230 pari a mg 212 di niperotidina Eccipienti polivinilpirrolidone mg 10, cellulosa microcristallina mg 122; silice precipitata mg 10, amido modificato (primogel) mg 18, magnesio stearato mg 10, idrossipropilcellulosa mg 14, biossido di titanio mg 4, talco mg 1,8, polietilenglicole mg 1 2,

ogni compressa da 460 mg contiene principio attivo niperotidina cloridrato mg 460 pari a mg 424 di niperotidina Eccipienti polivinilpirrolidone mg 20, cellulosa microcristallina mg 200, silice precipitata mg 10, amido modificato (primogel) mg 30, magnesio stearato mg 20, idrossipropilcellulosa mg 14, biossido di titanio mg 4, talco mg 1,8, polietilenglicole mg 1,2

Indicazioni terapeutiche ulcera gastrica benigna, ulcera duodenale, ulcera recidivante e post-operatoria ulcera da stress, sindrome di Zollinger ed Ellison, esofagite da reflusso

La niperotidina è anche indicata in quelle confezioni come la gastrite o la duodenite quando associate a ipersecrezione acida

Classificazione ai fini della fornitura medicinale soggetto a prescrizione medica (art 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza efficacia del decreto 1° aprile 1993.

Decreto n. 210/1993 del 22 marzo 1993

Specialità medicinale: «NAPRODOL» (naprossene sodico).

Titolare A.I.C.: Farge S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Genova, via Tortona, 12, codice fiscale 00262950108.

Produttore: titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Genova.

Confezioni autorizzate, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

1) 30 compresse rivestite divisibili da 550 mg;
codice: 028090013 (in base 10) 0UT7NX (in base 32);
prezzo L. 22.750; (Supplemento ordinario *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992);
classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale, con decorrenza immediata. La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%;

2) 10 supposte da 550 mg;
codice: 028090025 (in base 10) 0UT7P9 (in base 32);
classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale.

Composizione:

ogni compressa contiene: principio attivo: naprossene sodico 550 mg; eccipienti: cellulosa microcristallina 70 mg, carbossimetilamido 19 mg, magnesio stearato 8 mg, lattosio 103 mg, talco 5 mg, titanio biossido 6,5 mg, polietilenglicole 4000 6 mg, idrossipropilmetilcellulosa 12,5 mg;

ogni supposta contiene: principio attivo: naprossene sodico 550 mg; eccipienti: lecitina di soia 10 mg, gliceridi semisintetici solidi 1,840 mg.

Indicazioni terapeutiche: manifestazioni dolorose dovute ad affezioni muscolo-scheletriche e ad interventi chirurgici ed odontoiatrici. È inoltre indicato nella dismenorrea e nelle emicranie.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza efficacia del decreto: 1° aprile 1993.

Decreto n. 211/1993 del 22 marzo 1993

Specialità medicinale «CALCIJEX» (calcitriolo) nella forma fiale per via endovenosa.

Titolare A.I.C.: Abbott Labs, North Chicago, Illinois (U.S.A.), rappresentante per l'Italia: Abbott S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Campoverde di Aprilia (Latina), via Pontina, km 52, codice fiscale 00076670595.

Produttore: Abbott Labs, nello stabilimento sito in North Chicago, Illinois (U.S.A.).

Le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate dalla società Abbott S.p.a. nello stabilimento sito in Campoverde di Aprilia (Latina), via Pontina, km 52.

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

1) iv 25 fiale 1 ml 1 mcg/ml;
codice: 028819011 (in base 10) 0VHHL3 (in base 32);
classificazione: medicinale non prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale;

2) iv 25 fiale 1 ml 2 mcg/ml;
codice: 028819023 (in base 10) 0VHHLH (in base 32);
classificazione: medicinale non prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale.

Composizione:

ogni ml di sostanza iniettabile da 1 mcg contiene:

principio attivo: calcitriolo μg 1. Eccipienti: polisorbato 20 mg 4, sodio cloruro mg 1,5, sodio ascorbato mg 10, sodio fosfato dibasico, anidro mg 7,6, sodio fosfato monobasico, monoidrato mg 1,84, sodio edetato mg 1,11, acqua per p.i. q.b. a ml 1;

ogni ml di sostanza iniettabile 2 mcg contiene:

principio attivo: calcitriolo μg 2. Eccipienti: polisorbato 20 mg 4, sodio cloruro mg 1,5, sodio ascorbato mg 10, sodio fosfato dibasico, anidro mg 7,6, sodio fosfato monobasico, monoidrato mg 1,84, sodio edetato mg 1,11, acqua per p.i. q.b. a ml 1.

Indicazioni terapeutiche: il calcijex (calcitriolo iniettabile) è indicato per il trattamento dell'ipocalcemia in pazienti sottoposti a dialisi per insufficienza renale cronica.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Altre condizioni: i controlli di qualità sui singoli lotti importati sono effettuati dalla società Abbott S.p.a., nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Pontina, km 52.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1993.

Decreto n. 212/1993 del 22 marzo 1993

Specialità medicinale «FLUMARIN» (morniflumato) nelle forme: compresse da 350 mg, compresse da 700 mg, granulato in bustine bipartite da 350 mg e sospensione orale.

Titolare A.I.C.: Phideapharma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Parma, via Palermo, 26/A, codice fiscale 09499650159.

Produttore: titolare A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Parma, via S. Leonardo, 96 limitatamente alle preparazioni compresse e granulato, e nello stabilimento consortile sito in Parma, via Palermo, 26/A, limitatamente alla preparazione sospensione orale.

Le operazioni di ripartizione e astucciamento del granulato vengono eseguite dalla società Lamp S. Prospero S.p.a. nello stabilimento sito in S. Prospero (Modena).

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

1) 30 compresse da 350 mg;
codice: 028332017 (in base 10) 0V0MZK (in base 32);
classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale, con decorrenza dal 1° gennaio 1994;

2) 30 compresse da 700 mg;
codice: 028332029 (in base 10) 0V0MZX (in base 32);
classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale, con decorrenza dal 1° gennaio 1994;

3) 30 bustine di granulato bipartite da 350 mg;
codice: 028332031 (in base 10) 0V0MZZ (in base 32);
classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale, con decorrenza dal 1° gennaio 1994;

4) flacone da 200 ml di sospensione orale al 3,5%;
codice: 028332043 (in base 10) 0V0N0C (in base 32);
classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale, con decorrenza immediata.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

Fino al 1° gennaio 1994 le confezioni: 30 compresse da 350 mg, 30 compresse da 700 mg e 30 bustine di granulato bipartite da 350 mg possono essere poste in commercio con il regime dei prezzi previsto per i medicinali non prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale.

Composizione:

una compressa da 350 mg contiene:

morniflumato mg 350. Eccipienti: calcio fosfato bibasico biidrato mg 50, cellulosa microcristallina mg 22,5, sodio carbossimetilamido mg 15, polisorbato 20 mg 6, metilidrossipropilcellulosa mg 2,5, magnesio stearato mg 2, sodio laurilsolfato mg 1, silice precipitata mg 1;

una compressa da 700 mg contiene:

morniflumato mg 700. Eccipienti: calcio fosfato bibasico biidrato mg 101, cellulosa microcristallina mg 45, sodio carbossimetilamido mg 30, polisorbato 20 mg 12, metilidrossipropilcellulosa mg 5, magnesio stearato mg 3, sodio laurilsolfato mg 2, silice precipitata mg 2;

una bustina contiene:

morniflumato mg 350. Eccipienti: saccarosio mg 1271, sorbitolo mg 605, atomizzato di frutta mg 500, aroma di frutta mg 150, crospovidone mg 30, metilidrossipropilcellulosa mg 30, aspartame mg 25, glicirrizinato d'ammonio mg 20, polimeri metacrilici mg 9, polisorbato 20 mg 6, sodio laurilsolfato mg 2, colore arancio E 100 mg 2;

100 ml di sospensione orale contengono:

normiflumato g 3.500. Eccipienti: saccarosio g 30, cellulosa microcristallina g 1.104, carbossimetilcellulosa sodica g 0,396, sodio citrato g 0.500, sodio cloruro g 0.200, polisorbato 20 g 0.025, acido citrico g 0.100, metile p-idrossibenzoato g 0,135, propile p-idrossibenzoato g 0.015, aroma di frutta g 0.200, acqua depurata q.b. a ml 100.

Indicazioni terapeutiche: stati flogistici dolorosi e non dolorosi, anche accompagnati da febbre, a carico delle vie aeree (laringiti, tracheiti, bronchiti), dell'apparato O.R.L. (sinusiti, otiti, tonsilliti, faringiti), dell'apparato urogenitale (cistiti, uretriti, prostatiti, vaginiti, annessiti).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1993.

Decreto n. 213/1993 del 22 marzo 1993

Specialità medicinale «GLUKOS» (glutatione ridotto) iniettabile liofilizzato per via intramuscolare o endovenosa lenta.

Titolare A.I.C.: I.B.N. Savio S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Ronco Scrivia (Genova), via Bazzano, 14, codice fiscale 00274990100.

Produttore:

produzione e confezionamento del liofilizzato da parte della società Biologici Italia Laboratories S.r.l. nello stabilimento comune sito in Novate Milanese (Milano), via Cavour, 41/43;

produzione e confezionamento del solvente, confezionamento finale e controlli sul prodotto finito da parte della società titolare A.I.C. nello stabilimento comune sito in Ronco Scrivia (Genova), via Bazzano, 14.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

1) 10 flaconi liofilizzati mg 300 + 10 fiale ml 3 di solvente:
codice: 028403018 (in base 10) 0V2TBB (in base 32);
L. 20.400 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992);
classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale;

2) 10 flaconi liofilizzati mg 600 + 10 fiale ml 4 di solvente:
codice: 028403020 (in base 10) 0V2TBD (in base 32);
L. 32.450 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992);
classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale.

La prescrivibilità a carico del Servizio sanitario nazionale delle succitate confezioni ha decorrenza immediata.

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del decreto-legge n. 463/83, convertito nella legge n. 638/83 non è dovuta alcuna quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito.

Composizione:

ogni flacone liofilizzato da mg 300 contiene:

principio attivo: glutatione ridotto g 0,3. Eccipienti: sodio idrato mg 40;

ogni fiala solvente contiene:

acqua per preparazioni iniettabili ml 3;

ogni flacone liofilizzato da mg 600 contiene:

principio attivo: glutatione ridotto g 0,6. Eccipienti: sodio idrato mg 80;

ogni fiala solvente contiene:

acqua per preparazioni iniettabili ml 4.

Indicazioni terapeutiche: coadiuvante nelle intossicazioni da alcool etilico e da alcuni gruppi di farmaci (chemioterapici, antiblastici, antitubercolari, neurolettici, antidepressivi e paracetanolo). Coadiuvante nella profilassi e trattamento dei danni da radiazioni ionizzanti.

Classifica ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1993.

Decreto n. 214/1993 del 22 marzo 1993

Specialità medicinale «FOLINVIT» (calcio folinato) compresse e soluzione per uso orale.

Titolare A.I.C.: Laboratorio chimico Garant S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Melzi d'Eril n. 29, codice fiscale 01668650151.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Monteriggioni (Siena), via Montarioso n. 11.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988 modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

1) 10 compresse mg 15;
codice: 028240012 (in base 10) 0UXU4D (in base 32);
prezzo: L. 12.700 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992);
classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale, con decorrenza immediata;

2) 10 flaconcini monodose mg 15, uso orale:
codice: 028240036 (in base 10) 0UXU54 (in base 32);
prezzo: L. 15.700 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992);
classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale, con decorrenza immediata.

La quota di partecipazione alla spesa delle succitate confezioni è fissata nella misura del 50%.

Composizione:

ogni compressa contiene:

calcio folinato pentaidrato mg 19,10 (equivalente ad acido folinico mg 15). Eccipienti: amido mg 45, calcio fosfato anidro bibasico mg 165, magnesio stearato mg 2, gomma arabica mg 2;

ogni flaconcino contiene:

nel tappo serbatoio: calcio folinato pentaidrato mg 19,10 (equivalente ad acido folinico mg 15). Eccipienti: mannitolo mg 100, saccarosio mg 50;

nel flaconcino: glicerina mg 200, fruttosio g 2,666, metile p-idrossibenzoato mg 10, propile p-idrossibenzoato mg 2, aroma naturale frutta mg 20, alcool etilico ml 0,6, acqua depurata q.b. a ml 10.

Indicazioni terapeutiche: il prodotto trova utilità per controbattere gli effetti collaterali indotti da aminopterina e da methotrexate. Il prodotto trova inoltre indicazione in tutte le forme anemiche da carenza di folati dovute ad aumentata richiesta, ridotta utilizzazione, insufficiente apporto dietetico di folati.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1993.

Decreto n. 215/1993 del 22 marzo 1993

Specialità medicinale «AREMIN» (eparan solfato) - compresse gastroresistenti da mg 50 e mg 100.

Titolare A.I.C.: Laboratorio prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004 - codice fiscale 08205300588.

Produttore: Società titolare A.I.C. nello stabilimento comune sito in Roma, via Tiburtina, 1004.

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

20 compresse gastroresistenti mg 50;
codice: 028518013 (in base 10) 0V69MX (in base 32);
L. 49.250 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992);
classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale, con decorrenza immediata;

10 compresse gastroresistenti mg 100;
codice: 028518025 (in base 10) 0V69N9 (in base 32);
L. 48.600 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992);
classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale con decorrenza immediata.

La quota di partecipazione alla spesa delle succitate confezioni è fissata nella misura del 50%.

Composizione:

ogni compressa gastroresistente da mg 50 contiene: principio attivo: eparan solfato mg 50. Eccipienti: amido di mais F.U. mg 30; lattosio F.U. mg 100; cellulosa microgranulare F.U. mg 5; magnesio stearato F.U. mg 1. Rivestimento: copolimeri metracrilici (EUDRAGIT L 30 D) mg 12; titanio biossido F.U. mg 0,5; dibutil ftalato mg 0,2; ossido di ferro giallo (E 172) mg 0,1;

ogni compressa gastroresistente da mg 100 contiene: principio attivo: eparan solfato mg 100. Eccipienti: amido di mais F.U. mg 30; lattosio F.U. mg 50; cellulosa microgranulare F.U. mg 5; magnesio stearato F.U. mg 1. Rivestimento: copolimeri metracrilici (EUDRAGIT L 30 D) mg 12; titanio biossido F.U. mg 0,5; dibutil ftalato mg 0,2; ossido di ferro giallo (E 172) mg 0,1.

Indicazioni terapeutiche: patologia vascolare con rischio trombotico.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1993.

Decreto n. 216/1993 del 22 marzo 1993

Specialità medicinale «ATEROXIDE» (glucuronilglucosaminoglicano solfato) - capsule e fiale.

Titolare A.I.C.: Ripari-Gero, con sede legale e domicilio fiscale in Monteriggioni (Siena), via Montarioso, 11 - codice fiscale 00050260520.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Siena.

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

1) capsule da 250 U.L.S. - confezione da 50 capsule;
codice: 028208027 (in base 10) 0UWUWV (in base 32);
classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale con decorrenza immediata;

2) fiale da 600 U.L.S. - confezione da 10 f. 2 ml;
codice: 028208041 (in base 10) 0UWUX9 (in base 32);
classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale con decorrenza immediata.

La quota di partecipazione alla spesa, delle succitate confezioni, è fissata nella misura del 50% e con applicazione del disposto dell'art. 6 del D.M. 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985).

Fino alla predetta data di decorrenza della prescrivibilità a carico del Servizio sanitario nazionale il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci non prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale.

Composizione:

per la preparazione capsule: ogni capsula contiene: principio attivo: glucuronilglucosaminoglicano solfato (unità lipasemiche) U.L.S. 250. Eccipienti: lattosio mg 65; silice precipitata mg 6; magnesio stearato mg 4; laurilsolfato di Na mg 5; p-ossibenzoato di metile mg 0,24; p-ossibenzoato di propile mg 0,11; (gelatina mg 36,4; titanio biossido mg 0,56; E 127 mg 0,0087; E 172 mg 0,033; acqua depurata mg 2);

per la preparazione fiale: ogni fiala contiene: principio attivo: glucuronilglucosaminoglicano solfato (unità lipasemiche) U.S.L. 600. Eccipienti: sodio cloruro mg 18; acqua bidistillata q.b. a 2 ml.

Indicazioni terapeutiche: patologie vascolari con rischio trombotico.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992)

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1993.

Decreto n. 217/1993 del 22 marzo 1993

Specialità medicinale «COEDIECI» (ubidecarenone) nelle forme: capsule da mg 50 e flaconcini monodose uso orale × mg 50.

Titolare A.I.C.: Mitim S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Brescia, via Rodi, 27 - codice fiscale 07047730150.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Brescia, via Cacciamali, 34, 36, 38.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

1) 14 capsule da mg 50;
codice: 027609015 (in base 10) 0UBKYR (in base 32);
prezzo L. 31.000;
classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale con decorrenza immediata;

2) 10 flaconcini monodose uso orale × mg 50;
codice: 027609027 (in base 10) 0UBKY3 (in base 32);
prezzo L. 26.050;
classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale con decorrenza immediata.

La quota di partecipazione alla spesa, delle suddette confezioni è fissata nella misura del 50%, con applicazione dell'art. 6, del D.M. 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985).

(I prezzi sopraindicati sono pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992).

Composizione:

una capsula da mg 50 contiene: principio attivo: ubidecarenone mg 50. Eccipienti: crospovidone mg 30, polivinilpirrolidone mg 40, sodio laurilsolfato mg 1, lattosio mg 54;

composizione della capsula contenitrice: gelatina mg 77,6, titanio biossido mg 0,8, ossido di ferro giallo mg 1,6;

un flaconcino monodose contiene: tappo dosatore: principio attivo: ubidecarenone mg 50. Eccipienti: crospovidone mg 30, sodio laurilsolfato mg 1, lattosio mg 169;

flacone: sorbitolo g 1, glicerina g 0,500, metile p-idrossibenzoato g 0,018, propile p-idrossibenzoato g 0,002, aroma composto g 0,015, acqua depurata q.b. ml 10.

Indicazioni terapeutiche: deficienze di coenzima Q 10 ed alterazioni del metabolismo miocardico in cardiopatie acute e croniche.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1993.

Decreto n. 218/1993 del 22 marzo 1993

Specialità medicinale «ACIVIRAN» (aciclovir), nelle forme: pomata al 5% e compresse × mg 400.

Titolare A.I.C.: Istituto farmaco biologico Ripari-Gero S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Monteriggioni (Siena), via Montarioso, 11.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Monteriggioni (Siena).

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

1) tubo × g 10 di pomata al 5%:
codice: 028467025 (in base 10) 0V4RUK (in base 32);
prezzo L. 26.650;
classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale con decorrenza immediata. La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%;

2) 25 compresse × mg 400:
codice: 028467037 (in base 10) 0V4RUX (in base 32);
prezzo L. 82.300;
classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale con decorrenza immediata.

La quota di partecipazione alla spesa, è fissata nella misura del 50%, con applicazione dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985).

(I prezzi sopraindicati sono pubblicati nel supplemento ordinario la *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992)

Composizione: 100 g di pomata contengono:

aciclovir g 5, eccipienti: tefose 1500 g 11, glicerina g 8, olio di sellina g 4, acido stearico g 3,3, metile p-idrossibenzoato g 0,1, acqua purata q.b. a 100,

ogni compressa da mg 400 contiene:

aciclovir g 0,400, eccipienti: lattosio g 0,150, amido di mais 0,05, polivinilpirrolidone mg 10, magnesio stearato mg 5.

Indicazioni terapeutiche:

Acivirin pomata.

l'Acivirin pomata è indicata nel trattamento delle infezioni tanee da Herpes simplex quali: Herpes genitalis primario o ricorrente Herpes labialis.

Acivirin compresse.

l'Acivirin compresse è indicato:

per il trattamento delle infezioni da Herpes simplex della pelle e lle mucose, compreso l'Herpes genitale primario e recidivante;

per la soppressione delle recidive da Herpes simplex nei zienti immunocompetenti;

per la profilassi delle infezioni da Herpes simplex nei pazienti immunocompromessi;

per il trattamento dell'Herpes zoster.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a escrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1993.

Decreto n. 219/1993 del 22 marzo 1993

Specialità medicinale «HYALART» (acido ialuronico sale sodico) iconcino soluzione iniettabile uso intra-articolare × mg 20/2 ml.

Titolare A.I.C.: Sinax S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in bano Terme (Padova), via Ponte della Fabbrica, 3/A, codice fiscale 766790289.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in bano Terme (Padova), via Ponte della Fabbrica, 3/A.

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi ll'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma del decreto legislativo n. 539/1992:

1 flaconcino da mg 20/2 ml per uso intra-articolare;
codice 027663018 (in base 10) 0UD6PB (in base 32);
prezzo L. 68.550;
classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario zionale con decorrenza immediata.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%, n applicazione dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 upplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 985).

(Il prezzo sopraindicato è pubblicato nel supplemento ordinario la *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992).

Composizione:

un flaconcino contiene: acido ialuronico sale sodico (Hyalectin[R]) 0 mg, eccipienti: sodio cloruro mg 17,0, sodio fosfato monobasico H_2O mg 0,1, sodio fosfato bibasico $12H_2O$ mg 1,2, acqua per eparazioni iniettabili q.b. a 2 ml.

Indicazioni terapeutiche: patologie traumatiche e degenerative delle ticolazioni. Coadiuvante nella chirurgia ortopedica.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a escrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1993.

Decreto n. 220/1993 del 22 marzo 1993

Specialità medicinale «LITOBILE» (sale di magnesio triidrato ll acido chenodesossicolico e ursodesossicolico), nella forma capsule mg 250.

Titolare A.I.C.: Inter Falk Italia S.r.l., con sede legale e domicilio scale in Milano, via Puccini, 3 - codice fiscale 07459620154.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in San Giuliano - Lodi (Milano).

Confezione autorizzata, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

30 capsule × mg 250;
codice 027375017 (in base 10) 0U3119 (in base 32);
prezzo L. 32.700;
classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale con decorrenza immediata.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%, con applicazione dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985).

(Il prezzo sopraindicato è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992)

Composizione:

ogni capsula contiene: principio attivo: sale di magnesio triidrato dell'acido chenodesossicolico mg 250, eccipienti: amido di mais mg 100, idrossipropilmetilcellulosa mg 7, sodio carbossimetilamido mg 16, magnesio stearato mg 7; composizione dell'involucro: gelatina mg 82,651, acqua mg 15,347, titanio biossido (E 171) mg 2,002.

Indicazioni terapeutiche: calcoli biliari radiotrasparenti, in particolare trattamento litolitico per la dissoluzione dei calcoli colecistici in colecisti normofunzionante e dei calcoli del coledoco residui o recidivanti dopo interventi sulle vie biliari. Dispepsia biliare.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1993.

Decreto n. 221/1993 del 22 marzo 1993

Specialità medicinale «ALTAGEN» (collageno) nelle forme tavolette da mg 250 (cm 5 × 5) e tavolette da mg 10 (cm 1 × 1).

Titolare A.I.C.: Alfa Wassermann S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Alanno Scalo (Pescara), contrada Sant'Emidio, codice fiscale 00556960375.

Produttore: la produzione della specialità medicinale è effettuata dalla società Opocrin S.p.a. nello stabilimento sito in Corlo di Formigine (Modena), la fase produttiva relativa alla sterilizzazione è effettuata dalla società Gammarad Italia S.p.a. nello stabilimento sito in Ca de Fabbri (Bologna), il confezionamento terminale ed i controlli sul prodotto finito sono effettuati dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento comune sito in Alanno Scalo (Pescara).

Confezioni autorizzate, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

3 tavolette da mg 250 (cm 5 × 5);
codice 028187019 (in base 10) 0UW6DC (in base 32);
prezzo L. 34.150;
classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale con decorrenza immediata.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

(Il prezzo sopraindicato è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992);

50 tavolette da mg 10 (cm 1 × 1);
codice 028187021 (in base 10) 0UW6DF (in base 32);
classificazione: medicinale non prescrivibile a carico del Servizio sanitario nazionale.

Composizione:

ogni tavoletta da mg 250 (cm 5 × 5) contiene: principio attivo: collageno liofilizzato, anallergico sterile mg 250;

ogni tavoletta da mg 10 (cm 1 × 1) contiene: principio attivo: collageno liofilizzato, anallergico sterile mg 10.

Indicazioni terapeutiche: coadiuvante nella cicatrizzazione delle ferite post-operatorie, delle ulcere venose e delle piaghe da decubito.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1993.

Decreto n. 222/1993 del 22 marzo 1993

Specialità medicinale «PERFUDAN» (buflomedil), nelle forme: «Retard» compresse a cessione regolata da mg 600 e compresse divisibili da mg 300.

Titolare A.I.C.: Vecchi & C. Piam S.a.p.a. di G. Assereto - E. Maraglianò & C., con sede e domicilio fiscale in Genova, via Padre G. Semeria, 5, codice fiscale 00244540100.

Produttore: La società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Genova, via Padre G. Semeria n. 5.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

«Retard» 30 compresse a cessione regolata da mg 600:
codice: 028218016 (in base 10) 0UX4P0 (in base 32);
prezzo: L. 27.000;
classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale con decorrenza immediata;

30 compresse divisibili × mg 300:
codice: 028218028 (in base 10) 0UX4PD (in base 32);
prezzo: L. 15.450;
classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale con decorrenza immediata.

Per le succitate confezioni la quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

I prezzi sopraindicati sono pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992).

Composizione:

una compressa a cessione regolata × mg 600 contiene: buflomedil cloridrato 600 mg. Eccipienti: lattosio 85 mg; metilidrossipropilcellulosa 160 mg; magnesio stearato 15 mg;

una compressa divisibile da mg 300 contiene: buflomedil cloridrato 300 mg. Eccipienti: amido 75 mg; lattosio 68 mg; idrossietilcellulosa 3,2 mg; cellulosa microcristallina 169 mg; talco 8 mg; magnesio stearato 17,5 mg; metilidrossipropilcellulosa 11,25 mg; polietilenglicole 6000 1,5 mg; polietilenglicole 4000 0,6 mg.

Indicazioni terapeutiche: sintomatologia connessa a insufficienza cerebrovascolare cronica: deterioramento intellettuale, alterazioni della personalità, difetti di memoria e/o di attenzione, disorientamento spazio-temporale, vertigini, tinnito. Sequele della apoplessia cerebrale e degli interventi di neurochirurgia. Insufficienza circolatoria arteriosa periferica e manifestazioni ad essa correlate: claudicatio intermittens, morbo e sindrome di Raynaud, morbo di Bürger, eritrocianosi, crampi su base vascolare.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1993.

Decreto n. 223/1993 del 22 marzo 1993

Specialità medicinale «HISMANAL D» (astemizolo - pseudoefedrina cloridrato) nella forma: capsule.

Titolare A.I.C.: Janssen Farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Latina, via C. Janssen, codice fiscale 00962280590.

Produttore: La società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento comune sito in Latina, via C. Janssen.

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

10 capsule:
codice: 028118014 (in base 10) 0UU2ZY (in base 32);
classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1994.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

Fino alla predetta data di decorrenza della prescrivibilità a carico del Servizio sanitario nazionale il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i medicinali non prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale.

Composizione:
ogni capsula contiene:
principi attivi: astemizolo 10,00 mg, pseudoefedrina cloridrato 240,00 mg.

Altri componenti:
a) astemizolo compresse: lattosio monoidrato 24,30 mg; amido di mais 14,10 mg; cellulosa microcristallina 8,00 mg; amido pregelatinizzato 1,80 mg; povidone 0,60 mg; olio vegetale idrogenato 0,60 mg; magnesio stearato 0,30 mg; biossido di silicio colloidale 0,15 mg; sodio laurilsolfato 0,15 mg;
b) pseudoefedrina sfere zuccherine: sfere zuccherine 92 mg ca; talco 81,18 mg; povidone 1,85 mg; glassa farmaceutica 9,52 mg; calcio stearato 16,33 mg; etilcellulosa 8,23 mg; dietilftalato 0,16 mg;
c) capsula di gelatina dura n. 0:
testa: verde chiaro opaco: indigotindisulfonato sodico (E 132) 0,01 - 0,02 mg; biossido di titanio (E 171) 0,75-1,10 mg; ossido di ferro giallo (E 172) 0,04-0,07 mg; gelatina q.b. a 34,80-41,61 mg;
corpo: blu chiaro opaco: biossido di titanio (E 171) 1,44-2,12 mg; colorante blu V (E 131) 0,11-0,16 mg; gelatina q.b. a 51,85-61,92 mg.

Indicazioni terapeutiche: HISMANAL D è indicato per il trattamento sintomatico della congestione nasale, rinorrea, starnuti, prurito nasale e oculare come si manifestano ad esempio nelle riniti allergiche.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1993.

Decreto n. 224/1993 del 22 marzo 1993

Specialità medicinale «HISTAMEN D» (astemizolo - pseudoefedrina cloridrato) nella forma: capsule.

Titolare A.I.C.: Polifarma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Roma, via Tor Sapienza, 138, codice fiscale 00403210586.

Produttore: La specialità medicinale è prodotta dalla Janssen Farmaceutici S.p.a. nello stabilimento comune sito in Latina, via C. Janssen.

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:
10 capsule:
codice: 028194013 (in base 10) 0UWF6X (in base 32);
classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1994.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

Fino alla predetta data di decorrenza della prescrivibilità a carico del Servizio sanitario nazionale il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i farmaci non prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale.

Composizione:
ogni capsula contiene:
principi attivi: astemizolo 10,00 mg, pseudoefedrina cloridrato 240,00 mg.

Altri componenti:
a) astemizolo compresse: lattosio monoidrato 24,30 mg; amido di mais 14,10 mg; cellulosa microcristallina 8,00 mg; amido pregelatinizzato 1,80 mg; povidone 0,60 mg; olio vegetale idrogenato 0,60 mg; magnesio stearato 0,30 mg; biossido di silicio colloidale 0,15 mg; sodio laurilsolfato 0,15 mg;
b) pseudoefedrina sfere zuccherine: sfere zuccherine 92 mg ca; talco 81,18 mg; povidone 1,85 mg; glassa farmaceutica 9,52 mg; calcio stearato 16,33 mg; etilcellulosa 8,23 mg; dietilftalato 0,16 mg;
c) capsula di gelatina dura n. 0:
testa: verde chiaro opaco: indigotindisulfonato sodico (E 132) 0,01-0,02 mg; biossido di titanio (E 171) 0,75-1,10 mg; ossido di ferro giallo (E 172) 0,04-0,07 mg; gelatina q.b. a 34,80-41,61 mg;
corpo: blu chiaro opaco: biossido di titanio (E 171) 1,44-2,12 mg; colorante blu V (E 131) 0,11-0,16 mg; gelatina q.b. a 51,85-61,92 mg.

Indicazioni terapeutiche: HISTAMEN-D è indicato per il trattamento sintomatico della congestione nasale, rinorrea, starnuti, prurito nasale e oculare come si manifestano, ad esempio nelle riniti allergiche.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1993.

Decreto n. 225/1993 del 22 marzo 1993

Specialità medicinale: «DIOSMIN» (Diosmina) compresse, granulare e crema.

Titolare A.I.C.: Salus Researches S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Aurelia n. 58, codice fiscale 03151540584.

Produttore: società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Roma, via Tiburtina n. 1496.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

1) 20 compresse divisibili mg 450;
codice: 028500015 (in base 10) 0V5S1H (in base 32);
prezzo: L. 17.450 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992);
classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale con decorrenza immediata;

2) 20 bustine granulare mg 450;
codice: 028500027 (in base 10) 0V5S1V (in base 32);
prezzo: L. 17.450 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992);
classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale con decorrenza immediata;

3) tubo g 40 crema al 5%;
codice: 028500039 (in base 10) 0V5S27 (in base 32);
prezzo: L. 5.500 (supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992);
classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale con decorrenza immediata. La quota di partecipazione alla spesa delle suddette confezioni è fissata nella misura del 50%.

Composizione:

ogni compressa contiene: principio attivo: diosmina mg 450; eccipienti: Peg 4000 mg 15,0, Mg stearato mg 6,0, talco mg 5,0, silice precipitata mg 0,5;

ogni bustina di granulare contiene: principio attivo: diosmina mg 450; eccipienti: fruttosio mg 1985, Peg 4000 mg 25, amido mg 9,5, Mg stearato mg 0,5, essenza arancia dolce mg 5,0;

ogni 100 g di crema contengono: principio attivo: diosmina g 5; eccipienti: mono e di palmito stearato di poliossietilenglicole g 10, miscela di gliceridi poliossietilenati g 7, alcool cetilico stearilico g 4, butilidrossitoluolo g 0,002, para ossibenzoato di metile g 0,1, para ossibenzoato di propile g 0,05, acqua demineralizzata q.b. a g 100.

Indicazioni terapeutiche:

coadiuvante nel trattamento di:

sindrome prevaricosa delle estremità inferiori, gambe pesanti: dolore della faccia interna delle gambe (in corrispondenza del percorso della safena interna), tumefazioni ed edemi delle gambe, ramificazioni venose sensibili, crampi;

sindrome varicosa: flebectasie, flebalgie, eczemi, indurimenti, ulcere varicose;

manifestazioni emorragiche di fragilità capillare:

sindrome post-flebitica;

trattamento di emorroidi interne ed esterne.

Classificazioni ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1993.

Decreto n. 226/1993 del 22 marzo 1993

Specialità medicinale: «SALBUTAX» (salbutamolo solfato) aerosol pressurizzato.

Titolare A.I.C.: Master Pharma S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Parma, via S. Leonardo n. 96, codice fiscale 00959190349.

Produttore: la società estera 3M Health Care Limited nello stabilimento sito in Loughborough (Gran Bretagna);

Le operazioni terminali di confezionamento verranno effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Parma, via S. Leonardo n. 96.

Confezioni autorizzate, codici, prezzo, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

aerosol da 200 dosi;
codice: 028378014 (in base 10) 0V20WY (in base 32);
prezzo: L. 33.000;
classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale con decorrenza immediata.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

Il prezzo sopra indicato è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992.

Composizione:

quantità emessa per ogni erogazione: principio attivo: salbutamolo solfato mcg 120,525 pari a salbutamolo mcg 100; eccipienti: triclorofluorometano (propellente 11) 1,689 mg; diclorotetrafluoroetano (propellente 114) 4,757 mg; diclorodifluorometano (propellente 12) 26,995 mg; sorbitan trioleato 253,325 mcg.

Indicazioni terapeutiche: (trattamento dell'asma bronchiale e della broncopatia ostruttiva con componente asmatica).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1993.

Decreto n. 227/1993 del 22 marzo 1993

Specialità medicinale: «NOVATOX» (glutatione ridotto) nelle forme IM IV flaconcini liofilizzati da 300 e 600 mg.

Titolare A.I.C.: Pulitzer Italiana S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, 1004, codice fiscale 03589790587.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Roma, via Tiburtina, 1004.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

1) IM IV 10 flaconcini liofilizzati mg 300 + 10 fiale solvente 3 ml;
codice: 028316014 (in base 10) 0V04CG (in base 32);
prezzo: L. 20.400;
classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale con decorrenza immediata;

2) IM IV 10 flaconcini liofilizzati mg 600 + 10 fiale solvente 4 ml;
codice: 028316026 (in base 10) 0V04CU (in base 32);
prezzo: L. 32.450;
classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale con decorrenza immediata;

Ai sensi dell'art. 10, comma 2 del decreto legislativo n. 463/1983, convertito nella legge n. 83/1983, non è dovuta alcuna quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito.

I prezzi sopra indicati sono pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992.

Composizione:

ogni flaconcino di polvere liofilizzata 300 mg contiene:
principio attivo: glutatione ridotto mg 300;
eccipienti: sodio idrossido mg 40;

ogni fiale di solvente contiene: acqua p.p.i. F.U. ml 3;

ogni flaconcino di polvere liofilizzata 600 mg contiene:
principio attivo: glutatione ridotto mg 600;
eccipienti: sodio idrossido mg 80;

ogni fiale di solvente contiene: acqua p.p.i. F.U. ml 4.

Indicazioni terapeutiche:

coadiuvante nelle intossicazioni da alcole etilico e da alcuni gruppi di farmaci (chemioterapici antineoblastici, antitubercolari, neurolettici, antidepressivi e paracetamolo);

coadiuvante nella profilassi e trattamento dei danni da radiazioni ionizzanti.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1993.

Decreto n. 228/1993 del 22 marzo 1993

Specialità medicinale «DESOXIL» (acido ursodesossicolico), nella forma compresse da 150 e 300 mg e «RC» nelle forme compresse da 225 e 450 mg.

Titolare A.I.C.: Laboratorio prodotti farmaceutici Boniscontro e Gazzone S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Tiburtina, n. 1004, codice fiscale 08205300588.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Roma.

Confezioni autorizzate, codici, prezzi, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

1) 20 compresse mg 150;

codice: 028336016 (in base 10) 0V0RWJ (in base 32);

prezzo: L. 15.100;

classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale con decorrenza immediata.

2) 20 compresse mg 300;

codice: 028336028 (in base 10) 0V0RWW (in base 32);

prezzo: L. 28.250;

classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale con decorrenza immediata.

3) 20 compresse a rilascio controllato mg 225;

codice: 028336030 (in base 10) 0V0RWY (in base 32);

prezzo: L. 32.500;

classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale con decorrenza immediata.

4) 20 compresse a rilascio controllate mg 450;

codice: 028336042 (in base 10) 0V0RXB (in base 32);

prezzo: L. 59.750;

classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale con decorrenza immediata.

La quota di partecipazione alle spese delle succitate confezioni è fissata nella misura del 50%, e con applicazione del disposto dell'art. 6, del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985).

I prezzi sopra indicati sono pubblicati nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 182 del 4 agosto 1992.

Composizione:

ogni compressa mg 150 contiene: principio attivo: acido ursodesossicolico mg 150; eccipienti: lattosio F.U. mg 170, Amido F.U. mg 100, cellulosa microcristallina F.U. mg 4, magnesio stearato F.U. mg 4;

ogni compressa mg 300 contiene: principio attivo: acido ursodesossicolico mg 300; eccipienti: lattosio F.U. mg 40, amido F.U. mg 80, cellulosa microcristallina F.U. mg 4, magnesio stearato F.U. mg 4;

ogni compressa mg 225 contiene: principio attivo: acido ursodesossicolico mg 225; eccipienti: gomma adragante F.U. mg 75, agar agar F.U. mg 15, magnesio stearato F.U. mg 5, sodio citrato F.U. mg 15, acido citrico F.U. mg 2,5, copolimeri metacrilici mg 12,5, titanio biossido F.U. mg 0,5, dibutilftalato mg 0,25, ossido di ferro rosso (E 172) mg 0,05;

ogni compressa mg 450 contiene: principio attivo: acido ursodesossicolico mg 450; eccipienti: gomma adragante F.U. mg 150, agar agar F.U. mg 30, magnesio stearato F.U. mg 10, sodio citrato F.U. mg 30, acido citrico F.U. mg 5, copolimeri metacrilici mg 25, titanio biossido F.U. mg 1, dibutilftalato mg 0,5, ossido di ferro rosso (E 172) mg 0,1.

Indicazioni terapeutiche:

alterazioni qualitative o quantitative della funzione biligenetica, comprese le forme con bile sovrasatura in colesterolo, per opporsi alla formazione di calcoli di colesterolo o per realizzare condizioni idonee allo scioglimento se sono già presenti calcoli radiotrasparenti; in particolare, calcoli colecistici in colecisti funzionante e calcoli nel coledoco residuanti o ricorrenti dopo interventi sulle vie biliari. Dispepsie biliari.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1993.

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate nuove forme farmaceutiche di specialità medicinali, alle condizioni appresso specificate:

Decreto n. 229/1993 del 22 marzo 1993

Specialità medicinale «IPROSTEN» (ipriflavone) capsule di gelatina molle x mg 300 (nuova forma farmaceutica di specialità medicinale già registrata):

Titolare A.I.C.: Takeda Italia farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Catania, via Giovannino, 7 - codice fiscale 01751900877.

Produttore:

la produzione delle capsule di gelatina molle è effettuata dalla società R.P. Scherer S.p.a. nello stabilimento sito in Aprilia (LT), via Nettunense;

i controlli e le operazioni terminali di confezionamento sono effettuate dalla società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento comune sito in Catania, zona Industriale, XV strada.

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988:

30 capsule di gelatina x mg 300;

codice: 027494032 (in base 10) 0U71NJ (in base 32);

classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale a decorrere dal 1° gennaio 1994.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

Fino alla predetta data di decorrenza della prescrivibilità a carico del Servizio sanitario nazionale il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i medicinali non prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale.

Composizione:

una capsula contiene: ipriflavone mg 300. Eccipienti: lecitina di soia mg 150, trigliceridi di acidi grassi C8-C12 mg 120, oli vegetali parzialmente idrogenati mg 80, gelatina mg 205, glicerolo mg 100, titanio biossido (E171) mg 3,5, ferro ossido rosso (E172) mg 0,08, sodio p-idrossibenzoato di etile (E215) mg 1,1, sodio p-idrossibenzoato di propile (E217) mg 0,5.

Indicazioni terapeutiche: osteoporosi post-menopausale e senile.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1993.

Decreto n. 230/1993 del 22 marzo 1993

Specialità medicinale «FARMORUBICINA» (epirubicina) nella forma soluzione pronta da 10 a 50 mg (nuove forme farmaceutiche di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Farmitalia Carlo Erba S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via C. Imbonati, 24, codice fiscale 07608290156.

Produttore: la società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Nerviano (Milano).

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

1) 1 flacone soluzione pronta 10 mg 5 ml;

codice: 025197068 (in base 10) 0S0YJD (in base 32);

classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale.

2) 1 flacone soluzione pronta 50 mg/25 ml;

codice: 025197070 (in base 10) 0S0YJG (in base 32);

classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale.

La prescrivibilità a carico del Servizio sanitario nazionale delle succitate confezioni decorre dal 1° gennaio 1994. Ai sensi dell'art. 10, comma 2, decreto-legge n. 463/1983, convertito nella legge n. 638/1983, non è dovuta alcuna quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito.

Fino alla predetta data di decorrenza della prescrivibilità a carico del Servizio sanitario nazionale, il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i medicinali non prescrivibili a carico dal Servizio sanitario nazionale

Composizione:

il flacone da 10 mg contiene:

epirubicina cloridrato 10 mg: eccipienti: sodio cloruro 45 mg, acqua p.p.i. q.b. a 5 ml, acido cloridrico q.b. a ph 3;

il flacone da 50 mg contiene:

epirubicina cloridrato 50 mg: eccipienti: sodio cloruro 225 mg, acqua p.p.i. q.b. a 25 ml, acido cloridrico q.b. a ph 3.

Indicazioni terapeutiche: la farmorubicina si è dimostrata capace di indurre delle risposte oggettive in un ampio spettro di malattie neoplastiche tra cui: carcinoma mammario, linfomi maligni, sarcomi delle parti molli: carcinoma gastrico: carcinoma del fegato, del pancreas, del sigma retto: carcinoma del distretto cervico-facciale: carcinoma polmonare: carcinoma ovarico: leucemia.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica da rinnovare volta per volta (art. 5 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1993.

Decreto n. 231/1993 del 22 marzo 1993

Specialità medicinali: «LITOFF» (acido ursodesossicolico) compresse da 450 mg (nuova forma di presentazione di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Caber S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Mazzini n. 7, codice fiscale 00964710388.

Produttore: titolare A.I.C. nello stabilimento consortile, sito in Ronco Scrivia (Genova).

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

20 compresse da 450 mg:

codice: 028404034 (in base 10) 0V2UB2 (in base 32);

classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale, con decorrenza dal 1° gennaio 1994.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50% e con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985).

Fino alla predetta data di decorrenza della prescrivibilità a carico del Servizio sanitario nazionale, il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i medicinali non prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale.

Composizione:

ogni compressa da 450 mg contiene:

principio attivo: acido ursodesossicolico mg 450; eccipienti: lattosio mg 100, amido mg 70, gomma arabica mg 20, talco mg 25, magnesio stearato mg 5.

Indicazioni: terapeutiche: alterazioni qualitative o quantitative della funzione biligenetica, comprese le forme con bile sovrasatura in colesterolo, per opporsi alla formazione di calcoli di colesterolo o per realizzare condizioni idonee allo scioglimento se sono già presenti calcoli radiotrasparenti: in particolare calcoli colecistici in colecisti funzionante e calcoli nel coledoco residuanti o ricorrenti dopo interventi sulle vie biliari. Dispepsie biliari.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1993.

Con i decreti ministeriali di seguito elencati è stata concessa l'autorizzazione all'immissione in commercio dei sottoindicati nuovi dosaggi di specialità medicinali, alle condizioni appresso specificate:

Decreto n. 232/1993 del 22 marzo 1993

Specialità medicinale: «SUCRALFIN» (sucralfato) granulare da 2 g (nuovo dosaggio di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Inverni della Beffa S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ripamonti n 99, codice fiscale 07834970159.

Produttore titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Milano, via Ripamonti n 99

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art 19, comma 4, legge n 67/1988, modificato dall'art 12, comma 1 del decreto legislativo n 539/1992:

30 bustine di granulato da 2 g,

codice 025822053 (in base 10) 0SN0V5 (in base 32),

classificazione medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale con decorrenza dal 1° gennaio 1994

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%

Fino alla predetta data di decorrenza della prescrivibilità a carico del Servizio sanitario nazionale, il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i medicinali non prescrivibili di carico del Servizio sanitario nazionale

Composizione ogni bustina da 5 g contiene:

principio attivo sucralfato (pari ad alluminio 190 mg/g) 200 mg, eccipienti ed aromatizzanti mannite 1930 mg, lattosio 750 mg, fruttosio 200 mg aroma amarena 100 mg, ammonio glicirrizinato (Glycamil) 20 mg

Indicazioni terapeutiche ulcera gastrica, ulcera duodenale, gastrite acuta, gastriti croniche sintomatiche, gastropatie da Fans (antinfiammatori non steroidei), esofagite da reflusso.

Classificazione ai fini della fornitura medicinale soggetto a prescrizione medica (art 4, decreto legislativo n 539/1992)

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1993

Decreto n 233/1993 del 22 marzo 1993

Specialità medicinale «ZOVIRAX 800» (aciclovir) compresse da 800 mg (nuovo dosaggio di specialità medicinale già autorizzata)

Titolare A I C Wellcome Italia S p a , con sede legale e domicilio fiscale in Pomezia (Roma), via del Mare n. 36, codice fiscale 00407630581

Produttore titolare dell A I C nello stabilimento sito in Pomezia (Roma)

Confezione autorizzata codici, classificazione ai sensi dell'art 19 comma 4, legge n 67/1988, modificato dall'art 12, comma 1, del decreto legislativo n 539/1992:

25 compresse da 800 mg,

codice 025298100 (in base 10) 0S415N (in base 32),

classificazione medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale, con decorrenza dal 1° gennaio 1994

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50% e con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n 71 del 23 marzo 1985) Fino alla predetta data di decorrenza della prescrivibilità a carico del Servizio sanitario nazionale, il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i medicinali non prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale

Composizione ogni compressa contiene:

principio attivo. aciclovir mg 800,0, eccipienti. cellulosa microcristallina mg 126,6, glicollato di amido e sodio mg 40,0, povidone mg 25,0, carminio d'indaco (E 132) mg 0,4, magnesio stearato mg 8,0

Indicazioni terapeutiche.

Lo Zovirax è indicato

per il trattamento delle infezioni da herpes simplex della pelle e delle mucose, compreso l'herpes genitalis primario e recidivante; per la soppressione delle recidive da herpes simplex nei pazienti immunocompetenti, per la profilassi delle infezioni da herpes simplex nei pazienti immunocompromessi, per il trattamento della varicella e dell'herpes zoster.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art 4 decreto legislativo n. 539/1992)

Decorrenza di efficacia del decreto 1° aprile 1993

Decreto n. 234/1993 del 22 marzo 1993

Specialità medicinale «URDÈS» (acido ursodesossicolico) «CD» compresse da 450 mg e «CD» compresse da 225 mg (nuovi dosaggi di specialità medicinale già autorizzata)

Titolare A I C Firekappa euroterapici S p a , con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via C Menotti, 1/A, codice fiscale 09674060158

Produttore: Montefarmaco S.p.a. nello stabilimento consortile sito in Pero (Milano).

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19 comma 4, della legge n. 67/1988; modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

1) URDÈS «CD» 20 compresse rivestite da 450 mg;
codice: 026893053 (in base 10) 0TNQRX (in base 32);
classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale, con decorrenza dal 1° gennaio 1994;

2) URDÈS «CD» 20 compresse rivestite da 225 mg;
codice: 026893065 (in base 10) 0TNQS9 (in base 32);
classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale, con decorrenza dal 1° gennaio 1994.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50% e con applicazione del disposto dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985).

Fino alla predetta data di decorrenza della prescrivibilità a carico del Servizio sanitario nazionale, i prodotti possono essere posti in commercio con il regime dei prezzi previsto per i medicinali non prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale

Composizione:

1 compressa rivestita da 450 mg contiene:
principio attivo: acido ursodesossicolico 450,0 mg.

Eccipienti: cellulosa microcristallina 335,0 mg, magnesio stearato 10,0 mg, sodio amido glicolato 100,0 mg, silice precipitata 5,0 mg, copolimero acido metacrilico 35,8 mg, talco 14,3 mg, dietilftalato 7,2 mg, lacca alluminio idrossido E 104-E 132 1,3 mg, titanio biossido 1,4 mg;

1 compressa rivestita da 225 mg contiene:
principio attivo: acido ursodesossicolico 225,0 mg;

Eccipienti: cellulosa microcristallina 218,0 mg, magnesio stearato 5,0 mg, sodio amido glicolato 50,0 mg, silice precipitata 2,0 mg, copolimero acido metacrilico 35,8 mg, talco 14,3 mg, dietilftalato 7,2 mg, lacca alluminio idrossido E 104-E 132 1,3 mg, titanio biossido 1,4 mg.

Indicazioni terapeutiche:
alterazioni qualitative o quantitative della funzione biligenetica, comprese le forme con bile sovrasatura in colesterolo, per opporsi alla formazione di calcoli di colesterolo o per realizzare condizioni idonee allo scioglimento, se sono già presenti calcoli radiotrasparenti: in particolare, calcoli colecistici in colecisti funzionante e calcoli nel coledoco; residuanti e ricorrenti dopo interventi sulle vie biliari. Dispepsie biliari.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1993.

Decreto n. 235/1993 del 22 marzo 1993

Specialità medicinale: RESPICUR (teofillina) capsule a rilascio controllato da mg 200 e da mg 400 (nuovi dosaggi di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: Byk Gulden Lomberg - Konstanz - Germania - rappresentata in Italia dalla società Byk Gulden Italia S.p.a. con sede e domicilio fiscale in Cormano (Milano), via Giotto, 1, codice fiscale 00696360155.

Produttore: società titolare A.I.C. nello stabilimento sito in Konstanz - Germania.

Confezioni autorizzate, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

1) «400» 30 capsule a rilascio controllato da mg 400;
codice: 027435078 (in base 10) 0U5826 (in base 32);
classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale;

2) «200» 30 capsule a rilascio controllato da mg 200;
codice: 027435080 (in base 10) 0U5828 (in base 32).
classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale.

La prescrivibilità a carico del Servizio sanitario nazionale delle succitate confezioni, decorre dal 1° gennaio 1994.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

Fino alla predetta data di decorrenza della prescrivibilità a carico del Servizio sanitario nazionale il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i medicinali non prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale.

Composizione:

1 capsula da mg 400 contiene: principio attivo: teofillina anidra 400,0 mg; eccipienti: pellets di zucchero (1) 44,5 mg; polivinilpirrolidone (PM700M) 20,1 mg; etilcellulosa (10mPas) 33,9 mg; dibutil sebacato 4,6 mg; lattosio H_2O 18,5 mg. Componenti della capsula: gelatina 120,90 mg; titanio biossido 5,0 mg; indigotina (E132) 0,04 mg; inchiostro 0,006 mg.

(1) 1 pellets di zucchero contengono: saccarosio 33,4 mg; amido di mais 8,0 mg; sciroppo di glucosio 3,1 mg;

1 capsula da mg 200 contiene: principio attivo: teofillina anidra 200,0 mg; Eccipienti: pellets di zucchero (1) 22,3 mg; polivinilpirrolidone (PM700M) 10,0 mg; etilcellulosa (10mPas) 17,0 mg; dibutil sebacato 2,3 mg; lattosio H_2O 9,3 mg. Componenti della capsula: gelatina 73,9 mg; titanio biossido 3,1 mg; indigotina (E132) 0,02 mg; inchiostro 0,006 mg.

(1) 1 pellets di zucchero contengono: saccarosio 16,7 mg; amido di mais 4,0 mg; sciroppo di glucosio 1,6 mg.

Indicazioni terapeutiche: trattamento sintomatico e preventivo dell'asma bronchiale e degli stati broncospastici reversibili associati a bronchiti croniche ed enfisema.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1993.

Decreto n. 236/1993 del 22 marzo 1993

Specialità medicinale: «FERLATUM» (ferro proteinsuccinilato) compresse da 800 mg (nuovo dosaggio di specialità medicinale già autorizzata).

Titolare A.I.C.: ZILLIKEN S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Genova - via F. Nullo, 23, codice fiscale 00244680104.

Produttore: Italfarmaco S.p.a. nello stabilimento comune sito in Milano, via F. Testi, 330.

Confezione autorizzata, codici, classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

10 compresse da 800 mg;
codice: 027552049 (in base 10) 0U8U9K (in base 32);
classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale, con decorrenza dal 1° gennaio 1994.

La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

Fino alla predetta data di decorrenza della prescrivibilità a carico del Servizio sanitario nazionale il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i medicinali non prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale

Composizione:
ogni compressa contiene: ferro proteinsuccinilato mg 800 (pari a Fe^{3+} 40 mg).

Eccipienti:
gliceril palmitostearato mg 120, sodio carbossimetilcellulosa mg 70, metile p-idrossibenzoato mg 1,90, propile p-idrossibenzoato mg 1,90.

Indicazioni terapeutiche:
trattamento degli stati di carenza di ferro assoluta o relativa: anemie sideropeniche latenti o conclamate, dell'infanzia e dell'età adulta, dovute a deficiente apporto o assorbimento di ferro, secondarie a emorragie acute o croniche oppure a malattie infettive; gravidanza; allattamento.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4 del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1993.

Con i provvedimenti di seguito elencati sono state apportate le sottoindicate modifiche ad autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali.

Decreto n. 237/1993 del 29 marzo 1993

Specialità medicinale «METAZOL» (Cefmetazolo sodico) iniettabile per via intramuscolare:

i.m. flacone g 0.500 — fiala 3 ml solvente, codice: 027399017 (in base 10) 0U44V9 (in base 32);

i.m. flacone g 1 + fiala 3 ml solvente, codice: 027399029 (in base 10) 0U44VP (in base 32).

Titolare A.I.C.: Laboratorio farmaceutico C.T. S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Sanremo (Imperia), strada Solaro, 75/77, codice fiscale 00071020085, (decreto ministeriale n. 26/1992 in data 29 gennaio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 1° febbraio 1992).

Modifiche apportate:

classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992: le confezioni suindicate sono prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale con decorrenza immediata ai prezzi in vigore di L. 13.850 e di L. 22.450 fino a eventuale rideterminazione da parte del C.I.P. La quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito è fissata nella misura del 50% con applicazione dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985)

Classificazione ai fini della fornitura: (regime di dispensazione), medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1993.

È vietata la vendita al pubblico delle confezioni precedentemente autorizzate riportanti in etichetta la limitazione all'uso ospedaliero.

Decreto n. 238/1993 del 29 marzo 1993

Specialità medicinale «METACAF» (Cefmetazolo sodico) iniettabile per via intramuscolare:

i.m. flacone g 0.500 — fiala solvente:

codice: 027406014 (in base 10) 0U4CPY (in base 32);

i.m. flacone g 1 + fiala solvente:

codice: 027406026 (in base 10) 0U4CQB (in base 32).

Titolare A.I.C.: Italsuisse Co. S.a.s. di Giancarlo Ceroni e C., con sede e domicilio fiscale in Casarile (Milano), via Binasco, 54, codice fiscale 00758180152, (decreto ministeriale n. 117/1992 in data 17 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 52 del 3 marzo 1992).

Modifiche apportate:

classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992: le confezioni suindicate sono prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale con decorrenza immediata ai prezzi in vigore di L. 13.850 e di L. 22.450 fino ad eventuale rideterminazione da parte del C.I.P. La quota di partecipazione alla spesa da parte dell'assistito è fissata nella misura del 50% con applicazione dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985).

Classificazione ai fini della fornitura: (regime di dispensazione), medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, del decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1993.

È vietata la vendita al pubblico delle confezioni precedentemente autorizzate riportanti in etichetta la limitazione all'uso ospedaliero.

Decreto n. 239/1993 del 29 marzo 1993

Specialità medicinale «MALIVAN» (amminofenazone), supposte adulti, rilasciata alla società Recordati industria chimica e farmaceutica S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Matteo Civitali, n. 1, codice fiscale 00748210150.

Modifica apportata:

classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992: classificazione: medicinale non prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale.

Numeri di codice:

6 supposte adulti, codice: 016675050 (in base 10) 0HWW7B (in base 32).

Indicazioni terapeutiche:

trattamento sintomatico degli stati dolorosi acuti (mal di testa, nevralgie, mal di denti, dolori mestruali).

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale non soggetto a prescrizione medica. Medicinale da banco o da automedicazione (art. 3, decreto legislativo n. 539/1992).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° giugno 1993.

I lotti già prodotti contraddistinti dai numeri di codice in precedenza attribuiti non possono essere più venduti.

Decreto n. 240/1993 del 29 marzo 1993

Specialità medicinale «BRONCHO VAXOM» capsule per adulti e capsule per bambini.

Titolare A.I.C.: Bvk Gulden Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Cormano (Milano), via Giotto, 1.

Modifica apportata:

numeri di codice:

30 capsule per adulti codice: 026029064 (in base 10) 0SUC08 (in base 32);

30 capsule per bambini codice: 026029088 (in base 10) 0SUC10 (in base 32);

classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992: le suecitate confezioni sono prescrivibili dal Servizio sanitario nazionale di cui alla citata disposizione a decorrere dal 1° ottobre 1993. La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° ottobre 1993.

I lotti già prodotti contraddistinti dai numeri di codice in precedenza attribuiti non possono essere più venduti.

Decreto n. 241/1993 del 29 marzo 1993

Specialità medicinale «BRANIGEN» (acetil-L(-) carnitina HCl), nella forma e confezione: 5 flaconi di liofilizzato iniettabile uso i.m. ed e.v. + 5 fiale di solvente.

Titolare A.I.C.: Glaxo S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming, 2, codice fiscale 00212840235.

Modifiche apportate:

confezionamento: in sostituzione del confezionamento in flaconi di liofilizzato è ora autorizzato il confezionamento in fiale di liofilizzato;

composizione: la composizione autorizzata è ora la seguente: una fiala di liofilizzato contiene: principio attivo: levocarnitina acetil mg 500.

Eccipiente: mannitolo mg 300. Una fiala solvente contiene: acqua per prep. iniett. F.U. ml 4. Conseguentemente sulle etichette della specialità medicinale la denominazione «BRANIGEN» è accompagnata dalla specificazione «levocarnitina acetil».

Numeri di codice e classificazione ai sensi dell'art. 19, comma 4, della legge n. 67/1988, modificato dall'art. 12, comma 1, del decreto legislativo n. 539/1992:

5 fiale di liofilizzato uso i.m. ed e.v. + 5 fiale di solvente × ml 4 codice: 025368073 (in base 10) 0S65J9 (in base 32);

classificazione: medicinale prescrivibile dal Servizio sanitario nazionale con decorrenza dal 1° gennaio 1994 (ai sensi dell'art. 1, comma 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421). La quota di partecipazione alla spesa è fissata nella misura del 50%, con applicazione dell'art. 6 del decreto ministeriale 7 marzo 1985 (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 23 marzo 1985)

Fino alla predetta data di decorrenza della prescrivibilità a carico del Servizio sanitario nazionale il prodotto può essere posto in commercio con il regime dei prezzi previsto per i medicinali non prescrivibili a carico del Servizio sanitario nazionale.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1993.

I lotti già prodotti con la precedente composizione e contraddistinti dal numero di codice in precedenza attribuito, non possono più essere venduti a partire dal 1° novembre 1993.

Decreto n. 242/1993 del 29 marzo 1993

Specialità medicinale «PRIMAVIT» (retinolo acetato) 20 capsule.

Titolare A.I.C.: Istituto biochimico pavese S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pavia, viale Certosa, 10, codice fiscale 00184420180.

Modifiche apportate:

la specialità medicinale è ora denominata: «AKERAL» capsule (retinolo acetato).

Titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Dermalife S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Sassoferrato n. 2, codice fiscale 04048561007.

Produttore:

produzione, confezionamento e controlli: Idim S.p.a nello stabilimento sito in Monselice (Padova), viale Tre Venezie, 44/46;

incapsulamento e blisteraggio: R.P. Scherer S.p.a., nello stabilimento sito in Aprilia (Latina), via Nettunense, km 20,100.

Composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione attualmente autorizzata è ora la seguente:

principi attivi: invariati, eccipienti: olio vegetale mg 195.

Elementi costitutivi della capsula: gelatina mg 124, glicerolo mg 47, eritrosina mg 0,35, sodio p-idrossibenzoato di etile mg 0,61, sodio p-idrossibenzoato di propile mg 0,30.

Numeri di codice:

20 capsule, codice: 010435042 (in base 10) 09YGH2 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: xerosi e discheratosi delle mucose e della congiuntiva.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1993.

I lotti della specialità medicinale già prodotti non possono essere più venduti a partire dal 1° novembre 1993.

Decreto n. 243/1993 del 29 marzo 1993

Specialità medicinale «PANGAMMA» (ossido di zinco), tubo g 40 di crema.

Titolare A.I.C.: Istituto biochimico pavese S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Pavia, viale Certosa, 10, codice fiscale 00184420180.

Modifiche apportate: la specialità medicinale è ora denominata: «ZYNOXYL» (ossido di zinco).

Titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C. Dermalife S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via Sassoferrato, 2, codice fiscale 04048561007.

Produttore: I.D.I.M. S.p.a. nello stabilimento sito in Monselice (Padova), viale Tre Venezie, 44/46.

Composizione (limitatamente agli eccipienti): la composizione attualmente autorizzata è ora la seguente:

principio attivo: invariato;

eccipienti: alcool cetostearilico g 5, isopropilmiristato g 8, paraffina liquida g 8, glicerina g 3, cetomacrogol 1000 g 2,2, metil-p-idrossibenzoato g 0,1, etil-p-idrossibenzoato g 0,1, propil-p-idrossibenzoato g 0,1, butilidrossitoluene g 0,01, acqua depurata q.b. a g 100.

Numeri di codice:

tubo g 40 crema: codice: 010462024 (in base 10); 09Z8U8 (in base 32).

Indicazioni terapeutiche: dermatiti irritative da agenti chimici e fisici.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1993.

I lotti della specialità medicinale già prodotti non possono essere più venduti a partire dal 1° novembre 1993.

Decreto n. 244/1993 del 29 marzo 1993

Specialità medicinale «COLFARIT» (acido acetilsalicilico).

Titolare A.I.C.: Bayropharm italiana S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa, 210, codice fiscale 00829950153.

Modifiche apportate: denominazione della specialità medicinale: la specialità medicinale è ora denominata «CARDIOASPIRIN» (acido acetilsalicilico).

Titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C. Bayer S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, viale Certosa n. 126, codice fiscale 05849130157.

Produttore: la specialità medicinale continua ad essere prodotta dal nuovo titolare A.I.C. nello stabilimento consortile sito in Garbagnate Milanese (Milano).

Numeri di codice:

30 compresse da mg 324: codice: 024840050 (in base 10); 0RQ1VL (in base 32);

50 compresse da mg 324: codice: 024840062 (in base 32) 0RQ1VY (in base 32).

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1993.

I lotti già prodotti non possono essere venduti a decorrere dal 1° novembre 1993.

Decreto n. 245/1993 del 29 marzo 1993

Specialità medicinali	Codice in base 10	Codice in base 32
ALBEGO		
30 cont. 10 ml	023371014	0Q9786
30 cont. 120 mg	023371026	0Q978L
ANAURAN		
gocce oto 25 ml	014302032	0FNGUJ
ANTAXONE		
10 cps da 10 mg	025855026	0SP11L
10 cps da 50 mg	025855014	0SP116
10 flac. orali 50 mg	025855038	0SP11Y
5 flac. orali 100 mg	025855040	0SP120
BENTUM		
30 cpr 500 mg	025395029	0S6ZUP
BEVOREN		
30 cpr 100 mg	025892011	0SQ55C
i.v. 6 fiale 100 mg	025892023	0SQ55R
CITURIDINA		
5 fl. 300 mg + 5 f. solv.	020904052	0MXY3N
5 fl. 600 mg + 5 f. solv	020904064	0MXY40
20 capsule 300 mg	020904049	0MXY3K
DESACI		
25 cpr. 0.25 mg	013338013	0DR1DX
i.m. i.v. 10 fl. 2 ml	013338025	0DR1F9
gocce orali 15 ml	013338037	0DR1FP
DIVIDOL		
12 cps. 50 mg	022222020	0P6564
24 cps. 50 mg	022222044	0P656W
EPALFEN		
soluzione 200 ml	024409094	0R8X06
soluzione 400 ml	024409106	0R8X0L
ped. gran. 30 buste 3 g	024409029	0R8WY5
gran. 30 buste 6 g	024409043	0R8WYM
gran. 20 buste 9 g	024409068	0R8WZD
gran. 10 buste 12 g	024409070	0R8WZG
gran. 15 buste 12 g	024409082	0R8WZU
EPTADONE		
5 f. 1 ml da 10 mg	006105011	05U9XM
flac. 20 ml/5 mg	006105047	05U9YR
flac. 20 ml/10 mg	006105035	05U9YC
flac. 20 ml/20 mg	006105023	05U9XZ
EURECEPTOR		
12 f. 2 ml 200 mg	023573025	0QHDK1
50 compresse 200 mg	023573049	0QHDKT
50 compresse 400 mg	023573064	0QHDL8
40 buste 200 mg	023573090	0QHDM2
50 buste 200 mg	023573102	0QHDMG
30 buste 400 mg	023573126	0QHDN6
40 buste 400 mg	023573138	0QHDNL
50 buste 400 mg	023573140	0QHDNN
U.I.D. 30 cpr 800 mg	023573153	0QHDP1
U.I.D. 30 buste 800 mg	023573165	0QHDPF

Specialità medicinali	Codice in base 10	Codice in base 32
FLOGOTISOL		
5 supp. 500 mg Ad	021005020	0N10QW
5 supp. 250 mg BB	021005044	0N10RN
1 fl. + 1 f. im Ad	021005057	0N10S1
FLUIBIL		
20 caps. 250 mg	023317011	0Q7LJM
40 caps. 125 mg	023317035	0Q7LKC
FLUIMUCIL ANTIBIOTICO		
1 fl. 250 mg + 1 f. BB	020660015	0MQHTH
3 fl. 250 mg + 3 f. BB	020660027	0MQHTV
1 fl. 500 mg + 1 f. Ad	020660039	0MQHU7
3 fl. 500 mg + 3 f. Ad	020660041	0MQHU9
16 cpr. 250 mg	020660104	0MQHW8
microgran. 80 g BB	020660116	0MQHWN
«IT» 1 fl. 500 mg + 1 f. Ad	020660054	0MQHUQ
«IT» 3 fl. 500 mg + 3 f. Ad	020660066	0MQHV2
«IT» 1 fl. 250 mg + 1 f. BB	020660078	0MQHVG
«IT» 3 fl. 250 mg + 3 f. BB	020660080	0MQHVJ
FLUIMUCIL		
5 fiale 3 ml im ev.	020582019	0MN3N3
10 fiale 3 ml im ev.	020582033	0MN3NK
6 fiale 3 ml im ev.	020582021	0MN3N5
30 buste 100 mg uso orale	020582060	0MN3PD
60 buste 200 mg uso orale	020582072	0MN3PS
1 fiala 25 ml «urologico»	020582084	0MN3Q4
5 fiale 25 ml «urologico»	020582096	0MN3QJ
5 fiale 3 ml «20»	020582058	0MN3PB
20 cpr. eff. 600 mg	020582108	0MN3QW
GLITISOL		
12 caps. 250 mg	017010012	0J73BW
16 caps. 250 mg	017010024	0J73C8
sosp. est. 60 ml	017010099	0J73FM
12 caps. 500 mg	017010063	0J73DH
16 caps. 500 mg	017010075	0J73DV
iniett. liof. 1 fl. + 2 f.	017010051	0J73D3
IMPRESIAL		
20 capsule 400 mg	026095012	0SWCF4
IPER D3		
3 fiale 1 ml	000906014	00VNSY
LYSOLAC		
20 caps.	023724014	0QMZZG
MINUSTEN		
14 cpr. 75 mg	026108023	0SWS3R
MITOCOR		
40 confetti 10 mg	025245010	0S2FBL
10 caps. 50 mg	025245022	0S2FBY
10 flac. orali 50 mg	025245034	0S2FCB
MONURIL		
ped. 2 bus. monod. polv. 2 g	025680012	0SHQ4D
2 buste monod. polv. 3 g	025680024	0SHQ4S
PALMOFEN		
12 caps. 500 mg	024927016	0RSQT8
PANTO BI		
25 cpr.	002344012	027K2D
10 fiale 2 ml	002344024	027K2S
PROCAMIDE		
20 cps. 300 mg	007110012	06SZCW
RINOFLUIMUCIL		
gocce rino 10 ml	021993050	0NZ5LU
gocce rino 25 ml	021993062	0NZ5M6
SACCAROL		
emulsione orale 180 g AD	004125011	03XWBM
emulsione orale 180 g BB	004125023	03XWBZ
SCANDINE		
«50» 40 cpr. 50 mg	025259019	0S2V0C
«100» 40 cpr. 100 mg	025259021	0S2V0F
«200» 20 cpr. 200 mg	025259033	0S2V01
UREADIN		
20 cpr. 40 mg	020270017	0MBLY1
URSACOL		
20 cpr. 50 mg	023630015	0QK45Z
40 cpr. 50 mg	023630037	0QK46C
20 cpr. 150 mg	023630039	0QK46R
40 cpr. 150 mg	023630041	0QK46T
10 cpr. 300 mg	023630054	0QK476
20 cpr. 300 mg	023630066	0QK47L
30 cpr. 300 mg	023630078	0QK47Y
VALLENE		
20 cpr. 300 mg	019653017	0LRSD1
VECLAM		
8 cpr. filmate	027529015	0U83TR
sosp. gran. 60 ml BB	027529027	0U83U3
1 fl. 500 mg + 1 f. iv	027529039	0U83UH
VIAPRES		
14 cpr. div. 4 mg	027887025	0UMHLK
ZAMOCILLIN		
12 cps. 500 mg	025044049	0RW92K
WINSTROL		
20 cpr.	020122014	0M62DY
DEPOT 1 fl. 50 mg	020122026	0M62FB

Titolare A.I.C.: Zambon Group S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica, 9, codice fiscale 00691950240.

Modifiche apportate: titolare A.I.C.: nuovo titolare A.I.C.: Zambon Italia S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Vicenza, via della Chimica, 9, codice fiscale 03804220154.

Produttore: le specialità medicinali continuano ad essere prodotte e controllate, secondo quanto precedentemente autorizzato.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1993.

Provvedimento n. 135/1993 del 29 marzo 1993

Specialità medicinale: «GLIBORAL» compresse.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Trieste n. 40.

Modifica apportata:

composizione limitatamente agli eccipienti: la composizione ora autorizzata è la seguente:

principio attivo: invariato;

eccipienti: lattosio mg 83, amido mg 50, silice precipitata mg 11, talco mg 10, magnesio stearato mg 1.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° aprile 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 136/1993 del 29 marzo 1993

Specialità medicinale: «PYRALVEX BERNA» 1 flac. 10 ml e 1 flac. 30 ml.

Titolare A.I.C.: Istituto sieroterapico Berna, con sede in Como, via Bellinzona, 39.

Modifiche apportate:
denominazione: la specialità è ora denominata «PYRALVEX»;
numeri di codice:
1 flacone da 10 ml: codice 005268038 (in base 10) 050SL8 (in base 32);
1 flacone da 30 ml: codice 005268040 (in base 10) 050SL8 (in base 32);
indicazioni terapeutiche: gengiviti e stomatiti.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° aprile 1993.

I lotti già prodotti, recanti il codice precedentemente autorizzato, non possono essere più venduti a decorrere dal 1° novembre 1993.

Provvedimento n. 137/1993 del 29 marzo 1993

Specialità medicinale: «FLUSSORÈX», fiale 500 mg/4 ml e 1000 mg/4 ml.

Titolare A.I.C.: Lampugnani farmaceutici S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Nerviano (Milano), via Gramsci n. 4.

Modifica apportata:
produttore: la specialità medicinale è ora prodotta dalla società Cooperativa farmaceutica nello stabilimento sito in Cerro Maggiore (Milano), via Kennedy n. 12.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° aprile 1993.

Provvedimento n. 138/1993 del 29 marzo 1993

Specialità medicinale: «ANSEREN», 30 capsule da 15 mg; 15 capsule da 30 mg; 10 capsule da 45 mg.

Titolare A.I.C.: Ciba Geigy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale Varesina 233, km 20,5.

Modifica apportata:
produttore: la specialità medicinale è ora prodotta e controllata anche dalla consociata estera Ciba Geigy Sociedad Anonima, nello stabilimento sito in Paseos Carlos I, 206 - Barcellona (Spagna).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° aprile 1993.

Provvedimento n. 139/1993 del 29 marzo 1993

Specialità medicinale: «CIBACALCIN», 5 fiale di liofilizzato da 0,25 mg + 5 fiale solvente da 1 ml.

Titolare A.I.C.: Ciba Geigy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale 233, km 20,5.

Modifica apportata:
produttore: la fiala solvente della preparazione liofilizzato da 0,25 mg è prodotta e controllata anche dalla consociata estera Laboratoires Ciba Geigy S.A. nello stabilimento sito in Huningue (Francia) che effettua, altresì, il controllo del prodotto finito ed il confezionamento terminale.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° aprile 1993.

Provvedimento n. 140/1993 del 29 marzo 1993

Specialità medicinale: «MICOREN», flacone da 20 ml gocce ak 15%.

Titolare A.I.C.: Zyma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Saronno (Varese), corso Italia, 13.

Modifica apportata:
produttore: la specialità medicinale è ora prodotta e controllata anche dalla ditta Ciba-Geigy S.A., nello stabilimento sito in Huningue (Francia).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° aprile 1993.

Provvedimento n. 141/1993 del 29 marzo 1993

Specialità medicinale: «CORYFIN», 30 pastiglie; «CORYFIN C 100», 24 caramelle; «CORYFIN C», 24 e 30 caramelle al mentolo; «CORYFIN C», 24 e 30 caramelle al limone.

Titolare A.I.C.: Bayer S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Certosa, 16.

Modifiche apportate:
produttore:
la specialità medicinale è ora prodotta e controllata anche alla ditta Dr. C. Soldan GmbH nello stabilimento sito in Norimberga (Germania);
le operazioni terminali di confezionamento sono ora effettuate anche presso la società Lamp S. Prospero S.p.a., nello stabilimento sito in S. Prospero (Modena).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° aprile 1993.

Provvedimento n. 142/1993 del 29 marzo 1993

Specialità medicinale: «VERECOLENE complesso», confetti, sciroppo, gocce.

Titolare A.I.C., Maggioni Winthrop S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via G. Colombo, 40.

Modifica apportata:
produttore: la specialità medicinale è ora prodotta e controllata anche dalla ditta estera Sterling Midy Industrie, negli stabilimenti siti l'uno in Herouville Saint Clair (Francia) - Avenue du General De Gaulle, 440, e l'altro in Longvic (Francia), Boulevard Eiffel Z.I. Sud - B.P. 40.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° aprile 1993.

Provvedimento n. 143/1993 del 29 marzo 1993

Specialità medicinale: «GLURENOR» 40 compresse.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Trieste, 40.

Modifica apportata:

composizione limitatamente agli eccipienti.

La composizione ora autorizzata è la seguente:

principi attivi: invariati;

eccipienti: lattosio mg 134,6, amido mg 70, amido solubile mg 5, magnesio stearato mg 0,4.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° aprile 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 144/1993 del 29 marzo 1993

Specialità medicinale: DERMODIS - crema, pomata e unguento.

Titolare A.I.C.: Farmades S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Roma, via di Tor Cervara, 282.

Modifica apportata:

denominazione della specialità medicinale.

La specialità medicinale è ora denominata «AVANCORT».

Numero dei codici:

tubo da 20 g crema - codice 028649046 (in base 10) 0VB9LQ (in base 32);

tubo da 20 g pomata - codice 028649059 (in base 10) 0VB9M3 (in base 32);

tubo da 20 g unguento - codice 028649061 (in base 10) 0VB9M5 (in base 32).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° aprile 1993.

I lotti già prodotti contraddistinti dai numeri di codice precedentemente attribuiti, non possono essere più venduti a partire dal 1° novembre 1993.

Provvedimento n. 145/1993 del 29 marzo 1993

Specialità medicinale: «CHINSON» flacone da 200 ml di sciroppo all'1%.

Titolare A.I.C.: Camilio Corvi S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso, 18.

Modifica apportata:

composizione: limitatamente agli eccipienti. La composizione ora autorizzata è la seguente: 100 ml di sciroppo contengono: principio attivo invariato. Eccipienti: sorbitolo 70% g 50; glicole propilenico g 15; aroma lampone ml 0,30; aroma fresh flavour ml 0,15; metile p-idrossibenzoato g 0,135; propile p-idrossibenzoatog 0,015; acqua depurata q.b. a ml 100.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° aprile 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 146/1993 del 29 marzo 1993

Specialità medicinale: «BRONCOMNES» flacone da 200 ml di sciroppo all'1%.

Titolare A.I.C.: Bracco S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Milano, via E. Folli, 50.

Modifica apportata:

composizione: limitatamente agli eccipienti. La composizione ora autorizzata è la seguente: 100 ml di sciroppo contengono: principio attivo invariato. Eccipienti: sorbitolo 70% g 50; glicole propilenico g 15; aroma lampone ml 0,30; aroma fresh flavour ml 0,15; metile p-idrossibenzoato g 0,135; propile p-idrossibenzoatog 0,015; acqua depurata q.b. a ml 100.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° aprile 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 147/1993 del 29 marzo 1993

Specialità medicinale: «AMBROMUCIL» flacone da 200 ml di sciroppo all'1%.

Titolare A.I.C.: Malesci istituto farmacobiologico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Firenze, via Porpora, 22/24.

Modifica apportata:

composizione: limitatamente agli eccipienti. La composizione ora autorizzata è la seguente: 100 ml di sciroppo contengono: principio attivo invariato. Eccipienti: sorbitolo 70% g 50; glicole propilenico g 15; aroma lampone ml 0,30; aroma fresh flavour ml 0,15; metile p-idrossibenzoato g 0,135; propile p-idrossibenzoatog 0,015; acqua depurata q.b. a ml 100.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° aprile 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 148/1993 del 29 marzo 1993

Specialità medicinale «SURFOLASE» flacone da 200 ml di sciroppo all'1%.

Titolare A.I.C.: Poli industria chimica S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, piazza Agrippa n. 1.

Modifica apportata:

composizione: limitatamente agli eccipienti. La composizione ora autorizzata è la seguente: 100 ml di sciroppo contengono: principio attivo invariato. Eccipienti: sorbitolo 70% g 50; glicole propilenico g 15; aroma lampone ml 0,30; aroma fresh flavour ml 0,15; metile p-idrossibenzoato g 0,135; propile p-idrossibenzoato g 0,015; acqua depurata q.b. a ml 100.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° aprile 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 149/1993 del 29 marzo 1993

Specialità medicinale: «VENTOLIN» sciroppo.

Titolare A.I.C.: Glaxo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming, 2.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale è ora prodotta e controllata anche dalla casa madre Glaxo Operations U.K. Ltd., nello stabilimento sito in Speke (Gran Bretagna).

La specialità medesima può essere importata sia già confezionata e pronta per la vendita sia allo stato sfuso, con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento (etichettatura del flacone, astucciamento con il F.I. e bollinatura) presso la Glaxo S.p.a., negli stabilimenti siti in Verona ed in San Polo di Torrile (Parma).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° aprile 1993.

Provvedimento n. 150/1993 del 29 marzo 1993

Specialità medicinale: «ANALGON» 20 compresse.

Titolare A.I.C.: D.R. Drug Research S.r.l., con sede e domicilio fiscale in Milano, via Podgora, 9.

Modifiche apportate:

produttore: la specialità medicinale è ora prodotta e controllata dalla ditta Schiapparelli Salute S.p.a., nello stabilimento sito in Torino, corso Belgio, 86;

denominazione: la specialità medicinale è ora denominata «KETODOL»;

numero di codice:

20 compresse:

codice: 028561025 (in base 10) 0V7MN1 (in base 32).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° aprile 1993.

I lotti già prodotti, contraddistinti dai numeri di codice in precedenza autorizzati, non possono essere più venduti a decorrere dal 1° novembre 1993.

Provvedimento n. 151/1993 del 29 marzo 1993

Tutte le specialità medicinali.

Titolare A.I.C.: Berta S.a.s. del dott. Giovanni ed Erminia Berta e C., con sede e domicilio fiscale in Milano, via V. Veneto, 12 - codice fiscale 09875020159.

Modifica apportata:

modifica della ragione sociale da Berta S.a.s. del dott. Giovanni e Erminia Berta e C. a Berta S.r.l. con sede e domicilio fiscale in Milano, via Andrea Doria n. 7 - codice fiscale 09875020159.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° aprile 1993.

Provvedimento n. 152/1993 del 29 marzo 1993

Specialità medicinale: «ZEPELIN» 10 supposte AD, 10 supposte BB e 10 supposte Nipio.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a., con sede e domicilio fiscale in Firenze, via Pellicceria, 10.

Modifica apportata:

produttore: la specialità medicinale è ora prodotta nello stabilimento consortile sito in Reggello (Firenze).

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° aprile 1993.

Provvedimento n. 153/1993 del 29 marzo 1993

Specialità medicinale: «PENTACOL» compresse.

Titolare A.I.C.: Sofar S.p.a., con sede legale in Milano, via Ramazzini, 5.

Modifica apportata: composizione limitatamente agli eccipienti.

La composizione ora autorizzata è la seguente: principio attivo invariato. Eccipienti: cellulosa microcristallina mg 100; sodio carbossimetilamido mg 60; amido di mais mg 35; magnesio stearato mg 5; polivinilpirrolidone mg 48; mannitolo mg 60; levilite mg 20; dimetilftalato mg 12; copolimero dell'acido metacrilico mg 20; dimeticone mg 2; talco mg 3; titanio biossido mg 2; ferro ossido rosso mg 2.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° aprile 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 154/1993 del 29 marzo 1993

Specialità medicinale: «TENSANIL» compresse da 10 mg.

Titolare A.I.C.: Zyma - S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Saronno (Varese) corso Italia, 13.

Modifiche apportate: composizione limitatamente agli eccipienti.

La composizione ora autorizzata è la seguente: principio attivo invariato. Eccipienti: silice precipitata 1 mg; cellulosa microcristallina 18 mg; olio di ricino idrogenato 8 mg; lattosio 132 mg; amido di mais pregelatinizzato 8 mg; polivinilpirrolidone 3 mg; metilidrossipropilcellulosa 3,21 mg; ferro ossido giallo 0,44 mg; polietilenglicole 8000 0,58 mg; talco 2,33 mg; titanio biossido 0,44 mg.

Confezionamento: in sostituzione del confezionamento del blister in PVC è ora autorizzato il confezionamento del blister in PVC/PE/PVDC oppure in PA/A/PVC.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° aprile 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 155/1993 del 29 marzo 1993

Specialità medicinale: «DIABEMIDE» (clorpropamide) compresse.

Titolare A.I.C.: Laboratori Guidotti S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Pisa, via Trieste, 40.

Modifica apportata:

composizione: limitatamente agli eccipienti.

La composizione ora autorizzata è la seguente: principio attivo: invariato. Eccipienti: amido mg 173, silice precipitata mg 15, gelatina mg 20, talco mg 20, magnesio stearato mg 5.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° aprile 1993.

I lotti già prodotti possono essere venduti fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 156/1993 del 29 marzo 1993

Specialità medicinale: «TOLIMAN 100» (cinnarizina) capsule nelle confezioni: 15, 30 e 50 capsule.

Titolare A.I.C.: Camillo Corvi S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale Gran Sasso n. 18.

Modifica apportata:

composizione (limitatamente agli eccipienti):

una capsula contiene: principio attivo: invariato. Eccipienti: amido F.U. mg 10; talco F.U. mg 5; magnesio stearato F.U. mg 5.

Componenti la capsula gelatinosa: E 171 mg 0,63; E 132 mg 0,083; gelatina F.U. mg 62,286.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° aprile 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimento n. 157/1993 del 29 marzo 1993

Specialità medicinale: «POLIORAL» (vaccino poliomielitico vivo attenuato per uso orale) nelle confezioni da 1 dose, 10 dosi e 20 dosi - tipo trivalente.

Titolare A.I.C.: Biocine Sclavo S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Siena, via Fiorentina, 1.

Modifica apportata:

modalità di produzione: la produzione dei ceppi vaccinali dei poliovirus può essere effettuata anche in bioreattore.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° aprile 1993.

Provvedimento n. 158/1993 del 29 marzo 1993

Specialità medicinale: «ECOSPORINA» - capsule - compresse sospensione orale 100 ml.

Titolare A.I.C.: Farmaceutici Ecobi S.a.s., con sede e domicilio fiscale in Genova via Macaggi, 21/16/A.

Modifica apportata: produttore.

La specialità medicinale è ora prodotta dalla società La.Fa.Re. S.r.l. nello stabilimento sito in Ercolano - Napoli, con effettuazione delle operazioni terminali di confezionamento (inscatolamento ed inserimento del foglio illustrativo) nonché di controllo da parte della società titolare dell'A.I.C. nello stabilimento sito in Ronco Scrivia - Genova.

Decorrenza di efficacia del provvedimento: 1° aprile 1993.

Provvedimento n. 159/1993 del 29 marzo 1993

Specialità medicinale: «CIBACEM» compresse da 10 mg.

Titolare A.I.C.: Ciba Geigy S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Origgio (Varese), strada statale, 233, km 20,5.

Modifiche apportate:

composizione: limitatamente agli eccipienti.

La composizione ora autorizzata è la seguente: principio attivo: invariato. Eccipienti: silice precipitata 1 mg; cellulosa microcristallina 18 mg; olio di ricino idrogenato 8 mg; lattosio 132 mg; amido di mais pregelatinizzato 8 mg; polivinilpirrolidone 3 mg; metilidrossipropilcellulosa 3,21 mg; ferro ossido giallo 0,44 mg; polietilenglicole 8000 0,58 mg; talco 2,33 mg; titanio biossido 0,44 mg;

confezionamento: in sostituzione del confezionamento del blister in PVC è ora autorizzato il confezionamento del blister in PVC/PE/PVDC oppure in PA/Al/PVC.

Decorrenza di efficacia del decreto: 1° aprile 1993.

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Provvedimenti numeri MI 160, MI 161, MI 162 del 29 marzo 1993

Specialità medicinali	Titolari A.I.C.
EUPHYLLINA Rilcon EUPHYLLINA Ritardo EUPHYLLINA fiale	Byk Gulden Italia S.p.a. - Via Giotto, 1 - Cormano (Milano)
TEONOVA sciroppo TEONOVA	Camillo Corvi S.p.a. - Via dei Mille, 3 - Piacenza
THEO-DUR	Recordati industria chimica farmaceutica S.p.a. - Via Civitali, 1 - Milano

Oggetto dei provvedimenti: modifica del foglio illustrativo comprendente anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: asma bronchiale, affezioni polmonari con componente spastica bronchiale.

Decorrenza di efficacia dei provvedimenti: 1° aprile 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

Provvedimenti numeri MI 163, MI 164, MI 165, MI 166, MI 167, MI 168, MI 169, MI 170, MI 171, MI 172, MI 173, MI 174, MI 175, MI 176 del 29 marzo 1993.

Specialità medicinali	Titolari A.I.C.
PROCADIL PROCADIL aerosol	Recordati S.p.a. - Via Civitali - Roma
PROPULM	Chiesi S.p.a. - Via Palermo, 26/A - Parma
MASACIN aerosol MASACIN	Boehringer Mannheim Italia S.p.a. - Via S. Uguzzone, 5 Milano
PIRBUTOLO PIRBUTOLO sciroppo	IBI - Istituto biochimico italiano S.p.a. - Via Ripamonti, 332/A - Milano
CONTRASMINA	Falqui S.p.a. - Via G.R. Carli, 2 - Milano
SPIROPENT sciroppo SPIROPENT compresse da 0,2 mg	Boehringer Ingel. Italia S.p.a. - Via Pellicceria, 10 - Firenze
BRONCODIL	Leben's S.r.l. - Via Rovigo, 1 - Roma
DYNAVENT	Vecchi & C. Piam - Via Padre Semeria, 5 - Genova
BRONSECUR	Parke Davis S.p.a. - Via G. Colombo, 1 - Lainate (Milano)
TOLBET	Camillo Corvi S.p.a. - Via dei Mille, 3 - Piacenza
BITEROL	Maggioni Winthrop S.p.a. - Via G. Colombo, 40 - Milano
VEMS	Schiapparelli Searle - Corso Belgio, 86 - Torino
CLENASMA	Biomedica Foscama S.p.a. - Via Tiburtina km 14,5 - Roma
MONORES compresse 10 mcg MONORES compresse 20 mcg MONORES aerosol dosato MONORES fiale MONORES sciroppo MONORES sciroppo forte	Valeas S.p.a. - Via Vallisneri, 10 - Milano

Oggetto dei provvvedimenti: modifica del foglio illustrativo comprendente anche una diversa formulazione delle indicazioni terapeutiche.

Le indicazioni terapeutiche ora autorizzate sono: trattamento dell'asma bronchiale, broncopatia ostruttiva con componente asmatica.

Decorrenza di efficacia dei provvedimenti: 1° aprile 1993.

Per le confezioni già in commercio l'adeguamento degli stampati deve essere effettuato entro sei mesi.

93A2037

Revoche di autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano

Con i decreti di seguito elencati è stata revocata, d'ufficio, l'autorizzazione all'immissione in commercio delle sottoindicate specialità medicinali

Decreto RU n. 3/1993 del 29 marzo 1993

Specialità medicinale «SINULENE» 60 compresse da 50 mg, codice 020640025

Titolare A.I.C. Inverni della Beffa S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Ripamonti n. 99, codice fiscale 07834970159

Motivo della revoca insufficiente documentazione attestante l'attuale validità terapeutica del principio attivo glicerrato di alluminio da solo o associato e per associazione incongrua

Decorrenza di efficacia del decreto: 4 aprile 1993.

Decreto RU n. 4/1993 del 29 marzo 1993

Specialità medicinale «NEUROGASTRALE» sciroppo da 250 ml, codice 010289015

Titolare A.I.C. Biologici Italia S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Lucca, via Sarzanese, 160/A, codice fiscale 00249820465

Modifica della revoca la ditta produttrice non ha fatto pervenire una documentazione aggiornata

Decorrenza di efficacia del decreto 4 aprile 1993

Decreto RU n. 5/1993 del 29 marzo 1993

Specialità medicinale «ORIENS» 48 compresse da 100 mg, codice 023509021

Titolare A.I.C. Protei S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Opera (Milano), via Lambro, 36 codice fiscale 00867740151

Motivo della revoca insufficienza di documentazione aggiornata attestante l'attuale validità terapeutica del principio attivo acetoxolone

Decorrenza di efficacia del decreto 4 aprile 1993

Decreto RU n. 6/1993 del 29 marzo 1993

Specialità medicinale «SEPIK» 50 compresse, codice 021636016

Titolare A.I.C. Also laboratori di P. Sorbini & C. S.a.s., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, viale del Ghisallo, 16, codice fiscale 00716720156.

Motivo della revoca la ditta non ha fatto pervenire documentazione a sostegno dell'efficacia del prodotto alla luce delle attuali conoscenze scientifiche

Decorrenza di efficacia del decreto 4 aprile 1993

Decreto RU n. 7/1993 del 29 marzo 1993

Specialità medicinale «EPADORA» 10 flaconcini da 10 ml, codice 010203026

Titolare A.I.C. Herdel S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Paolo Diacono, 2, codice fiscale 06287300153.

Motivo della revoca le informazioni fornite a norma dell'art. 8 del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, sono risultate erronee

Decorrenza di efficacia del decreto. 4 aprile 1993

93A2038

MINISTERO DEL TESORO

N. 55

Media dei titoli del 22 marzo 1993

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	75,500
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	103,275
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	94,125
» » » 21- 4-1987/94	93,425
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	100,050
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,075
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,100
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,550
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	100,325
» » » 12,50% 19-10-1989/95	101,300
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,500
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100 —
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,250
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,450
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100,075
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,150
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,425
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,500
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,200
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,525
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,650
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	100,050
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	100,200
» » » 12,00% 19- 5-1992/97	100,125
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	98,950
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	98,300
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	103 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	101,025
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	101,050
» » » TR 2,5% 1983/93	101,500
» » » Ind. 1- 4-1988/93	99,975
» » » » 1- 5-1988/93	100,250
» » » » 1- 6-1988/93	100,800
» » » » 18- 6-1986/93	100,100
» » » » 1- 7-1988/93	100,975
» » » » 17- 7-1986/93	100,075
» » » » 1- 8-1988/93	100,800
» » » » 19- 8-1986/93	100,350
Certificati di credito del Tesoro Ind 1- 9-1988/93	100,750
» » » » 18- 9-1986/93	100,625
» » » » 1-10-1988/93	100,255
» » » » 20-10-1986/93	101,025
» » » » 1-11-1988/93	100,450
» » » » 18-11-1987/93	101,850
» » » » 19-12-1986/93	102,850
» » » » 1- 1-1989/94	100,900
» » » » 1- 2-1989/94	100,725
» » » » 1- 3-1989/94	100,875
» » » » 15- 3-1989/94	100,625
» » » » 1- 4-1989/94	100,250
» » » » 1- 9-1989/94	100,200
» » » » 1-10-1987/94	100,725
» » » » 1-11-1989/94	100 —
» » » » 1- 1-1990/95	99,875
» » » » 1- 2-1985/95	101,250
» » » » 1- 3-1985/95	99,975
» » » » 1- 3-1990/95	99,950
» » » » 1- 4-1985/95	98,525
» » » » 1- 5-1985/95	97,850
» » » » 1- 5-1990/95	99,675
» » » » 1- 6-1985/95	97,875
» » » » 1- 7-1985/95	98,200
» » » » 1- 7-1990/95	100,025
» » » » 1- 8-1985/95	98,425
» » » » 1- 9-1985/95	98,575
» » » » 1- 9-1990/95	100,050
» » » » 1-10-1985/95	99,500
» » » » 1-10-1990/95	99,825
» » » » 1-11-1985/95	99,675
» » » » 1-11-1990/95	99,875
» » » » 1-12-1985/95	101,075
» » » » 1-12-1990/95	99,975
» » » » 1- 1-1986/96	100,200
» » » » 1- 1-1986/96 II	100,525
» » » » 1- 1-1991/96	100,050
» » » » 1- 2-1986/96	100,125
» » » » 1- 2-1991/96	99,950
» » » » 1- 3-1986/96	100,150
» » » » 1- 4-1986/96	98,100
» » » » 1- 5-1986/96	97,425
» » » » 1- 6-1986/96	97,075
» » » » 1- 7-1986/96	97

Titolo	Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.	1- 8-1986/96	97,100
» » » »	1- 9-1986/96	97,325
» » » »	1-10-1986/96	98,250
» » » »	1-11-1986/96	98,425
» » » »	1-12-1986/96	101,750
» » » »	1- 1-1987/97	100,525
» » » »	1- 2-1987/97	99,750
» » » »	18- 2-1987/97	99,750
» » » »	1- 3-1987/97	99,100
» » » »	1- 4-1987/97	97,150
» » » »	1- 5-1987/97	96,800
» » » »	1- 6-1987/97	96,825
» » » »	1- 7-1987/97	96,875
» » » »	1- 8-1987/97	97,100
» » » »	1- 9-1987/97	96,275
» » » »	1- 3-1991/98	97,575
» » » »	1- 4-1991/98	97,200
» » » »	1- 5-1991/98	97,200
» » » »	1- 6-1991/98	97,400
» » » »	1- 7-1991/98	97,675
» » » »	1- 8-1991/98	97,600
» » » »	1- 9-1991/98	97,450
» » » »	1-10-1991/98	97,975
» » » »	1-11-1991/98	97 —
» » » »	1-12-1991/98	97,125
» » » »	1- 1-1992/99	97,450
» » » »	1- 2-1992/99	97,050
» » » »	1- 3-1992/99	97,250
» » » »	1- 4-1992/99	96,600
» » » »	1- 5-1992/99	96,650
» » » »	1- 6-1992/99	97,225
» » » »	1- 8-1992/99	97,135

Titolo	Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 7-1993	99,925
» » »	12,50%	1- 8-1993	99,975
» » »	12,50%	1- 9-1993	99,975
» » »	12,50%	1-10-1993	99,950
» » »	12,50%	1-11-1993	100,025
» » »	12,50%	1-11-1993 Q	100 —
» » »	12,50%	17-11-1993	100,150
» » »	12,50%	1-12-1993	100 —
» » »	12,50%	1- 1-1989/94	100,250
» » »	12,50%	1- 1-1990/94	100 —
» » »	12,50%	1- 2-1990/94	99,975
» » »	12,50%	1- 3-1990/94	100,100
» » »	12,50%	1- 5-1990/94	100,150
» » »	12,50%	1- 6-1990/94	100,100
» » »	12,50%	1- 7-1990/94	100,150
Buoni Tesoro Pol.	12,50%	1- 9-1990/94	99,975
» » »	12,50%	1-11-1990/94	100,125
» » »	12,50%	1- 1-1991/96	100,150
» » »	12,50%	1- 3-1991/96	100,255
» » »	12,00%	1- 6-1991/96	99,150
» » »	12,50%	1- 9-1991/96	99,300
» » »	12,00%	1-11-1991/96	99 —
» » »	12,00%	1- 1-1992/97	99,025
» » »	12,00%	1- 5-1992/97	98,875
» » »	12,50%	1- 6-1990/97	100,050
» » »	12,50%	16- 6-1990/97	100,100
» » »	12,50%	1-11-1990/97	100,075
» » »	12,50%	1- 1-1991/98	100,200
» » »	12,50%	19- 3-1991/98	100,250
» » »	12,00%	20- 6-1991/98	98,450
» » »	12,50%	18- 9-1991/98	98,250
» » »	12,00%	17- 1-1992/99	97,875
» » »	12,50%	1- 3-1991/2001	99,675
» » »	12,00%	1- 6-1991/2001	96,950
» » »	12,00%	1- 9-1991/2001	96,900
» » »	12,00%	1- 1-1992/2002	96,900
» » »	12,00%	1- 5-1992/2002	96,850

Titolo	Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.	15- 4-1985/93	9,75%	99,075
» » » »	22- 7-1985/93	9,00%	97,050
» » » »	25- 7-1988/93	8,75%	100,550
» » » »	28- 9-1988/93	8,75%	98,250
» » » »	26-10-1988/93	8,65%	98 —
» » » »	22-11-1985/93	8,75%	98 —
» » » »	28-11-1988/93	8,50%	98 —
» » » »	28-12-1988/93	8,75%	99,900
» » » »	21- 2-1986/94	8,75%	99,800
» » » »	25- 3-1987/94	7,75%	98,900
» » » »	19- 4-1989/94	9,90%	99,850
» » » »	26- 5-1986/94	6,90%	97,550
» » » »	26- 7-1989/94	9,65%	99,475
» » » »	30- 8-1989/94	9,65%	99,500
» » » »	26-10-1989/94	10,15%	101,950
» » » »	22-11-1989/94	10,70%	102,800
» » » »	24- 1-1990/95	11,15%	105,900
» » » »	27- 3-1990/95	12,00%	105,200
» » » »	24- 5-1989/95	9,90%	102,300
» » » »	29- 5-1990/95	11,50%	105,850
» » » »	26- 9-1990/95	11,90%	103,500
» » » »	16- 7-1991/96	11,00%	103,800
» » » »	22-11-1991/96	10,60%	103,625
» » » »	23- 3-1992/97	10,20%	103,700
» » » »	26- 5-1992/97	10,50%	103,800

Il contabile del portafoglio dello Stato

93M122033

N. 56

Media dei titoli del 23 marzo 1993

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	75,750
Redimibile 12% (Beni Esteri 1980)	103,325
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	97,500
Certificati del Tesoro speciali 18- 3-1987/94	94,125
» » » 21- 4-1987/94	93,150
» » C.T.O. 12,50% 1- 6-1989/95	99,950
» » » 12,50% 19- 6-1989/95	100,125
» » » 12,50% 18- 7-1989/95	100,200
» » » 12,50% 16- 8-1989/95	100,200
» » » 12,50% 20- 9-1989/95	101 —
» » » 12,50% 19-10-1989/95	101,550
» » » 12,50% 20-11-1989/95	100,450
» » » 12,50% 18-12-1989/95	100 —
» » » 12,50% 17- 1-1990/96	100,125
» » » 12,50% 19- 2-1990/96	100,450
» » » 12,50% 16- 5-1990/96	100 —
» » » 12,50% 15- 6-1990/96	100,050
» » » 12,50% 19- 9-1990/96	100,475
» » » 12,50% 20-11-1990/96	100,450
» » » 10,25% 1-12-1988/96	98,200
» » » 12,50% 18- 1-1991/97	100,475
» » » 12,00% 17- 4-1991/97	100,650
» » » 12,00% 19- 6-1991/97	100,050
» » » 12,00% 20- 1-1992/98	100,150
» » » 12,00% 19- 5-1992/97	100,025
Certificati di credito del Tesoro 8,75% 18- 6-1987/93	99 —
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	99,050
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	99,750
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	103 —
» » » 13,95% 1- 1-1990/94	101,025
» » » 13,95% 1- 1-1990/94 II	101 —
» » » TR 2,5% 1983/93	101,900
» » » Ind. 1- 4-1988/93	99,925
» » » » 1- 5-1988/93	100,050
» » » » 1- 6-1988/93	100,700
» » » » 18- 6-1986/93	100,100
» » » » 1- 7-1988/93	101,025
» » » » 17- 7-1986/93	100,050
» » » » 1- 8-1988/93	100,825
» » » » 19- 8-1986/93	100,300

Titolo	Media
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 9-1988/93	100,750
» » » » 18- 9-1986/93	100,575
» » » » 1-10-1988/93	100,300
» » » » 20-10-1986/93	101,075
» » » » 1-11-1988/93	100,425
» » » » 18-11-1987/93	101,825
» » » » 19-12-1986/93	103,200
» » » » 1- 1-1989/94	100,950
» » » » 1- 2-1989/94	100,775
» » » » 1- 3-1989/94	100,750
» » » » 15- 3-1989/94	100,575
» » » » 1- 4-1989/94	100,375
» » » » 1- 9-1989/94	100,250
» » » » 1-10-1987/94	100,650
» » » » 1-11-1989/94	99,975
» » » » 1- 1-1990/95	99,900
» » » » 1- 2-1985/95	101,400
» » » » 1- 3-1985/95	100,100
» » » » 1- 3-1990/95	100,025
» » » » 1- 4-1985/95	98,700
» » » » 1- 5-1985/95	98,050
» » » » 1- 5-1990/95	98,800
» » » » 1- 6-1985/95	97,975
» » » » 1- 7-1985/95	98,225
» » » » 1- 7-1990/95	100 —
» » » » 1- 8-1985/95	98,700
» » » » 1- 9-1985/95	98,950
» » » » 1- 9-1990/95	100,025
» » » » 1-10-1985/95	99,250
» » » » 1-10-1990/95	99,900
» » » » 1-11-1985/95	99,700
» » » » 1-11-1990/95	99,850
» » » » 1-12-1985/95	100,775
» » » » 1-12-1990/95	99,950
» » » » 1- 1-1986/96	100,200
» » » » 1- 1-1986/96 II	100,575
» » » » 1- 1-1991/96	100,025
» » » » 1- 2-1986/96	100,075
» » » » 1- 2-1991/96	99,925
» » » » 1- 3-1986/96	100 —
» » » » 1- 4-1986/96	98,175
» » » » 1- 5-1986/96	97,725
» » » » 1- 6-1986/96	97,275
» » » » 1- 7-1986/96	97,125

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito del Tesoro Ind.				1- 8-1986/96	97,200
»	»	»	»	1- 9-1986/96	97,450
»	»	»	»	1-10-1986/96	98,275
»	»	»	»	1-11-1986/96	99,525
»	»	»	»	1-12-1986/96	100,300
»	»	»	»	1- 1-1987/97	100,300
»	»	»	»	1- 2-1987/97	99,825
»	»	»	»	18- 2-1987/97	99,825
»	»	»	»	1- 3-1987/97	99,250
»	»	»	»	1- 4-1987/97	97,225
»	»	»	»	1- 5-1987/97	96,700
»	»	»	»	1- 6-1987/97	96,875
»	»	»	»	1- 7-1987/97	96,750
»	»	»	»	1- 8-1987/97	97,225
»	»	»	»	1- 9-1987/97	98,275
»	»	»	»	1- 3-1991/98	97,825
»	»	»	»	1- 4-1991/98	97,400
»	»	»	»	1- 5-1991/98	97,150
»	»	»	»	1- 6-1991/98	97,475
»	»	»	»	1- 7-1991/98	97,725
»	»	»	»	1- 8-1991/98	97,675
»	»	»	»	1- 9-1991/98	97,400
»	»	»	»	1-10-1991/98	97,075
»	»	»	»	1-11-1991/98	97 —
»	»	»	»	1-12-1991/98	97,175
»	»	»	»	1- 1-1992/99	97,400
»	»	»	»	1- 2-1992/99	97,275
»	»	»	»	1- 3-1992/99	97,200
»	»	»	»	1- 4-1992/99	96,675
»	»	»	»	1- 5-1992/99	96,625
»	»	»	»	1- 6-1992/99	97,200
»	»	»	»	1- 8-1992/99	97,175

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni Tesoro Pol.			12,50%	1- 7-1993	99,975
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,975
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99,975
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99,950
»	»	»	12,50%	1-11-1993	100
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	100
»	»	»	12,50%	17-11-1993	100,125
»	»	»	12,50%	1-12-1993	100
»	»	»	12,50%	1- 1-1989/94	100,175
»	»	»	12,50%	1- 1-1990/94	100
»	»	»	12,50%	1- 2-1990/94	99,975
»	»	»	12,50%	1- 3-1990/94	100,150
»	»	»	12,50%	1- 5-1990/94	100,150
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/94	100,100
»	»	»	12,50%	1- 7-1990/94	100,150
Buoni Tesoro Pol.			12,50%	1- 9-1990/94	100,175
»	»	»	12,50%	1-11-1990/94	100,150
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/96	100,075
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/96	100,175
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/96	99,100
»	»	»	12,50%	1- 9-1991/96	99,250
»	»	»	12,00%	1-11-1991/96	98,975
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/97	98,825
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/97	98,875
»	»	»	12,50%	1- 6-1990/97	100,125
»	»	»	12,50%	16- 6-1990/97	100,075
»	»	»	12,50%	1-11-1990/97	100,050
»	»	»	12,50%	1- 1-1991/98	100,100
»	»	»	12,50%	19- 3-1991/98	100,325
»	»	»	12,00%	20- 6-1991/98	98,400
»	»	»	12,50%	18- 9-1991/98	98,200
»	»	»	12,00%	17- 1-1992/99	98 —
»	»	»	12,50%	1- 3-1991/2001	99,725
»	»	»	12,00%	1- 6-1991/2001	96,850
»	»	»	12,00%	1- 9-1991/2001	96,750
»	»	»	12,00%	1- 1-1992/2002	96,775
»	»	»	12,00%	1- 5-1992/2002	96,675

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati credito Tesoro E.C.U.				15- 4-1985/93	9,75%	99,375
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	99,050
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	101,850
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	99,350
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	98,325
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	99 —
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	97,975
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	100,550
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	100 —
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	100,650
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	100,200
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	97,550
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	98,975
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	100,500
»	»	»	»	26-10-1989/94	10,15%	101,750
»	»	»	»	22-11-1989/94	10,70%	102,350
»	»	»	»	24- 1-1990/95	11,15%	104,900
»	»	»	»	27- 3-1990/95	12,00%	105,075
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	102
»	»	»	»	29- 5-1990/95	11,50%	105
»	»	»	»	26- 9-1990/95	11,90%	103,500
»	»	»	»	16- 7-1991/96	11,00%	104,200
»	»	»	»	22-11-1991/96	10,60%	102,700
»	»	»	»	23- 3-1992/97	10,20%	106,100
»	»	»	»	26- 5-1992/97	10,50%	103,300

93A123033

Il contabile del portafoglio dello Stato

Cambi giornalieri del 31 marzo 1993 adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato.

Cambi giornalieri adottabili dalle sole amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193, limitatamente al periodo di sospensione delle quotazioni presso le borse valori italiane disposta ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148, pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* n. 108 del 10 maggio 1988:

Cambi del giorno 31 marzo 1993

Dollaro USA	1598,23
ECU	1917,88
Marco tedesco	989,62
Franco francese	291,71
Lira sterlina	2403,42
Fiorino olandese	880,32
Franco belga	48,05
Peseta spagnola	13,860
Corona danese	257,68
Lira irlandese	2408,69
Dracma greca	7,250
Escudo portoghese	10,733
Dollaro canadese	1271,46
Yen giapponese	13,904
Franco svizzero	1069,05
Scellino austriaco	140,65
Corona norvegese	232,64
Corona svedese	206,06
Marco finlandese	272,36
Dollaro australiano	1129,15

93A2074

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Padova ad accettare alcune donazioni

Con decreto 23 gennaio 1993 del prefetto di Padova, l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 30.000.000 che verrà utilizzata dal dipartimento di biologia, disposta in suo favore dall'Associazione italiana per la ricerca sul cancro, da destinare ad una ricerca di carattere oncologico.

Con decreto 23 gennaio 1993 del prefetto di Padova, l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 60.000.000 per il dipartimento di biologia, disposta in suo favore dall'Associazione italiana per la ricerca sul cancro, da destinare ad una ricerca di carattere oncologico.

Con decreto 23 gennaio 1993 del prefetto di Padova, l'Università degli studi di Padova è stata autorizzata ad accettare la donazione di L. 30.000.000 che verrà utilizzata dall'istituto di semeiotica medica, disposta in suo favore dalla Cassa di risparmio di Padova e Rovigo, da destinare all'acquisto di un'apparecchiatura per lo studio del metabolismo energetico dell'organismo umano.

93A2011

Autorizzazione all'Università di Ancona ad accettare una donazione

Con decreto 11 gennaio 1993 del prefetto di Ancona, l'Università degli studi di Ancona è stata autorizzata ad accettare la donazione di uno sclerometro mod. Digit-1 (S N0021), disposta in suo favore dalla società Volmo's S.r.l., da destinare all'istituto di scienza e tecnica delle costruzioni.

93A2012

Autorizzazione all'Università di Milano ad accettare alcune donazioni

Con decreto 27 novembre 1992 del prefetto di Milano, l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione di apparecchiature scientifiche del valore di L. 29.908.000, disposta in suo favore dalla Farmitalia Carlo Erba, da destinare all'istituto di clinica ostetrica e ginecologica II.

Con decreto 27 novembre 1992 del prefetto di Milano, l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione di apparecchiature del valore di L. 9.756.000, disposta in suo favore dalla IPSOA Scuola d'impresa, da destinare al dipartimento di scienze dell'informazione.

Con decreto 27 novembre 1992 del prefetto di Milano, l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare la donazione di apparecchiature scientifiche del valore di L. 32.600.000, disposta in suo favore dalla N.C.R. Italia S.p.a., da destinare al dipartimento di scienze dell'informazione.

93A2013

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla direttrice didattica del 5° circolo di Reggio Emilia ad accettare una donazione

Con decreto n. 6585 2° del 13 dicembre 1991 del prefetto della provincia di Reggio Emilia la direttrice didattica del 5° circolo di Reggio Emilia è autorizzato ad accettare la donazione di una fotocopiatrice Olivetti del valore di L. 1.826.500 ed una calcolatrice Logos del valore di L. 190.000 per un valore complessivo di L. 2.016.500, disposta dal Banco S. Geminiano e S. Prospero di Modena.

93A2010

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Nomina del presidente e del vice-presidente del Consiglio superiore della marina mercantile

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 gennaio 1993, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1993, registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 196, sulla proposta del Ministro della marina mercantile, il prof. Francesco Alessandro Querci è stato nominato presidente del Consiglio superiore della marina mercantile.

Il dott. Giovanni Leardi è stato nominato vice-presidente del Consiglio medesimo.

93A2017

REGIONE PUGLIA

Variante al piano regolatore generale del comune di Alberobello

La giunta della regione Puglia con atto n. 8160 del 30 dicembre 1992 esecutivo a norma di legge, ha approvato in variante al piano regolatore generale vigente, il progetto di costruzione e completamento strade interne (traverse delle vie Gigante, Due Macelli e Circonvallazione) del comune di Alberobello (Bari).

93A2018

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Avviso relativo al comunicato del Ministero della sanità concernente: «Autorizzazioni all'immissione in commercio di specialità medicinali per uso umano (nuove specialità medicinali, modificazioni di autorizzazioni già concesse)». (Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 25 del 1° febbraio 1993).

Nel comunicato citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, alla pag. 37, in corrispondenza del provvedimento n. MI 30/1993 del 28 gennaio 1993, ove è indicato il nome delle specialità medicinali, in luogo di: «*MILD* e *MILD* Forte», leggasi «*MYLID* e *MYLID* Forte».

Inoltre, ove sono riportate le indicazioni terapeutiche, in luogo di: «sindromi morbose caratterizzate da iperproduzione di gastrina: *gastroduodeniti*», leggasi: «sindromi morbose caratterizzate da iperproduzione di gastrina: *ulcere gastriche e duodenali, gastroduodeniti*».

Nella parte dello stesso comunicato riguardante il provvedimento n. 15/1993 del 28 gennaio 1993, alla pag. 34, seconda colonna, alla voce specialità medicinali, dove è scritto: «*Glicerovaleror*», leggasi: «*Glicerovalerovit*».

93A2051

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, recante: «Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 73 del 29 marzo 1993).

Nel decreto-legge citato in epigrafe, pubblicato nella sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, all'art 9, comma 1, lettera *a)*, dove è scritto: «... attualmente regolato dall'articolo 63, *comma 1*, della citata legge n. 298 del 1974, ...», si legga: «... attualmente regolato dall'articolo 63, *primo comma*, della citata legge n. 298 del 1974, ...»; ed il comma 4 dell'art. 13 è da intendersi annullato.

93A2075

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;
- presso le Concessionarie speciali di:
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;
- presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . L. 345.000
- semestrale . . . L. 188.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . L. 63.000
- semestrale . . . L. 44.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . L. 193.000
- semestrale . . . L. 105.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . L. 63.000
- semestrale . . . L. 44.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale . . . L. 193.000
- semestrale . . . L. 105.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale . . . L. 664.000
- semestrale . . . L. 366.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* L. 98.000, *si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1993.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.550
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.300
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.400

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	78.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	7.350

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L.	1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L.	1.500
per ogni 96 pagine successive	L.	1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L.	4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	325.000
Abbonamento semestrale	L.	198.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.450

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

L. 1.300